SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 febbraio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e vendite *Gazzetta Ufficiale***
16715047 Inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale*

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 2001, n. **476.**

Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 53;

Visti gli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Visti gli articoli 1, comma 2, 3, comma 1 e 15, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 24 maggio 2001;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;

Acquisiti i pareri resi dalla XI commissione della Camera dei deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11ª commissione del Senato della Repubblica in data 26 settembre 2001;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 9 gennaio 1963, n. 9:

a) il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;

b) il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

c) il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per domande di iscrizione, variazione e cancellazione le dichiarazioni finalizzate ad ottenere l'iscrizione e la cancellazione negli elenchi di cui all'articolo 1 e la variazione dei dati significativi ai fini della classificazione aziendale.

Art. 3.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. La domanda è presentata:

a) in caso di prima iscrizione, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività;

b) in caso di cancellazione, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività;

c) in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, significative ai fini della classificazione aziendale, entro novanta giorni dalla intervenuta variazione.

2. La domanda può essere presentata presso qualsiasi sede dell'I.N.P.S., ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda può essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all'articolo 14, comma 4,

della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi dell'I.N.A.I.L., presso le sedi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere presentata, inoltre, presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1994, n. 148.

3. La domanda può essere presentata anche tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché tramite i soggetti eventualmente abilitati dall'I.N.P.S.

4. La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o con l'invio agli enti indicati ai commi 2 e 3.

Art. 4.

Modulistica

1. L'I.N.P.S. predispone moduli mediante i quali gli aventi diritto presentano le domande di iscrizione, variazione e cancellazione, e dichiarano il possesso dei requisiti previsti e le intervenute variazioni o le cessazioni mediante autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di atto notorio, secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'I.N.P.S. assicura la disponibilità dei moduli presso tutte le proprie sedi, sul proprio sito informatico, nonché presso tutti gli enti indicati all'articolo 3 e, con gli stessi mezzi, porta a conoscenza degli interessati quali siano le variazioni significative ai fini della determinazione della misura dei contributi che richiedano nuove dichiarazioni.

3. L'I.N.P.S. rende disponibili i dati per via telematica o, in mancanza, su supporto informatico, ai fini del loro inserimento nell'Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo, istituita dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375 e nell'Anagrafe dei lavoratori agricoli, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Art. 5.

Iscrizione tramite il registro delle imprese

1. Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la domanda presentata ai sensi dell'articolo 4 e la trasmette, anche telematicamente, all'I.N.P.S. ai fini dell'iscrizione agli elenchi previdenziali.

Art. 6.

Iscrizione negli elenchi

1. L'I.N.P.S., effettuate le opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, e ne dà tempestiva comunicazione agli interessati. Sulla base dei dati dichiarati provvede alla classificazione delle aziende ed alle rettifiche che dovessero risultare necessarie, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.

2. L'I.N.P.S. determina, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento.

3. La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.

5. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.

Art. 7.

Vigilanza

1. In ogni momento l'I.N.P.S. effettua i controlli ritenuti necessari sia ai fini contributivi, sia ai fini della classificazione delle aziende, tramite il proprio servizio ispettivo, ovvero anche segnalando situazioni di presunta irregolarità al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;

b) articolo 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, commi 2, 3, 4 e 5;

c) articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 2001

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

ALEMANNO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 194

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, reca delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa.

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1999, n. 56 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998):

«1. In attuazione dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono emanati regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la delegificazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi di cui agli allegati 1 e 2 della presente legge. I regolamenti si conformano ai criteri e principi e sono emanati con le procedure di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e agli articoli 2, 3 e 5 della presente legge».

— Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 10 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1963, n. 28 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri):

«Art. 2. — È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello all'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito».

Art. 3. — Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati».

«Art. 10. — Entro il 31 gennaio 1963, i titolari di imprese diretto-coltivatrici, soggetti agli obblighi di cui alla presente legge e alle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, e 26 ottobre 1957, n. 1047, sono tenuti a far pervenire al Servizio per i contributi agricoli unificati la dichiarazione dei dati seguenti, relativi all'anno 1962:

1) il possesso della qualifica di coltivatore diretto e di titolare di impresa;

2) la composizione della famiglia con l'indicazione dei componenti che si sono dedicati abitualmente o prevalentemente alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento ed al governo del bestiame e dei componenti a carico;

3) la ubicazione e denominazione dei terreni posseduti condotti a coltivazione diretta ed il titolo di detta conduzione, con l'indicazione della ditta intestata in catasto, della superficie e delle colture praticate, nonché del numero dei capi di bestiame posseduti, diviso per le diverse specie.

La dichiarazione deve essere firmata dal titolare dell'impresa.

Analoga dichiarazione deve essere effettuata per i terreni condotti a mezzadria o colonia parziaria. Tale dichiarazione deve essere firmata dal concedente e controfirmata dal concessionario.

Le dichiarazioni, per gli anni successivi al 1963, devono essere presentate, sempre entro la data del 31 gennaio, solo quando intervengano variazioni nei dati antecedentemente denunciati o accertati d'ufficio.

I dati dichiarati sono esaminati e rettificati a cura degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati, i quali provvedono, in caso di omessa dichiarazione, all'accertamento d'ufficio.

Nella prima applicazione della presente legge e, successivamente, nei casi di accertamento di ufficio o di rettifica che comporti un aumento o una diminuzione del contributo da corrispondere, i dati accertati sono notificati a mezzo di messo comunale od esattoriale o per raccomandata postale ai titolari dell'impresa diretto-coltivatrice, ai concedenti di terreni a mezzadria e colonia, nonché ai capi delle famiglie coloniche e mezzadrili.

Contro gli accertamenti e le rettifiche di ufficio è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla loro notificazione, alla commissione prevista dal successivo art. 12.

La Commissione può disporre la notifica del ricorso agli eventuali controinteressati, d'ufficio o a cura della parte ricorrente. Questi possono presentare entro trenta giorni dalla notifica le loro controdeduzioni.

Avverso la decisione della Commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

Sono legittimati a proporre i suddetti ricorsi i soggetti all'obbligo assicurativo, ai sensi delle legge 22 novembre 1954, n. 1136, 26 ottobre 1957, n. 1047, e della presente legge, i concedenti fondi a mezzadria e colonia, nonché gli istituti assicuratori interessati.

La riscossione dei contributi di competenza di ciascun anno è effettuata nel corso dell'anno stesso sulla base delle giornate di lavoro accertate nell'anno precedente, salvo conguaglio da operarsi nell'anno successivo sulla base delle giornate accertate nell'anno di competenza».

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizione in materia di finanza pubblica):

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge».

— Si trascrive il testo dell'articolo 1, comma 2, 3, comma 1 e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1993, n. 224, supplemento ordinario (Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera *aa)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«2. I dati del modello sono acquisiti all'anagrafe dei lavoratori agricoli, istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che rende disponibili i dati stessi, ed ogni altra informazione da essa acquisita, alle amministrazioni pubbliche centrali e territoriali mediante collegamento telematico o, in mancanza, tramite idoneo supporto informatico».

«Art. 3 (*Anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo*). — 1. Presso lo SCAU è istituita l'anagrafe centrale delle imprese agricole e dei datori di lavoro agricolo sulla base dei dati accertati, per l'anno 1993, ai fini della assoggettabilità agli obblighi delle assicurazioni sociali degli operai agricoli, dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e dei lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura».

«Art. 15 (*Ricorsi dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni e degli imprenditori agricoli a titolo principale*). — 1. Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento dei coltivatori diretti, dei mezzadri e coloni, degli imprenditori agricoli a titolo principale e in materia di accertamento dei relativi contributi previdenziali, nonché contro la non iscrizione, è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso in unico grado alla commissione centrale preposta allo SCAU.

2. La decisione è pronunciata entro il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso; trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti.

3. I ricorsi previsti dal comma 1 che siano stati prodotti, in base alla normativa anteriore, in primo o in secondo grado, entro la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono decisi, nel primo caso, in via definitiva dalla commissione provinciale di cui all'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e, nel secondo caso, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale preposta allo SCAU».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante: «Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»:

«Art. 2 (*Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese*). — 1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario reca: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)».

— La legge 30 marzo 2001, n. 152, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2001, n. 97, reca: «Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale».

— Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 giugno 2001, n. 137, supplemento ordinario, reca: «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo degli articoli 2, 3 e 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 gennaio 1963, n. 28 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri):

«Art. 2. — È condizione per il diritto all'assicurazione di invalidità e vecchiaia per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per quello alla assicurazione di malattia per i coltivatori diretti che l'effettiva prestazione di lavoro del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, il requisito della abitualità nella diretta e manuale coltivazione dei fondi o nell'allevamento e nel governo del bestiame, previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dall'art. 1 della legge 22 novembre 1954, n. 1136, si ritiene sussistente quando i soggetti indicati nelle suddette norme si dedicano in modo esclusivo o almeno prevalente a tali attività.

Per attività prevalente, ai sensi di cui al precedente comma, deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto ed il mezzadro o colono per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca per essi la maggior fonte di reddito».

«Art. 3. — Sono esclusi dall'assicurazione i coltivatori diretti, i mezzadri ed i coloni che coltivano fondi per i quali il lavoro occorrente sia inferiore a 104 giornate annue, fermo restando per i mezzadri e i coloni il disposto dell'art. 20 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047.

Sono esclusi altresì dall'assicurazione coloro che siano parenti od affini oltre il quarto grado del titolare dell'impresa coltivatrice diretta ovvero del capo della famiglia mezzadrile o colonica, purché non trattisi di esposti regolarmente affidati».

«Art. 11. — A cura degli uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati sono compilati, entro il 31 marzo di ciascun anno, gli elenchi comunali relativi all'anno precedente dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, nonché degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che siano soggetti all'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia a norma della presente legge e della legge 26 ottobre 1957 n. 1047, e all'obbligo dell'assicurazione di malattia a mente della legge 22 novembre 1954, n. 1136.

Entro lo stesso termine del 31 marzo potranno essere compilati elenchi suppletivi relativi ad anni decorsi dei soggetti per i quali sia stato accertato l'obbligo delle assicurazioni predette o l'esclusione dalle medesime.

Per gli iscritti l'elenco dovrà indicare a quale assicurazione siano soggetti, specificare il numero delle giornate da essi effettivamente prestate e se, per le giornate stesse, il contributo sia già stato riscosso o sia stato accertato ai fini della riscossione nel corso dell'anno.

Gli elenchi di cui al precedente comma sono pubblicati nell'albo comunale di regola dal 15 aprile al 30 aprile.

Avverso l'iscrizione o la non iscrizione nell'elenco, è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere alla commissione di cui al successivo art. 12 entro trenta giorni dall'ultimo di pubblicazione. Contro la decisione della commissione è dato ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione stessa, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il quale decide sentita la Commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

A partire dal 1° gennaio 1962 la effettiva riscossione dei contributi, quali risultano dagli elenchi nominativi degli assicurati non contestati, costituisce titolo per il loro accredito agli effetti dell'assicurazione per la invalidità e la vecchiaia per l'anno a cui si riferiscono,

Ai fini delle prestazioni dell'assicurazione di malattia per i coltivatori diretti possono essere rilasciate, a cura del Servizio per i contributi agricoli unificati, le certificazioni di cui all'art. 4, comma quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, numero 212».

— Si trascrive il testo dell'art. 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1990, n. 188 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi):

«Art. 7 (*Misure dei contributi previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni). —* 1. Con decorrenza dal 1° luglio 1990 sono istituite, per gli assicurati iscritti alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni ed integrazioni, quattro fasce di reddito convenzionale individuate in base alla tabella D allegata alla presente legge ai fini del calcolo dei contributi e della determinazione della misura delle pensioni.

2. Ciascuna azienda è inclusa per ciascun anno, frazionabile per settimana per prestazioni di lavoro inferiori all'anno o per la diversa consistenza aziendale, nella fascia di reddito convenzionale corrispondente al reddito agrario dei terreni condotti, determinato ai sensi dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154.

3. I contributi per le singole unità attive appartenenti alle aziende comprese nelle diverse fasce sono determinati:

a) moltiplicando il reddito medio convenzionale di cui al comma 5 per il numero delle giornate indicate nella citata tabella *D*;

b) applicando ai rispettivi redditi imponibili l'aliquota del 12 per cento, ridotta al 9 per cento per le imprese ubicate in territori montani e nelle zone agricole svantaggiate di cui all'ultimo comma dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per i mezzadri e coloni i contributi sono per metà a carico del concedente e per metà a carico del mezzadro o colono. I concedenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dei mezzadri e coloni, salvo il diritto di rivalsa.

5. Il reddito medio convenzionale per ciascuna fascia di reddito agrario di cui alla citata tabella *D* è determinato annualmente su base nazionale con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento alle retribuzioni medie giornaliere di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. La misura del reddito agrario per ciascuna

fascia è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

6. Per le imprese agricole di allevamento di animali per le quali manchi il reddito agrario, l'inclusione nelle fasce di reddito convenzionale sarà effettuata sulla base di criteri determinati, in relazione alle dimensioni delle aziende e distintamente per singole specie di animali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro dell'agricoltura e foreste, sentite le organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il contributo addizionale di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, nonché il contributo aggiuntivo aziendale di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.

8. Per i soggetti iscritti alla gestione in qualità di unità attive, di cui alla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, di età inferiore ai ventuno anni, le aliquote di cui al comma 3, lettera *b)*, sono ridotte rispettivamente al 9,50 per cento e al 4,50 per cento.

9. Ai fini dell'accertamento del diritto e dell'anzianità contributiva per la determinazione della misura delle pensioni di vecchiaia, di anzianità, di inabilità ed al superstiti, o dell'assegno di invalidità, non possono comunque essere computate, in favore degli iscritti, più di 156 giornate per ciascun anno.

10. Entro il 30 giugno 1991 i lavoratori autonomi iscritti alla gestione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni provvederanno al versamento dei contributi a conguaglio per il secondo semestre 1990 in base alla differenza tra quanto risultante dalle disposizioni di cui al presente articolo e quanto versato in base alle previgenti disposizioni».

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo dell'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1991, n. 305 (Disposizioni in materia di finanza pubblica):

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge. Le iscrizioni sono effettuate su moduli unificati e con le procedure integrate secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Con lo stesso decreto verranno definiti analoghi criteri in materia di svolgimento di attività ispettiva da parte di ciascun ente per conto degli altri, nel quadro del coordinamento svolto dall'ispettorato del lavoro».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1994 reca modalità tecniche e ripartizione delle spese connesse alla realizzazione di collegamenti telematici tra comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o erogano servizi di pubblica utilità.

— Per i riferimenti della legge 30 marzo 2001, n. 152, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo degli articoli 1, comma 2, e 3 comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.

«2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge e regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte».

— Per il testo dell'art. 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Si trascrive il testo dell'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

«4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti».

— Si trascrive il testo dell'art. 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 1990, n. 188 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) come modificato dal presente regolamento:

«Art. 14 (*Classificazione delle aziende). —* 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari delle aziende di cui all'art. 7 sono tenuti a presentare la propria dichiarazione aziendale all'ufficio provinciale dello SCAU della zona in cui sono ubicati i fondi da essi posseduti o la parte prevalente degli stessi.

2 - 5 *(Abrogati)».*

02G0020

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2001.

Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero per i beni e le attività culturali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1997, registro n. 1, Presidenza, foglio n. 258, con il quale sono state rideterminate e ripartite, tra la struttura centrale e gli uffici periferici in cui si articola l'Amministrazione, le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali, per un totale complessivo di venticinquemilatrecentosette unità;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, concernente il conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ove, tra l'altro, è previsto il trasferimento del personale appartenente ai ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché di quello in servizio presso le agenzie per l'impiego territoriali, nelle quali risulta, alla data del 30 giugno 1997, come disposto dall'art. 7, comma 1, del sopra richiamato decreto legislativo, anche personale appartenente al ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali, in posizione di comando nelle predette strutture;

Considerato che, per effetto dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, si è provveduto, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1999 e 14 dicembre 2000, ad individuare e trasferire, dal Ministero per i beni e le attività culturali alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia e Umbria, un contingente di personale appartenente alle *ex* qualifiche funzionali così suddiviso: settantaquattro della VII qualifica funzionale, diciotto della VI, settantanove della V, sette della IV e ventisette della III, per un totale complessivo pari a duecentocinque unità;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, concernente l'istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali ove, tra l'altro, la lettera *b)* del comma 1 dell'art. 2, attribuisce al costituendo Ministero le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito della soppressione del Ministero del turismo e spettacolo;

Preso atto che, in attuazione della disposizione sopra citata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2000, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per i beni e le attività culturali, nonché con decreto dirigenziale del Ministero per i beni e le attività culturali del 20 novembre 2000, sono previsti presso il Ministero stesso centoquarantuno posti, così ripartiti nelle *ex* qualifiche funzionali: cinque nella IX, dieci nella VIII, ventisette nella VII, tre nella VI, settantacinque nella V, tre nella IV e diciotto nella III;

Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali con nota n. 128878 in data 22 dicembre 2000, con allegata relazione tecnica come modificata ed integrata con nota n. 46589 del 1° ottobre 2001, con la quale è stata da ultimo rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2 u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo dell'Amministrazione stessa, prevedendo la rimodulazione dei contingenti di personale ascritti alle *ex* qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV, III e II, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di cinquecento posti nella posizione economica C3, di settecentottantacinque posti nella posizione economica C2, di quattromilacentodieci posti nella posizione economica B3 e seicentoquarantanove posti nella posizione economica B2, per un totale complessivo di seimilaquarantaquattro posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di milleduecentottantaquattro posti nella posizione economica C1, di quattromilasettecentocinquantotto posti nella posizione economica B1 e di dieci posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di seimilacinquantadue posti;

Considerato altresì che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 1999, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di ventiduemilaottocentotrenta unità, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 1.099.026.988.000, un maggior onere di L. 33.522.872.000, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito dall'art. 11 del contratto collettivo integrativo sottoscritto il 12 luglio 2001;

Considerato che, per il Ministero per i beni e le attività culturali, l'art. 14, comma 5, del predetto contratto integrativo, ha destinato risorse del fondo di amministrazione, fino ad un massimo di L. 33.523.000.000, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale all'interno delle aree professionali;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro per i beni e le attività culturali con la sopra citata nota;

Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il Contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 12 luglio 2001, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del predetto Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2 u.p, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con foglio n. ACG/29-FUPUB/5958 dell'8 novembre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali;

Preso atto che sono state consultate, dall'Amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali e delle posizioni economiche del personale del Ministero per i beni e le attività culturali, fermo restando il contingente di personale appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate, nella parte riguardante le *ex* qualifiche funzionali, secondo l'allegata Tabella *A*, che sostituisce la Tabella *A* - Quadro 1, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'art. 13, comma 5, del Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Ministeri, sarà effettuata la ripartizione dei contingenti di personale, come sopra rimodulati, nelle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 28 novembre 2001

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 107

TABELLA *A*

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali
Riepilogo nazionale

Area funzionale - Posizione economica		Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C 3	Totale	2520
Area funzionale C - posizione economica C 2	Totale	1300
Area funzionale C - posizione economica C 1	Totale	2663
Area funzionale B - posizione economica B 3	Totale	5853
Area funzionale B - posizione economica B 2	Totale	4687
Area funzionale B - posizione economica B 1	Totale	5844
Area funzionale A - posizione economica A 1	Totale	2111
	Totale aree funzionali	24978

02A01163

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2001.

Rimodulazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali del Ministero delle politiche agricole e forestali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l'art. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre 1995, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 28, con il quale sono state determinate le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per un totale complessivo di 1.378 unità;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali con nota n. 77638 dell'11 ottobre 2001, con allegata relazione tecnica, come integrata con nota n. 77884 del 26 ottobre 2001, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di procedere all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di adeguare le dotazioni organiche al mutato assetto organizzativo e ordinamentale conseguente alla stipula del contratto collettivo integrativo del Ministero delle politiche agricole e forestali, prevedendo la rimodulazione dei con-

tingenti di personale ascritti alle *ex* qualifiche funzionali IX, VIII, VII, VI, V, IV e III, ora rispettivamente corrispondenti, per effetto del nuovo ordinamento professionale, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale C, alle posizioni economiche 3, 2 e 1 dell'area funzionale B ed alla posizione economica 1 dell'area funzionale A;

Considerato che tale proposta comporta l'incremento di sessantasette posti nella posizione economica C3, di trenta posti nella posizione economica C2 e di centoquarantatre posti nella posizione economica B3, per un totale complessivo di duecentoquaranta posti, con contestuale riduzione, in compensazione, di centocinquantacinque posti nella posizione economica C1, di cinquanta posti nella posizione economica B2, di settantasei posti nella posizione economica B1 e di trentotto posti nella posizione economica A1, per un totale complessivo di trecentodiciannove posti;

Considerato, altresì, che l'operazione di rimodulazione come sopra prospettata dal Ministero delle politiche agricole e forestali, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, comporta esclusivamente passaggi tra posizioni economiche all'interno delle aree funzionali interessate;

Visto l'art. 19, comma 1, u.p., della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Preso atto che la consistenza numerica del personale presente in servizio alla data del 31 dicembre 2000, con esclusione del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, è di ottocentotrentadue unità, comprese sette unità appartenenti ai ruoli ad esaurimento, e che la proposta operazione di rimodulazione comporta, rispetto al costo dello stesso personale presente in servizio a tale data, valutabile in L. 42.254.524.153, un maggior onere di L. 1.869.641.124, alla cui copertura si provvede, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488, mediante corrispondente riduzione, per un identico importo, del fondo unico di amministrazione costituito ai sensi dell'art. 9 del contratto collettivo integrativo stipulato in data 25 giugno 2001;

Considerato che, per il Ministero delle politiche agricole e forestali, il predetto contratto integrativo, ha destinato risorse del fondo di amministrazione, per L. 1.869.641.220, finalizzate al finanziamento del processo di riqualificazione del personale;

Ritenuto che quanto sopra assicuri l'osservanza del principio di invarianza della spesa rispetto agli oneri per spese di personale riferito alle unità effettivamente presenti in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, escluse quelle appartenenti alle qualifiche dirigenziali, come stabilito dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla stessa disposizione, richiesto dal Ministro delle politiche agricole e forestali con la sopra citata nota 11 ottobre 2001, n. 77638;

Visto il Contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri, sottoscritto il 16 febbraio 1999 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 41 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 25 febbraio 1999;

Visto il Contratto collettivo integrativo di amministrazione, stipulato in data 25 giugno 2001, relativo alla programmazione dei percorsi professionali da attuare ai sensi dell'art. 15 del predetto Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto Ministeri;

Visto il parere favorevole espresso, ai fini del raggiungimento del concerto previsto dall'art. 6, comma 2, u.p., del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con foglio n. ACG/16/POAGRF/7011 del 27 novembre 2001, dal Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alla proposta formulata dal Ministro delle politiche agricole e forestali;

Preso atto che sono state consultate, dall'Amministrazione proponente, le organizzazioni sindacali rappresentative;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza è stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. Le dotazioni organiche delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale del Ministero delle politiche agricole e forestali, fermo restando il contingente appartenente all'area della dirigenza, sono rimodulate secondo l'allegata Tabella *A*, che sostituisce la Tabella *A* allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, nella parte riguardante le *ex* qualifiche funzionali, e che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 4 dicembre 2001

p. *Il Presidente:* FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 109

TABELLA *A*

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Dotazione organica del personale appartenente alle aree funzionali

Area funzionale - Posizione economica Denominazione profilo professionale	Dotazione organica
Area funzionale C - posizione economica C 3	
Coordinatore amministrativo	82
Coordinatore tecnico	79
Totale	161
Area funzionale C - posizione economica C 2	
Direttore amministrativo	98
Direttore tecnico	92
Totale	190
Area funzionale C - posizione economica C 1	
Collaboratore amministrativo	118
Collaboratore tecnico	82
Totale	200
Area funzionale B - posizione economica B 3	
Assistente amministrativo	167
Assistente tecnico	80
Totale	247
Area funzionale B - posizione economica B 2	
Operatore amministrativo	133
Operatore tecnico	44
Totale	177
Area funzionale B - posizione economica B 1	
Addetto amministrativo	78
Addetto tecnico	10
Totale	88
Area funzionale A - posizione economica A 1	
Ausiliario	135
Totale	135
Totale complessivo aree funzionali	1198

02A01162

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Adele Maio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 10 dicembre 2001, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*,n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Reggio Calabria ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2653/2001/Gab. del 10 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Adele Maio.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01263

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di San Lucido e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di San Lucido (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Eufemia Tarsia è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di San Lucido (Cosenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 20 dicembre 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cosenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 44032/13.3/Gab. del 20 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Lucido (Cosenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Eufemia Tarsia.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01264

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Monticiano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Monticiano (Siena), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Monticiano (Siena) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Alessandra Terrosi è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Monticiano (Siena), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare, acquisite al protocollo dell'ente in data 23 novembre 2001.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Siena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13.5.18/1657/Gab. del 7 dicembre 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Monticiano (Siena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Alessandra Terrosi.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01265

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Calusco D'Adda.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Calusco D'Adda (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Domenico Colleoni;

Considerato che, in data 15 dicembre 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Calusco D'Adda (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Calusco D'Adda (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Domenico Colleoni.

Il citato amministratore, in data 15 dicembre 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, nella fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Calusco D'Adda (Bergamo).

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 gennaio 2002.

Scioglimento del consiglio comunale di Erchie e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Erchie (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Erchie (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Guido Aprea è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 2002

CIAMPI

SCAJOLA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Erchie (Brindisi), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 maggio 2001, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 2 gennaio 2002, da nove componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 852-13-Gab. del 2 gennaio 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Erchie (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Guido Aprea.

Roma, 15 gennaio 2002

Il Ministro dell'interno: SCAJOLA

02A01267

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 18 dicembre 2001.

Organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 recante «Norme di riordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27agosto2001, recante delega di funzioni al Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 27 settembre 2001, con cui è stato istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed individuati il numero massimo di uffici e servizi in cui esso si articola;

Ritenuta la necessità, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 303/1999 ed in relazione alle funzioni delegate al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di definire l'organizzazione interna del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato Dipartimento, è organizzato secondo quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Competenze

1. Il Dipartimento è la struttura di cui il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per l'attività inerente l'innovazione e le tecnologie ai fini del coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo della Società dell'informazione, nonché delle connesse innovazioni per le amministrazioni pubbliche, i cittadini e le imprese.

2. In particolare il Dipartimento provvede agli adempimenti riguardanti:

a) la definizione di una strategia unitaria per la modernizzazione del Paese attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che si traduca in piani di azione e progetti coordinati;

b) l'elaborazione, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei piani d'azione volti, attraverso il ricorso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità delle pubbliche amministrazioni, a riorientare i servizi resi ai cittadini e alle imprese utenti, a sperimentare l'uso avanzato delle nuove tecnologie;

c) l'elaborazione, la promozione, l'aggiornamento, il monitoraggio e la verifica del piano d'azione «governo elettronico»;

d) l'impulso, l'indirizzo e il coordinamento dei progetti innovativi che, attraverso l'interoperabilità dei sistemi informativi, riguardano le attività di più amministrazioni;

e) l'assistenza alle singole amministrazioni per la progettazione e la realizzazione di progetti di informatizzazione dell'attività e di fornitura di servizi in rete agli utenti;

f) l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei settori della vita economica e sociale del Paese, nonché il coordinamento della ricerca applicata nelle medesime tecnologie;

g) le attività del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, nonché l'attuazione delle relative decisioni;

h) le attività di concertazione del Governo con le parti sociali, per gli aspetti di competenza;

i) l'attuazione delle decisioni degli organismi comunitari ed internazionali e l'elaborazione delle proposte governative nelle sedi comunitarie ed internazionali, salve le competenze attribuite al Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;

j) l'attività di formazione, l'aggiornamento professionale e la valorizzazione del personale nelle pubbliche amministrazioni relativa ai progetti che si riferiscono all'utilizzo delle ICT, previo accordo con il Dipartimento per la Funzione pubblica;

k) gli affari generali, l'organizzazione e le attività strumentali al funzionamento del Dipartimento, nonché il coordinamento con i competenti Dipartimenti e uffici del Segretariato generale, degli affari relativi a personale, beni e servizi del Dipartimento; assicura gli adempimenti in materia contabile e finanziaria, nonché l'introduzione e l'utilizzazione di tecnologie informatiche per le attività del Dipartimento.

Art. 3.

Ministro per l'innovazione e le tecnologie

1. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di seguito denominato Ministro, è l'organo di governo del Dipartimento.

2. Il Ministro esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definisce le priorità e gli obiettivi da conseguire nelle aree di propria competenza, verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi.

3. Il Ministro, nei limiti di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in conformità della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il Ministro designa propri rappresentanti in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro e organismi operanti presso altre Amministrazioni ed istituzioni.

5. Il Ministro può, nelle materie di propria competenza, costituire commissioni e gruppi di lavoro anche in relazione a specifici obiettivi previamente individuati.

Art. 4.

Capo del Dipartimento

1. Il Capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 18, 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, cura l'organizzazione ed il funzionamento del dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti, in relazione agli obiettivi fissati dal Ministro.

2. Il Capo del dipartimento si avvale di una propria struttura di segreteria.

3. Il Capo del Dipartimento cura i rapporti con il Segretariato generale e con gli altri uffici e i Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e partecipa alle riunioni di consultazione e di coordinamento con il segretariato generale.

4. Con provvedimento del capo del Dipartimento viene disciplinata l'eventuale articolazione dei servizi in unità operative, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto.

5. Le funzioni vicarie per i casi di assenza o di impedimento del capo del dipartimento, sono attribuite, su proposta di quest'ultimo, dal Ministro al responsabile di uno degli uffici del Dipartimento. In mancanza di tale attribuzione, le funzioni sono svolte dal dirigente con maggiore anzianità nella qualifica in servizio presso il dipartimento.

Art. 5.

Organizzazione del Dipartimento

1. Il Dipartimento si articola in quattro uffici, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale generale e in dodici servizi, cui sono preposti coordinatori con incarico di funzioni di livello dirigenziale.

2. L'incarico di capo del Dipartimento è conferito in conformità con quanto disposto dall'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il personale dirigenziale di alta professionalità di cui all'art. 39, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, qualora assegnato al Dipartimento, nel numero massimo di tre unità e non preposto ad un servizio, svolge, nell'ambito degli uffici o alla diretta dipendenza del Capo del Dipartimento, incarichi di staff con funzioni di consulenza, studio e ricerca ai sensi dell'art. 19, comma 10 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4 Gli uffici del Dipartimento sono i seguenti:

a) Ufficio I: Ufficio sviluppo innovazione digitale nella società;

b) Ufficio II: Ufficio sviluppo e-government Pubblica Amministrazione centrale;

c) Ufficio III: Ufficio sviluppo e-government Regioni ed Enti locali;

d) Ufficio IV: Ufficio funzionamento.

5. L'Ufficio I collabora con le Amministrazioni pubbliche di riferimento alla elaborazione delle politiche di settore per la sviluppo della società dell'informazione ed elabora il relativo piano nazionale integrato. Interagisce con gli attori sociali ed economici interessati rilevando le esigenze e le idee di sviluppo settoriale, al fine di identificare le direttive prioritarie di innovazione; propone iniziative per l'utilizzo e l'accelerazione della diffusione delle tecnologie; sviluppa obiettivi, linee guida, interventi e finanziamenti finalizzati alla attuazione del piano strategico; assicura il monitoraggio delle iniziative finalizzate o fortemente correlate alla missione; propone regole tecniche in relazione allo sviluppo dell'innovazione digitale, su materie quali sicurezza, analisi del rischio, indicatori, portali; propone progetti per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e di servizio.

6. L'Ufficio I si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I: Pianificazione strategica;

b) Servizio II: servizio sviluppo cultura digitale dei cittadini e delle imprese;

c) Servizio III: indirizzo e monitoraggio iniziative di sviluppo.

7. L'Ufficio II ha i seguenti obiettivi: proporre obiettivi, linee guida, piani di azione e finanziamenti, mediante l'elaborazione del piano strategico della Pubblica Amministrazione centrale; supportare la Pubblica Amministrazione centrale nella definizione degli obiettivi e nella promozione dell'attuazione; consolidare i piani proposti in un unico documento e sottoporlo all'approvazione; verificare i finanziamenti disponibili in relazione ai piani approvati e controllare l'efficace utilizzo dei fondi una volta allocati. Dirigere, coordinare e controllare l'attuazione dei programmi e dei progetti previsti nel piano approvato e l'impiego delle risorse all'uopo identificate; valutare i risultati conseguiti con gli obiettivi proposti; effettuare il monitoraggio dell'avanzamento dei progetti in relazione ai parametri all'uopo determinati nel piano strategico; valutare le proposte di nuove iniziative di informatizzazione formulate dalle Pubblica Ammini-

strazione centrale per assicurarne la coerenza con il piano strategico; valutare il risparmio effettuato rispetto al piano; sviluppare i programmi per la formazione del personale interno della Pubblica Amministrazione centrale e l'assistenza per definire ed attuare una appropriata politica del personale informatico e la formazione informatica del personale tecnico e non tecnico; cooperare con gli uffici della Unione europea sui temi dell'e-government per la Pubblica Amministrazione centrale.

8. L'Ufficio II si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I: servizio pianificazione strategica, operativa e finanziaria Pubbliche Amministrazioni Centrali ed Enti;

b) Servizio II: servizio valutazioni tecniche, monitoraggio e coordinamento progetti;

c) Servizio III: Formazione.

9. L'Ufficio III sviluppa le politiche di e-government mediante l'elaborazione e l'attuazione del piano d'azione nazionale per l'e-government relativamente alle Regioni ed agli Enti locali.

A tal fine individua gli obiettivi, elabora le strategie adatte per raggiungerli e ne promuove l'attuazione, definendo linee guida, finanziamenti, progetti, modalità di attuazione. In collaborazione con l'Ufficio II promuove la coerenza tra le politiche di e-government verso le Amministrazioni Centrali e le politiche di e-government verso le Regioni e gli Enti Locali. In collaborazione con l'ufficio I promuove la coerenza tra le politiche di innovazione digitale a livello locale e le politiche di innovazione digitale a livello nazionale. Pianifica, gestisce e coordina gli interventi finanziari indirizzati alle Regioni ed agli Enti locali per l'attuazione del piano d'azione per l'e-government, anche attraverso la predisposizione di avvisi e bandi, la definizione di regole tecniche, la promozione, la valutazione ed il monitoraggio di progetti, la verifica della soddisfazione degli utenti. Assiste il Ministro nei rapporti con le Regioni e le associazioni degli Enti locali, anche attraverso l'elaborazione e la gestione di accordi, intese e commissioni. Assiste il Ministro nei rapporti con la Conferenza Unificata, la Conferenza Stato regioni e la Conferenza Stato Città. Coopera con gli uffici dell'Unione europea sui temi dell'e-government per le Regioni e gli Enti Locali. Promuove l'utilizzo dei fondi strutturali europei relativi alla società dell'informazione per le regioni. Definisce, promuove e realizza attività di trasferimento di conoscenza verso e tra le Regioni e gli Enti locali, anche mediante la realizzazione e la gestione di basi di conoscenza, di progetti e strumenti di comunicazione telematica, di formazione, di assistenza tecnico-organizzativa e il trasferimento e il riuso delle «buone pratiche».

10. L'Ufficio III si articola nei seguenti servizi:

a) Servizio I: pianificazione strategica, operativa e finanziaria per le Regioni e per gli Enti locali;

b) Servizio II: promozione, valutazione, monitoraggio e coordinamento dei progetti delle Regioni e degli Enti locali;

c) Servizio III: formazione, assistenza e comunicazione alle Regioni e agli Enti locali.

11. L'Ufficio IV provvede alla gestione del sistema informativo del Dipartimento; provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi del Dipartimento in relazione ai procedimenti amministrativi riguardanti l'acquisizione di beni e servizi; sovrintende alla gestione del personale, cura la gestione degli affari finanziari e, in particolare del bilancio e dei relativi adempimenti contabili di competenza del Dipartimento, nonché l'attività contrattuale concernente le risorse finanziarie attribuite al Dipartimento; coordina e dirige la gestione degli affari legali e del contenzioso; sovrintende all'archivio generale.

12. L'Ufficio IV si articola nei seguenti servizi:

d) Servizio I: Amministrazione e servizi generali;

e) Servizio II: Gestione risorse umane e sistema informativo.

13. È istituito, inoltre, il servizio «Controllo di gestione» che opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio Bilancio e Ragioneria del Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il Ministro: STANCA

02A01189

DIRETTIVA 21 dicembre 2001.

Linee guida in materia di digitalizzazione dell'amministrazione.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visti gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sul riordino e potenziamento dei meccanismi di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 8 concernente la direttiva generale annuale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Dirigenza-area I sottoscritti il 5 aprile 2001 e, in particolare, l'art. 35 del contratto per il quadriennio 1998-2001;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 ottobre 2001, recante «Indirizzi per l'attuazione del programma di governo», con la quale sono stati dettati criteri e modalità per lo svolgimento, ad opera del Ministro delegato, delle funzioni di raccordo, monitoraggio e verifica circa i tempi e il grado di realizzazione degli obiettivi e impegni indicati nel programma di Governo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, recante «delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio dott. Lucio Stanca;

Considerato l'avviso del Ministro per la funzione pubblica ed il coordinamento dei Servizi di informazione e sicurezza, ai sensi della disposizione di reciproco raccordo, contenuta sia nella delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Lucio Stanca, sia in quella al Ministro Franco Frattini;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001, recante «Istituzione del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie»;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 novembre 2001, recante «Indirizzi per la predisposizione della direttiva generale dei Ministri sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2002»;

Considerato che la predetta direttiva prevede, al paragrafo 2, che tra i riferimenti obbligati delle priorità dell'azione di Governo vi sia «la digitalizzazione dell'amministrazione, inclusi il potenziamento delle iniziative di e-government e di e-procurement secondo le linee definite dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie»

EMANA
l'allegata direttiva:

1. *Premessa.*

Le presenti linee guida del Ministro per l'innovazione e le tecnologie recepiscono la volontà del Governo di avviare un vero processo di cambiamento della pubblica amministrazione e fissano obiettivi concreti, mirati e misurabili, per il cui conseguimento le leve dell'innovazione e della tecnologia si configurano quali fattori imprescindibili e distintivi.

Le linee guida costituiscono indirizzi per le amministrazioni dello Stato ed integrano i piani da queste già definiti per l'anno 2002, individuando le priorità di intervento dell'ampio progetto di rinnovamento della pubblica amministrazione, promosso dal Governo.

L'obiettivo delle presenti linee guida è l'attivazione, già a partire dall'anno 2002, di un processo di cambiamento, che consenta un rapido, visibile e misurabile sviluppo dell'innovazione e dell'utilizzo delle tecnologie nelle amministrazioni dello Stato.

Le linee guida del presente documento si inseriscono in un contesto più ampio, caratterizzato anche, nell'ambito del programmia complessivo del Governo, dalle finalità di:

condurre il Paese in una posizione di leadership nell'era digitale;

supportare la modernizzazione del Paese attraverso la realizzazione di un nuovo modello di Stato informatizzato e digitalizzato;

favorire l'avvento dell'economia di rete rendendo disponibili on line i servizi pubblici ai cittadini ed alle imprese;

disegnare una strategia per l'innovazione e le tecnologie basata su una visione unitaria ed articolata secondo uno schema di azione chiaro e strutturato.

In particolare, le linee guida per l'anno 2002 costituiscono un primo gruppo di obiettivi prioritari che dovranno essere realizzati nel corso del prossimo esercizio e che verranno recepiti ed estesi nell'ambito di un piano strategico per l'innovazione e le tecnologie, per il periodo 2002 - 2004, attualmente in corso di predisposizione.

Gli interventi previsti per l'anno 2002 si pongono tre ambiziosi obiettivi:

favorire la creazione dei presupposti interni alle amministrazioni, in termini di norme, organizzazione, processi e tecnologie, per migliorare il livello dei servizi offerti al cittadino ed alle imprese e per incrementare l'efficienza dei processi interni;

contribuire alla qualificazione del personale della pubblica amministrazione e valorizzare l'investimento in capitale umano, attraverso l'innovazione ed un coinvolgimento diretto al processo di cambiamento in atto;

valorizzare il ruolo della pubblica amministrazione come promotore della economia di rete, aggregatore della domanda di innovazione e volano per lo sviluppo del mercato delle nuove tecnologie in Italia.

Gli interventi promossi sono coerenti con l'evoluzione dell'assetto istituzionale del Paese, in termini di orientamento al decentramento e di rispetto della autonomia delle amministrazioni.

2. *Indirizzi prioritari.*

Gli indirizzi prioritari della presente direttiva si riferiscono alle seguenti direttrici di intervento principali, che dovranno qualificare le direttive generali di ciascun Ministro:

migliorare il livello di servizio ai cittadini ed alle imprese, attraverso l'attivazione di punti unici di contatto con le amministrazioni, l'abilitazione di strumenti di identificazione del cittadino e la realizzazione di interventi organizzativi che supportino tali interventi e garantiscano la trasparenza dell'azione amministrativa (Uffici digitali, Portale nazionale del cittadino, ecc.);

favorire l'efficienza e l'economicità di gestione, attraverso la promozione di interventi integrati di cambiamento normativo, ridisegno dei processi, introduzione di nuove soluzioni tecnologiche e ricorso a stru-

menti di gestione del cambiamento (metodologie di gestione progetto; acquisti di beni e servizi; gestione della contabilità finanziaria ed economica; gestione del personale; flussi documentali);

potenziare l'attuale infostruttura, avviando il lancio di iniziative progettuali e normative volte a favorire lo sviluppo di un efficiente contesto informativo interno alle amministrazioni dello Stato, orientato alla condivisione dei servizi e delle informazioni fra le amministrazioni attraverso le tecnologie (sicurezza; postazione di lavoro informatizzata; carta multiservizi del dipendente; valorizzazione del patrimonio informativo esistente);

sviluppare le competenze informatiche e tecnologiche dei dipendenti dello Stato, attraverso l'avvio di un ampio progetto di formazione e gestione del cambiamento che preveda un *focus* specifico sull'alfabetizzazione tecnologica, sull'apprendimento della lingua inglese e sull'utilizzo di Internet mediante il ricorso a tecniche di formazione a distanza (e-learning);

promuovere la diffusione dell'innovazione nel Paese, attraverso alcune grandi iniziative di rilevanza nazionale che abbiano un impatto significativo sul Paese, che prevedano l'aggregazione della domanda pubblica di innovazione e favoriscano lo sviluppo della Società dell'informazione nel Paese («iniziativa larga banda»; sviluppo di servizi digitali su larga banda; e-commerce);

introdurre strumenti innovativi di coordinamento e gestione delle iniziative, mediante l'avvio di gruppi di lavoro congiunti fra il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e le amministrazioni per la pianificazione, la realizzazione ed il monitoraggio degli interventi comuni, prevedendo in quest'ultimo caso anche il coinvolgimento dei servizi di controllo interno delle singole amministrazioni e dei referenti designati dalle singole amministrazioni a seguito della lettera a tutti i Ministri del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 28 giugno 2001.

3. *Programmi per il 2002.*

3.1. Migliorare il livello di servizio.

Le amministrazione statali hanno tutte una maggiore o minore, a seconda dei casi, attività di interazione con i cittadini e con le imprese.

Al fine di dare attuazione agli strumenti già introdotti (firma elettronica, protocollo informatizzato), nel corso del 2002 dovranno essere avviati programmi di utilizzo di tali strumenti per una più completa espansione nel 2003/2004.

Occorre infatti dare una maggiore trasparenza ai cittadini relativamente alle istanze/richieste di informazioni presentate alle amministrazioni dello Stato.

L'obiettivo del 2002 dovrà quindi essere quello di consentire che ogni cittadino possa inviare istanze o domande utilizzando diverse tecnologie e canali alternativi (Internet, call center, chioschi digitali).

Le richieste dovranno essere veicolate verso un unico punto di contatto con il cittadino dove saranno protocollate e, per quanto possibile, processate elettronicamente.

Flussi documentali

Al fine di potenziare l'uso della posta elettronica, ogni comunicazione interna sarà inviata ai destinatari in formato digitale, utilizzando i sistemi in essere presso le varie amministrazioni.

Per avviare concretamente tali procedure, sarà svolta nel 2002, con il coordinamento del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e la collaborazione di un primo insieme di amministrazioni, una prima fase transitoria di sperimentazione. Nel corso della fase transitoria le amministrazioni verificheranno le proprie dotazioni informatiche, al fine di prepararsi alla realizzazione di tale iniziativa nell'ottica della trasparenza e del servizio al cittadino.

Le amministrazioni dovranno individuare al loro interno le aree organizzative omogenee, le quali, dotate di un sistema di protocollo informatico, potranno ricevere da cittadini, imprese o altre amministrazioni sia documenti in formato elettronico, sia documenti cartacei che saranno smaterializzati tramite scanner.

I documenti registrati dal sistema di protocollo informatico saranno poi distribuiti per via telematica agli uffici competenti all'interno della struttura organizzativa facente parte dell'area organizzativa omogenea.

Gli interventi citati si inseriscono in un complessivo processo di rinnovamento delle modalità e degli strumenti per la gestione dei flussi documentali. In particolare, alla luce degli obiettivi di efficienza e trasparenza dei processi amministrativi, la digitalizzazione dei flussi di documentazione interna strutturata e l'introduzione del protocollo informatico risultano cruciali, in quanto consentono lo snellimento, la tracciabilità ed il monitoraggio continuo dei documenti da parte degli utenti.

La previsione di cui al testo unico n. 445/2000, obbliga le amministrazioni a realizzare entro il 1º gennaio 2004 il solo «Nucleo minimo», definendo in tal modo tempi lunghi per obiettivi limitati, rispetto al livello di innovazione raggiungibile con una completa attuazione di tutte le componenti, in particolare quella relativa alla trasparenza, l'unica concretamente visibile al cittadino e all'impresa.

È quindi necessario che, nella pianificazione della attività per l'anno 2002, si seguano precise guide di ordine tecnico ed organizzativo per accelerare ed ampliare gli obiettivi realizzativi. È perciò necessario che ciascuna amministrazione individui strutture o gruppi di lavoro cui affidare la responsabilità della attuazione di questo progetto.

Si ritiene, infine, che particolare attenzione possa essere rivolta dalle amministrazioni nel tener conto di questo progetto per operare una riqualificazione del personale disabile mediante l'uso di opportune tecnologie assistive.

Ufficio digitale

In attesa della completa applicazione dell'automazione dei flussi documentali e per verificarne l'efficacia, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie studierà, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, la possibilità di introdurre in via sperimentale l'Ufficio digitale, intendendo come tale un'unità in cui le amministrazioni, dopo avere selezionato pochi ma efficaci servizi di particolare importanza e visibilità per il cittadino, potranno processarli elettronicamente tramite sistemi di gestione di flussi documentali. In tali uffici digitali saranno il più possibile concentrate le competenze e responsabilità per completare l'iter di erogazione dei servizi stessi in modo elettronico, dando ampia trasparenza e visibilità nonché consentendo una drastica riduzione dei tempi amministrativi. Tali uffici vanno intesi come moduli di raccordo tra gli uffici competenti e non come strutture aggiuntive rispetto all'ordinamento organizzativo vigente. Ad esempio, la sperimentazione potrà partire dalle iniziative in corso per la realizzazione degli uffici relazioni con il pubblico e degli sportelli unici per le attività produttive, per renderli completamente operanti secondo modalità elettroniche.

Quanto sopra richiederà un'azione di semplificazione, ove necessario normativa, che renda possibile tale trasparenza, nonché azioni organizzative interne per attuare tali iniziative.

Sarà compito delle amministrazioni definire di concerto con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed il Dipartimento della funzione pubblica i servizi «pilota» da avviare nel corso del 2002.

In tale contesto il cittadino potrà inviare la propria istanza identificandosi mediante strumenti di identificazione elettronica, quali la Carta di identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi; qualora non possegga ancora tali strumenti, potrà ricorrere alla sola firma elettronica.

L'intervento potrà includere la realizzazione di collegamenti con le amministrazioni periferiche dello Stato, con le quali le amministrazioni centrali si interfacciano.

Portale nazionale

È obiettivo del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie avviare, nell'ambito del piano di egovernment, la realizzazione del portale nazionale «e-Italia». Tale iniziativa costituirà un punto di aggregazione delle informazioni relative al funzionamento dello Stato, agli iter procedurali della pubblica amministrazione ed alle modalità di erogazione dei servizi alla collettività, oltre a rappresentare una porta di accesso unificato ai servizi digitali resi disponibili dalle diverse strutture amministrative pubbliche.

In particolare, il portale «e-Italia» presenterà caratteristiche e funzionalità che ne qualificano l'offerta di servizio:

organizzazione dei contenuti informativi ospitati secondo uno schema logico che ripercorre i principali episodi della vita del cittadino;

indirizzamento «intelligente» ai servizi digitali offerti dalla pubblica amministrazione centrale e locale;

composizione di una vetrina di contenuti organizzati per aree tematiche, trasversali rispetto agli episodi della vita, relative alle nuove tecnologie e alla società digitale (notizie e *forum* di discussione su Carta nazionale dei servizi, Carta d'identità elettronica, Rapporti sulla società dell'informazione, ecc.);

predisposizione di un «indirizzario» delle pubbliche amministrazioni («Pagine gialle») e di un motore di ricerca dei contenuti residenti nel portale e nei siti attivati da tutte le amministrazioni;

abilitazione all'utilizzo di strumenti evoluti di interazione e transazione con la pubblica amministrazione quali la firma digitale, la Carta nazionale dei servizi, la Carta d'identità elettronica, le carte di pagamento.

La realizzazione del portale «e-Italia» risponde all'obiettivo ultimo di trasmettere al cittadino una visione unitaria e facilmente accessibile della pubblica amministrazione, configurandosi altresì quale strumento di cooperazione tra le diverse amministrazioni.

Al fine di rendere possibile il pieno funzionamento dell'iniziativa nell'ottica descritta, le varie amministrazioni dovranno fornire il proprio contributo per rendere disponibili i contenuti di propria competenza nel portale, garantendone il continuo aggiornamento e monitoraggio.

Alla luce, inoltre, della necessità di erogare la più ampia gamma di servizi digitali integrati ai cittadini, le singole amministrazioni sono chiamate ad agevolare la realizzazione delle soluzioni tecnologiche di integrazione del portale con i propri siti Internet.

La collaborazione tra le amministrazioni dovrà essere supportata dalla costituzione, nel corso del 2002, di gruppi di lavoro comuni, la cui attività sarà orientata alla interpretazione delle esigenze dei cittadini ed alla predisposizione delle migliori risposte.

Inoltre, un obiettivo da conseguire in tempi rapidi è quello di rivedere i siti Internet prevalentemente informativi delle varie amministrazioni, per renderli più vicini ai cittadini ed in grado di fornire notizie anche di attualità ed in tempo reale, riguardanti l'amministrazione. Bisognerà privilegiare siti «interattivi», tali da consentire lo scambio bidirezionale di informazioni tra amministrazioni e cittadini, ad esempio la creazione di *forum* di comunità di utenti interessati ad argomenti specifici

A tal fine, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definirà standards tecnici e grafici che facilitino l'individuazione di una immagine distintiva della pubblica amministrazione nei riguardi del cittadino e delle imprese.

Entro il 31 gennaio del 2002, ogni amministrazione dovrà nominare un proprio responsabile del sito per partecipare al programma di cambiamento.

3.2. Favorire l'efficienza e l'economicità di gestione.

L'incremento dell'efficienza interna delle amministrazioni è legato ad un approccio integrato che prevede

un profondo cambiamento dei processi interni, un forte ricorso alle tecnologie ed alla innovazione, l'avvio di specifici piani di formazione e gestione del cambiamento.

In particolare, gli interventi di razionalizzazione dovranno riguardare sia i processi comuni a tutte le amministrazioni, sia alcuni processi specifici tipici delle diverse amministrazioni. L'anno 2002 prevede anche una focalizzazione sul miglioramento dei processi di back office comuni alle diverse amministrazioni (contabilità e «mandato informatico», gestione del personale, acquisti «on line» di beni e servizi).

Metodologie di gestione progetto

Il conseguimento di un significativo miglioramento dell'efficienza interna delle amministrazioni è condizionato dall'avvio, nel corso dell'anno 2002, di importanti progetti di riorganizzazione, che prevedono un ridisegno dei processi interni ed un forte ricorso alle nuove tecnologie.

L'adozione di metodologie comuni alle amministrazioni, che consentano un «approccio standard» ai progetti per il miglioramento dell'efficienza, è un requisito importante per il successo di tali iniziative.

In particolare tutti i progetti di miglioramento, che saranno avviati nel corso del 2002, dovranno prevedere:

la preventiva esecuzione di uno studio di fattibilità che definisca gli obiettivi, le attività, i costi, i benefici ed i tempi di realizzazione, e che espliciti i conseguenti interventi di ridisegno organizzativo;

specifiche attività di riorganizzazione dei processi e di ricorso alle nuove tecnologie;

il ricorso a strumenti di gestione del cambiamento (formazione, comunicazione, ecc.) finalizzati a massimizzare l'efficacia del progetto;

l'attivazione di strumenti per il monitoraggio dei risultati;

la valutazione del possibile riuso di progetti/soluzioni già esistenti;

l'evidenziazione dei «ritorni» di ciascun investimento informatico (indicazione dei benefici, misurabili);

le penali da applicare ai soggetti privati che eventualmente collaboreranno alla realizzazione del progetto, in caso di non raggiungimento dei risultati previsti.

Inoltre il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie in collaborazione con il Ministro per l'attuazione del programma di governo e il Ministro per la funzione pubblica si farà promotore di una iniziativa che prevede la realizzazione di uno strumento informativo di supporto delle amministrazioni per la supervisione e misurazione degli stati di avanzamento dei rispettivi programmi, nspetto agli obiettivi fissati nel piano di Governo. L'attivazione di tale strumento prevede la realizzazione e la diffusione di una soluzione informatica presso le diverse amministrazioni, che costituiranno i punti di rilevazione delle informazioni per la gestione del programma.

Acquisto di beni e servizi

Nel corso del 2002 la Consip - Concessionaria servizi informativi pubblici - S.p.a. avvierà la nuova piattaforma tecnologica di e-procurement, che consentirà di svolgere tutte le attività di acquisizione di beni e servizi per via elettronica.

Nel contempo il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sta predisponendo il regolamento sul commercio elettronico e sulle aste on line, al fine di disciplinare la materia.

Il compito delle amministrazioni sarà quello di utilizzare il primo semestre del 2002 per avviare le misure organizzative e formative, che consentano di utilizzare il sistema di e-procurement nel momento in cui sarà disponibile.

Nel 2002 il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie studierà la possibilità di introdurre la carta di credito (procurement card) per i responsabili della funzione acquisti, al fine di aumentare la responsabilizzazione dell'acquisto, indicando chiari limiti per tipologia di voci di acquisto e per importi di spesa.

Gestione della contabilità finanziaria ed economica

Ogni amministrazione avvierà programmi per la progressiva eliminazione (2002/2003) della modalità di compilazione manuale di documenti di natura contabile. Ogni operazione di natura contabile (gestione degli stanziamenti, assestamenti, impegni, mandati di pagamento) dovrà essere effettuata per via elettronica. I documenti saranno approvati con firma elettronica.

Qualora l'amministrazione non utilizzi la Rete unitaria della pubblica amministrazione per il trasporto e per l'interoperabilità, essa dovrà garantirsi, con il proprio provider, le misure necessarie ad assicurare la certezza e la sicurezza della transazione.

Per attuare il controllo di gestione tutte le amministrazioni dovranno dotarsi entro il 2002 di sistemi informativi di gestione della contabilità finanziaria ed economica, che, oltre a garantire gli adempimenti contabili richiesti dalla normativa, costituiranno strumenti di controllo della performance e dell'efficienza delle strutture.

Gestione del personale

Nel corso del 2002 sarà avviata la realizzazione del nuovo Sistema unitario di amministrazione e gestione del personale. Il progetto attualmente in corso ha l'obiettivo da un lato di costruire un sistema direzionale di governo del personale in grado di gestire tutte le informazioni riguardanti i percorsi professionali e formativi, dall'altro di finalizzare la progressiva realizzazione di un sistema per il pagamento delle competenze del personale delle amministrazioni dello Stato. Ogni amministrazione dovrà partecipare alla revisione dei requisiti e alle attività di verifica che saranno svolte nella fase di avvio del nuovo sistema.

La realizzazione del sistema direzionale di governo del personale dovrà essere effettuata mettendo a fattor

comune le esigenze delle diverse amministrazioni e favorendo lo scambio di know how ed il riuso di soluzioni già disponibili.

L'attività di elaborazione paghe e di pagamento delle competenze dovrà essere ottimizzata introducendo modalità operative che consentano lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni per via elettronica (es. rilevazione di presenze, assenze e straordinari, determinazione delle competenze ordinarie ed accessorie).

Nel contempo dovrà essere avviato un sistema intranet, che contenga tutta la modulistica necessaria affinché il colloquio fra dipendente ed amministrazione avvenga anch'esso per via elettronica. Una volta avviata l'intranet non saranno più gestite operazioni per via cartacea.

Lo scambio di documenti fra il dipendente e le amministrazioni può prevedere il ricorso alla firma elettronica, nei casi in cui è necessario, in modo da garantire il dipendente sulla certezza dell'invio e della ricezione dei documenti. A tal fine ogni amministrazione distribuirà le firme elettroniche al propri dipendenti prima di avviare le nuove modalità di interazione con il personale.

Lo scambio di informazioni fra dipendente e pubblica amministrazione potrà avvenire eventualmente anche attraverso «call center» dedicati, che potranno essere comuni a più amministrazioni o attivati dalla singola amministrazione centrale.

Nel corso del 2002 l'amministrazione dovrà studiare il modo per ridisegnare i processi interni in modo da «digitalizzare completamente» il processo di gestione delle richieste presentate, rivedendo l'organizzazione del lavoro, le competenze, le responsabilità ed attivando le semplificazioni necessarie per il conseguimento in tempi rapidi del cambiamento.

3.3. Potenziare l'attuale infostruttura.

Il conseguimento, già nel corso del 2002, dei primi risultati sulle iniziative illustrate richiede il lancio di programmi di potenziamento dell'infostruttura, intendendo come tale l'insieme degli strumenti, delle norme e delle azioni strutturali che favoriscano l'utilizzo diffuso delle tecnologie ed il cambiamento nelle modalità operative di gestione della pubblica amministrazione.

Sicurezza

Al fine di garantire la sicurezza del patrimonio informativo dell'amministrazione, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Ministero delle comunicazioni, stanno predisponendo una specifica direttiva sulla sicurezza ICT.

Tale direttiva definisce un percorso che inizia con un'autovalutazione sul livello di sicurezza tecnologica di ogni amministrazione, per arrivare a definire il proprio livello di rischio.

Il 2002 sarà l'anno dell'allineamento delle amministrazioni a tale direttiva.

Postazione di lavoro informatizzata

Nel corso del 2002, al fine di rendere possibile l'avvio della «digitalizzazione della PA», sarà necessario dotare la maggior parte dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di una postazione di lavoro informatizzata. Il raggiungimento di tale obiettivo richiede il completamento della cablatura delle amministrazioni, in modo da consentire la totale interoperabilità.

Tutte le postazioni di lavoro dovranno essere in rete, disporre di collegamento a Internet, di una stampante di servizio (eventualmente una per più computer), del software di office automation in dotazione dell'amministrazione e, ove necessario, di scanner per gestire la documentazione che dovrà essere trasportata in rete e consultata.

La Consip renderà disponibili le convenzioni necessarie per facilitare l'acquisizione dell'hardware, in leasing o in «fleet management», per liberare l'amministrazione dalla gestione delle postazioni.

Carta multiservizi del dipendente

Un importante segnale di cambiamento nel rapporto fra dipendente e pubblica amministrazione sarà costituito dalla sostituzione, nel corso del 2002, della normale «tessera di plastica» distribuita ad ogni dipendente per il riconoscimento e quindi principalmente per scopi di sicurezza interna, con una carta a microcircuito che contenga la firma digitale.

La carta potrà essere adibita a diversi usi quali ad esempio: controllo accessi, identificazione personale, firma digitale, addebito, mensa, ecc.

Valorizzazione del patrimonio informativo esistente

Ad oggi esiste all'interno della pubblica amministrazione un vasto patrimonio informativo, spesso non adeguatamente conosciuto e sfruttato. Una maggiore conoscenza delle basi informative di proprietà dell'amministrazione può consentire notevoli risparmi e può facilitare l'avvio di una maggiore «cooperazione applicativa», consentendo una progressiva integrazione dell'intero sistema informativo pubblico.

Nel corso del 2002 le varie amministrazioni, sulla base delle proprie basi di dati, forniranno al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie un'adeguata informativa sulle proprie banche dati, proponendo anche diverse possibilità di utilizzo e possibili integrazioni.

Questa attività potrebbe riguardare alcune importanti banche dati ad oggi non «condivise» o in corso di realizzazione. Si pensi, ad esempio, alla banca dati sugli investimenti pubblici, alle anagrafi o al catasto.

Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con le altre amministrazioni, predisporrà nel 2002 i piani e le necessarie condizioni affinché, già nel 2003, si attivino le prime applicazioni cooperative tra le amministrazioni.

La condivisione del patrimonio informativo disponibile e delle esperienze condotte nelle amministrazioni

consentirà l'individuazione di strumenti di eccellenza per la gestione delle banche dati, favorendone la diffusione ed il riuso.

3.4. Sviluppare le competenze informatiche e tecnologiche dei dipendenti dello Stato.

Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Dipartimento della funzione pubblica, nell'ambito di un più ampio progetto di change management e formazione, avvierà concrete iniziative per il completamento dell'alfabetizzazione informatica di tutti i dipendenti della pubblica amministrazione e per l'apprendimento della lingua inglese e dell'utilizzo di Internet.

I corsi avranno l'obiettivo di spingere l'avvio del processo di digitalizzazione, garantendo un progressivo allineamento delle competenze dei manager pubblici a quelle del settore privato, in particolare in termini di conoscenza delle tecnologie più avanzate.

Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e il Dipartimento della funzione pubblica definiranno entro marzo 2002 i programmi dei corsi, i sistemi di valutazione, i sistemi di incentivazione e premianti legati alla diffusione della cultura tecnologica nella pubblica amministrazione.

e-learning

La diffuisione di tecniche di formazione a distanza favorisce l'affermazione della cultura tecnologica nella pubblica amministrazione e fornisce un supporto alla crescita delle competenze professionali dei dipendenti.

I programmi di formazione sull'Information and Communication Technology possono fare leva sulle opportunità offerte dall'e-learning, consentendo una alfabetizzazione informatica omogenea e coordinata all'interno della pubblica amministrazione.

3.5. Promuovere la diffusione dell'innovazione nel Paese.

Iniziativa Larga Banda.

Il 2002 sarà l'anno dell'avvio di alcune grandi iniziative che avranno un impatto significativo sui cittadini e sulle imprese.

Un'iniziativa prioritaria, avviata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministro delle comunicazioni, è quella finalizzata alla diffusione ed allo sviluppo della Larga Banda nel Paese.

La commissione di studio, nominata dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dal Ministro delle comunicazioni, ha confermato che la diffusione della Larga Banda nel Paese può essere una leva importante per lo sviluppo della Società dell'informazione.

La pubblica amministrazione rappresenta un punto di riferimento importante per la diffusione della Larga Banda, sia per la sua capacità di attivare il settore privato, sia per la capacità di avviare programmi concreti, che prevedano il ricorso all'utilizzo di banda.

In particolare, il compito del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie sarà quello di aggregare la domanda pubblica di Larga Banda attraverso l'adozione di modelli di approvvigionamento quali la centrale acquisti. Il consolidamento di una massa critica di acquisto consentirebbe, inoltre, di generare significative economie di scala.

Servizi digitali su Larga Banda.

La diffusione della Larga Banda si configura quale fattore cruciale per lo sviluppo di servizi digitali ai cittadini ed alle imprese.

Tra questi, l'e-learning rappresenta una opportunità ad elevato potenziale, in particolare in alcune aree critiche della pubblica amministrazione.

Nel mondo della sanità può essere applicata, ad esempio ai programmi di formazione dei medici di base al fine di migliorare la qualità del servizio sanitario nazionale ed il livello di soddisfazione dei cittadini.

Può essere applicata inoltre ai servizi di telemedicina che rappresentano una delle applicazioni più avanzate in campo sanitario.

Pertanto nel 2002 il Ministero della salute in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvieranno programmi pilota sull'utilizzo della Larga Banda.

Altra area chiave è quella della scuola, dove l'utilizzo di infrastrutture a Larga Banda potrà consentire l'integrazione degli strumenti e delle modalità didattiche tradizionali con applicazioni digitali caratterizzate da un elevato grado di interattività e di multimedialità.

L'utilizzo dell'infrastruttura a Larga Banda potrà, inoltre, essere un veicolo per attuare un piano di informatizzazione dei programmi di aggiornamento professionale degli insegnanti.

Altre aree di evidente interesse da approfondire nel corso del 2002 sono il telelavoro e la fruizione dei beni culturali (musei digitali).

3.6. Strumenti innovativi di coordinamento e gestione delle iniziative.

L'obiettivo di conseguire un rapido, visibile e misurabile sviluppo dell'innovazione nella pubblica amministrazione richiede l'adozione di strumenti di gestione dei programmi, capaci di garantire il coordinamento degli interventi e di renderne possibile il controllo ed il monitoraggio.

Alla luce di tale premessa è opportuno attivare metodologie di lavoro che prevedano:

una azione concertata tra le diverse amministrazioni;

una azione sinergica ed unitaria del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero delle comunicazioni nella gestione dell'intero processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione statale.

Il coordinamento delle singole iniziative previste nella presente direttiva ed il monitoraggio sistematico dei risultati conseguiti, saranno garantiti dall'avvio di un processo orientato al lavoro di gruppo e basato sull'apertura di tavoli di lavoro permanenti, cui partecipe-

ranno il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed i «Referenti», opportunamente identificati dalle singole amministrazioni statali.

I piani di attuazione della presente direttiva relativi a ciascuna amministrazione saranno predisposti, nel corso del mese di gennaio 2002, dai «Referenti» e successivamente condivisi nell'ambito di tavoli permanenti di lavoro fra il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie ed i Referenti stessi.

L'attuazione dei piani di intervento predisposti prevede l'intervento dei Servizi di Controllo Interno, previsti presso ciascuna amministrazione e deputati alla diffusione di meccanismi di pianificazione e controllo nelle strutture amministrative di propria competenza.

I servizi di controllo interno contribuiranno al monitoraggio ed all'attuazione degli indirizzi formulati nell'ambito dei piani di intervento, anche al fine di individuare le migliori prassi interne alle amministrazioni e di favorire il riuso e la diffusione delle metodologie e degli strumenti che le supportano.

Per quanto attiene all'immediato recepimento della presente direttiva, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie assicurerà la necessaria consulenza ed assistenza al fine di agevolare le relative strutture nella predisposizione e nella attuazione delle direttive di competenza.

Sarà comunque necessario far pervenire tempestivamente anche al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie gli schemi delle direttive di ciascun Ministro.

4. Azioni ed indicatori di misurazione.

Al fine di giungere ad una definizione coordinata ed esaustiva dei piani di attuazione della presente direttiva, si propone di seguito un quadro riepilogativo delle principali azioni che si dovranno prevedere in risposta alle priorità di intervento identificate ed una lista di indicatori di riferimento con i quali misurare i risultati conseguiti nel 2002.

Quelle indicate si configurano quali azioni prioritarie e rappresentano il minimo di interventi da avviare nel 2002, ad integrazione e complemento dei piani predisposti autonomamente dalle singole amministrazioni.

Gli indicatori proposti rappresentano il principale strumento di monitoraggio dello stato di avanzamento del processo di innovazione. Il flusso di ritorno del monitoraggio verrà indirizzato al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie che potrà così disporre di un quadro complessivo del grado di raggiungimento degli obiettivi prioritari indicati.

4.1. Indicatori proposti per obiettivo.

Migliorare il livello di servizio

Azione 1: attivazione di Uffici digitali per il cittadino

Indicatore: numero di Uffici digitali avviati per amministrazione

Azione 2: realizzazione portale nazionale del cittadino (e-Italia)

Indicatore: numero di servizi digitali erogati dal portale per amministrazione

Favorire l'efficienza e l'economicità di gestione

Azione 1: rilascio nuova piattaforma e-procurement

Indicatore: percentuale di acquisti effettuati on line

Azione 2: semplificazione delle attività di natura contabile

Indicatori: percentuale di mandati di pagamento elettronici, di firme elettroniche distribuite nella pubblica amministrazione, di flussi gestiti con protocollo informatico

Azione 3: realizzazione del nuovo Sistema Informativo Unitario del Personale

Indicatore: percentuale di uffici di servizio collegati al Sistema Informativo Unitario del Personale

Azione 4: sistemi di comunicazione multicanale (intranet e call-center) per i dipendenti pubblici

Indicatore: grado di saturazione dell'intranet e del call-center (utilizzo/capacità)

Azione 5: Sviluppo protocollo e flussi documentali

Indicatore: percentuale di aree organizzative omogenee in cui il nucleo minimo è operante

Potenziare l'attuale infostruttura

Azione 1: interventi sulla sicurezza delle informazioni in formato digitale

Indicatore: allineamento alla direttiva sulla sicurezza in corso di emanazione

Azione 2: informatizzazione delle postazioni di lavoro (infrastruttura di rete, hardware e software)

Indicatore: percentuale postazioni di lavoro informatizzate rispetto al numero dei dipendenti

Azione 3: lancio carta multiservizi per i dipendenti pubblici

Indicatore: numero carte emesse

Azione 4: valorizzazione patrimonio informativo disponibile

Indicatore: numero di banche dati messe in condivisione

Sviluppare le competenze informatiche e tecnologiche dei dipendenti dello Stato

Azione 1: alfabetizzazione informatica

Indicatore: ore di formazione ICT erogate

Azione 2: introduzione metodologie di e-learning

Indicatore: ore di formazione a distanza erogate

Promuovere la diffusione dell'innovazione nel paese

Azione 1: sviluppo della «larga banda»

Indicatore: numero di connessioni Larga Banda attivate

Azione 2: sviluppo servizi digitali su Larga Banda

Indicatore: numero di servizi digitali su Larga Banda

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: STANCA

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2002
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 192

02A01190

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 gennaio 2002.

Revoca delle somme di euro 7.922,68 e di euro 21.219,75 di cui all'ordinanza n. 1887/FPC del 29 marzo 1990, recante interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia. (Ordinanza n. 3176).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1990, con la quale sono state assegnate al comune di Fabbrico in provincia di Reggio Emilia la somma di lire 345.000.000 (Euro 178.177,63) e al comune di San Martino in Rio in provincia di Reggio Emilia la somma di lire 365.000.000 (Euro 188.506,77) per interventi sugli edifici danneggiati dal sisma dell'aprile-maggio 1987 nelle province di Modena e Reggio Emilia;

Vista la nota n. 7093 del 21 agosto 2001, con la quale il comune di Fabbrico ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di lire 15.340.445 (Euro 7.922,68);

Vista la nota n. 5751 del 3 settembre 2001, con la quale il comune di San Martino in Rio ha trasmesso la documentazione relativa allo stato di attuazione del piano degli interventi, da cui risulta una economia di bilancio di lire 41.087.160 (Euro 21.219,75);

Considerato che le suddette economie risultano tuttora disponibili sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate: la somma di Euro 7.922,68 assegnata al comune di Fabbrico, e la somma di Euro 21.219,75 assegnata al comune di San Martino in Rio, con ordinanza n. 1887 del 29 marzo 1990.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A01235

ORDINANZA 25 gennaio 2002.

Revoca delle somme di euro 2.246,05 e di euro 12.045,02 di cui all'ordinanza n. 1972 del 16 luglio 1990, recante interventi di riparazione di opere pubbliche danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio-agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 159. (Ordinanza n. 3177).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendi-

contazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1972 del 16 luglio 1990, con la quale, in particolare all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 323 milioni (Euro 166.815,58) a favore del comune di Pieve Fosciano in provincia di Lucca e lire 302 milioni (Euro 155.969,98) a favore del comune di Montignoso in provincia di Macerata, per interventi di recupero e riparazioni di opere pubbliche di interesse locale danneggiate dagli eventi alluvionali del luglio e agosto 1987 nei comuni di cui all'art. 4 del decreto-legge 19 marzo 1988 n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988 n. 159;

Viste le note n. OP/21484/TS 05.6 e n. OP/21410/TS 06.12 del 19 giugno 2001 con le quali l'ufficio opere pubbliche d'emergenza ha comunicato ai comuni di Pieve Fosciano e Montignoso che i suddetti finanziamenti sarebbero stati revocati;

Considerato che sono state erogate al comune di Pieve Fosciana lire 318.651.040 (Euro 164.569,53) e al comune di Montignoso lire 278.677.590 (Euro 143.924,96) e che l'ultima erogazione è stata effettuata rispettivamente nel febbraio del 1994 e nel marzo 1996;

Considerato, altresì, che gli importi residui di lire 4.348.960 (Euro 2.246,05) e lire 23.322.410 (Euro 12.045,02) risultano tuttora disponibili sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, sono revocate: la somma di Euro 2.246,05 assegnata al comune di Pieve Fosciana e la somma di Euro 12.045,02 assegnata al comune di Montignoso con ordinanza n. 1972 del 16 luglio 1990.

2. Le somme di cui al comma precedente saranno utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A01234

ORDINANZA 25 gennaio 2002.

Revoca della somma di euro 48.272,14 di cui all'ordinanza n. 2177 del 16 novembre 1991, recante interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi il 12 ottobre 1991 in alcuni comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna. (Ordinanza n. 3178).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l'istituzione del servizio nazionale della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, con il quale al Ministro dell'interno è stata attribuita la delega per la protezione civile;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Visto l'art. 23-sexies, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che prevede la rendicontazione delle somme effettivamente spese da parte degli enti, al fine di verificare lo stato di attuazione degli interventi finanziati con decreti o ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2177 del 16 novembre 1991, interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti al nubifragio abbattutosi il 12 ottobre 1991 in alcuni comuni delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, con la quale all'art. 1, è stato disposto il finanziamento di lire 3.930.000.000 (Euro 2.029.675,61) a favore della prefettura di Enna;

Vista la nota n. 3518/3º Sett., del 13 luglio 2001, con la quale la prefettura di Enna comunica che la procedura per l'esecuzione dei lavori è stata ultimata;

Considerato che sono state erogate complessivamente lire 3.836.532.110 (Euro 1.981.403,47) e che l'ultima erogazione è stata effettuata nel luglio del 1993;

Considerato, altresì, che l'importo residuo di lire 93.467.890 (Euro 48.272,14) risulta tuttora disponibile sul pertinente capitolo aggiunto per i residui dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocata la somma di Euro 48.272,14 assegnata alla prefettura di Enna, con ordinanza n. 2177 del 16 novembre 1991.

2. La somma di cui al comma precedente sarà utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2002

Il Ministro: SCAJOLA

02A01233

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2001.

Interventi di competenza delle regioni, legge n. 64/1986 P.R.S. e AO. 6.3. Impegno di L. 1.000.000.000.000 in conto residui 1998 a favore di varie regioni. Esercizio 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E DI COESIONE - SERVIZIO CENTRALE DI SEGRETERIA DEL CIPE

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, recante «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente modifiche alla predetta legge n. 64/1986;

Vista la legge di Bilancio del 23 dicembre 2000, n. 389 per il 2001;

Vista la delibera CIPE 8 marzo 2001 con la quale sono stati assegnati L. 1.000 miliardi per il 2001 in conto residui, per gli interventi di competenza delle regioni;

Vista la sopracitata delibera CIPE 8 marzo 2001 con la quale sono stati,inoltre, assegnati L. 125,573 miliardi per il 2001 in conto residui, per le ordinanze relative all'emergenza socio-economica ambientale della regione Puglia e della protezione civile della regione Sicilia;

Visto il decreto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato n. 64744 del 9 agosto 2001 con il quale è stata apportata una variazione in aumento pari a L. 1.125,573 miliardi in conto residui 1998 e L. 150 miliardi di cassa;

Considerato che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 sono state individuate le risorse finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni collegate alla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno - P.R.S. e A.O. 6.3;

Visto l'art. 3 del sopracitato decreto il quale prevede che l'importo annualmente spettante ad ogni singola regione è ripartito secondo criteri definiti in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, tenuto conto delle somme effettivamente necessarie alle regioni in relazione allo stato di attuazione degli interventi;

Vista la nota del 23 novembre 2001, trasmessa via fax, con la quale la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le P.A. ha inviato copia degli esiti della seduta del 22 novembre 2001 della Conferenza Stato-regioni, in relazione ai criteri di ripartizione e relative tabelle delle risorse finanziarie da trasferire alle regioni di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000;

Ritenuto di dover impegnare la somma complessiva di L. 1000 miliardi, a valere sui residui di stanziamento 1998, secondo le quote indicate nella sopracitata tabella di riparto, a favore delle regioni per i programmi regionali di sviluppo e le azioni organiche 6.3;

Decreta:

Art. 1.

È impegnata la somma complessiva di L. 1.000.000.000.000, in conto esercizio 1998, per le finalità di cui alla premessa, come di seguito indicato:

(importi in lire)

Regioni	Importi P.R.S.	Importi A.O. 6.3	Totale impegno
Abruzzo	27.526.174.595	7.814.005.855	35.340.180.450
Basilicata	29.524.523.918	18.684.193.440	48.208.717.358
Calabria	76.254.725.982	47.695.847.656	123.950.573.638
Campania	89.762.963.482	62.012.440.603	151.775.404.085
Lazio	19.381.389.887	24.967.527.513	44.348.917.400
Marche		629.108.831	629.108.831
Molise	64.989.316.192	52.432.875.170	117.422.191.362
Puglia	51.124.876.994	29.750.754.759	80.875.631.753
Sardegna	55.514.752.654	69.363.649.643	124.878.402.297
Sicilia	111.563.314.768	160.845.340.988	272.408.655.756
Toscana	162.187.713	29.357	162.217.070
Totali . . .	525.804.226.185	474.195.773.815	1.000.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo di L. 1.000.000.000.000, graverà sul capitolo 9104 dello stato di previsione di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze in conto residui 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione dell'impegno di spesa e verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il direttore generale: BITETTI

02A01158

DECRETO 27 dicembre 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del programma «Alpi», tra Italia e Francia, inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987 (reg. CE 1260/99, art. 32, par. 2).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/1999 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - d'intesa con le amministrazioni competenti - la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/1999 del Consiglio e n. 1783/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C (2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C (2000) 1101 del 28 aprile 2000, l'Iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione C (2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000, che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/1999 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Vista la decisione della Commissione europea C (2001) - 2768 del 12 novembre 2001 di approvazione del programma «Alpi», tra «Italia e Francia», compreso nella sezione transfrontaliera dell'Iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 63,340 Meuro a totale carico del FESR;

Visto che, in base alla sopracitata delibera CIPE n. 68, per il programma Interreg III «Italia/Francia», «Alpi» è stato previsto un ammontare indicativo di risorse comunitarie pari a 38.340.000 euro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica pari a 52.535.690 euro, di cui, come precisato nella richiamata delibera CIPE n. 67, euro 36.774.983 a carico dello Stato e 15.760.707 euro a carico delle regioni interessate;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'Autorità di pagamento regione Piemonte, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di programmazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima autorità, tra le regioni Liguria, Valle d'Aosta e Piemonte.

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alla regione Piemonte, quale autorità di pagamento del programma «Alpi» tra Italia e Francia, richiamato in premessa, compreso nella sezione transfrontaliera dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, la somma complessiva di 2.574.249 Euro (4.984.441.111 lire), a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla predetta autorità di pagamento che provvede a trattenere la quota di propria competenza e ad attribuire ciascuna quota spettante alle regioni Liguria e Valle D'Aosta, partecipanti al programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 60

02A01145

DECRETO 27 dicembre 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale del programma «Italia-Austria», inserito nel programma d'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006 - Sezione transfrontaliera, ai sensi della legge n. 183/1987 (reg. CE 1260/99, art. 32, par. 2).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che devolve al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la comunicazione della Commissione europea C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000 diretta agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti dell'iniziativa comunitaria Interreg III riguardante la cooperazione transeuropea volta ad incentivare uno sviluppo armonioso ed equilibrato del territorio comunitario;

Considerato che al punto n. 6, secondo comma, della richiamata comunicazione C(2000) n. 1101 del 28 aprile 2000, l'iniziativa comunitaria Interreg III è articolata nelle sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale;

Vista la comunicazione C(2000) n. 1223 dell'11 luglio 2000 che stabilisce una ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'iniziativa comunitaria Interreg III per il periodo 2000-2006, attribuendo all'Italia una quota pari a 426 Meuro (a prezzi del 1999);

Vista la delibera CIPE n. 68 del 22 giugno 2000, recante la ripartizione indicativa delle risorse del FESR, relative all'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, tra le sezioni transfrontaliera, transnazionale e interregionale e, all'interno di esse, tra le varie aree di cooperazione;

Vista la delibera CIPE n. 67 del 22 giugno 2000, concernente la definizione delle aliquote di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi di iniziativa comunitaria relativi al periodo 2000-2006;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Vista la decisione della Commissione europea C(2001) n. 3537 del 23 novembre 2001 di approvazione del programma «Italia-Austria», compreso nella sezione transfrontaliera dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, che prevede un ammontare complessivo di risorse comunitarie pari a 33,627 Meuro a totale carico del FESR;

Visto che, in base alla sopracitata delibera CIPE n. 68, per il programma Interreg III «Italia-Austria» è stato previsto un ammontare indicativo di risorse comunitarie pari a 20,448 Meuro, cui corrisponde una quota nazionale pubblica pari a 20,448 Meuro, di cui, come precisato nella richiamata delibera CIPE n. 67, Meuro 14,314 a carico dello Stato e 6,134 Meuro a carico delle regioni interessate;

Considerata l'opportunità di assegnare l'intero ammontare del cofinanziamento statale all'Autorità di pagamento P.A. di Bolzano, in analogia a quanto previsto per il contributo FESR dal documento unico di pro-

grammazione, ammontare che verrà successivamente ripartito, a cura della medesima Autorità, tra le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto e provincia autonoma di Bolzano;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata alla provincia autonoma di Bolzano, quale Autorità di pagamento del programma «Italia-Austria», richiamato in premessa, compreso nella sezione transfrontaliera dell'iniziativa comunitaria Interreg III 2000-2006, la somma complessiva di 1.001.952 euro (1.940.049.599 lire), a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del medesimo Fondo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente, versando l'intero ammontare alla predetta Autorità di pagamento che provvede a trattenere la quota di propria competenza e ad attribuire ciascuna quota spettante alle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, partecipanti al programma.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 59

02A01144

DECRETO 27 dicembre 2001.

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale in favore dei Docup obiettivo 2 delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Veneto e delle province autonome di Trento e Bolzano per il periodo 2000-2006, ai sensi della legge n. 183/1987 (reg. CE 1260/99, art. 32, par. 2).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI
CON L'UNIONE EUROPEA I.G.R.U.E.

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto dei Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 21 ottobre 2000, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141/99 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le amministrazioni competenti, la determinazione della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visti i regolamenti CE n. 1260/99 del Consiglio e n. 1783/99 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardanti rispettivamente le disposizioni generali sui Fondi strutturali e le disposizioni specifiche relative al FESR;

Vista la decizione della Commissione europea C(1999) n. 1772 del 1° luglio 1999 che stabilisce una ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti d'impegno a titolo dell'obiettivo 2 dei Fondi strutturali per il periodo dal 2000 al 2006, indicati per l'Italia in 2.145 Meuro e in 377 Meuro a titolo del sostegno transitorio, per il periodo dal 2000 al 2005;

Vista la delibera CIPE n. 95/00 del 4 agosto 2000, recante approvazione del quadro finanziario programmatico relativo alle aree obiettivo 2, per il periodo 2000-2006;

Visto l'art. 32 del predetto regolamento CE n. 1260/99 che, al paragrafo 2, dispone che la Commissione all'atto del primo impegno versa un acconto pari al 7% della complessiva partecipazione dei Fondi, in linea di principio frazionato su due esercizi;

Viste le decisioni della Commissione europea con le quali sono stati approvati Docup obiettivi 2 delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Veneto e delle pubbliche amministrazioni di Trento e Bolzano per il periodo 2000-2006, i cui estremi sono indicati nell'allegato tabella *A*;

Decreta:

1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 è assegnata, in favore dei documenti unici di programmazione delle regioni citate in premessa, la somma complessiva di 51.541.146 euro (99.797.574.766 lire), come risulta dall'allegata tabella *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, a titolo di acconto del 7 per cento della quota statale a carico del Fondo medesimo.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto acconto secondo la normativa vigente.

3. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2001

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 58

COFINANZIAMENTO STATALE A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE
EX LEGE N. 183/1987 DEI DOCUP OB. 2 - 2000-2006. ACCONTO DEL 7%

Regioni	Decisioni	Legge n. 183/1987	
		Euro	Lire
Emilia-Romagna	C(2001)2797 del 14 novembre 2001	6.012.301	11.641.438.057
Friuli-Venezia Giulia	C(2001)2811 del 23 novembre 2001	11.038.025	21.372.596.667
Lombardia	C(2001)2878 del 10 dicembre 2001	9.818.979	19.012.194.468
Marche	C(2001)2790 del 16 ottobre 2001	6.138.854	11.886.478.835
Provincia autonoma di Bolzano	C(2001)3548 del 23 novembre 2001	1.588.525	3.075.813.302
Provincia autonoma di Trento	C(2001)2794 del 16 ottobre 2001	1.929.767	3.736.549.949
Veneto	C(2001)2889 del 26 novembre 2001	15.014.695	29.072.503.488
	TOTALE . . .	51.541.146	99.797.574.766

02A01143

DECRETO 31 gennaio 2002.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2002, agli istituti di credito per le operazioni di finanziamento previste dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale). (Decreto n. 368990).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 maggio 1978, n. 234, recante modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2002, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge sopra menzionata;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla legge citata in premessa è fissata, per l'anno 2002, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01322

DECRETO 31 gennaio 2002.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2002, agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio. (Decreto n. 368992).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2002, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per l'effettuazione delle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere agli intermediari per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è fissata, per l'anno 2002, nella misura dell'1,20% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi.

Il presente credito sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01320

DECRETO 31 gennaio 2002.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2002, agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio previste dalla legge 28 agosto 1989, n. 302. (Decreto n. 368991).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2002, la misura della commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni agevolate di cui alla legge sopra menzionata, a ristoro della loro attività di intermediazione;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per le operazioni di credito peschereccio di esercizio è fissata, per l'anno 2002, nella misura dell'1%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01319

DECRETO 31 gennaio 2002.

Determinazione della commissione onnicomprensiva da riconoscersi, per l'anno 2002, alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento. (Decreto n. 368993).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2002, la commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento, previste dalle leggi citate in premessa, è fissata, per l'anno 2002, come appresso:

a) 1,25% per i contratti condizionati stipulati nel 2002;

b) 1,25% per i contratti definitivi stipulati nel 2002 e relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990 al 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A01321

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 21 dicembre 2001.

Proroga dell'efficacia dell'ordinanza concernente il divieto di pratiche di clonazione umana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997) con la quale è stato disposto, in attesa di un'idonea disciplina di livello legislativo, il temporaneo divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente alla clonazione umana o animale;

Viste le proprie ordinanze del 4 giugno 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997), del 4 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 15 settembre 1997), del 23 gennaio 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 4 febbraio 1998), del 30 giugno 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 160 dell'11 luglio 1998), del 22 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1998), del 25 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1999), del 22 dicembre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 17 gennaio 2000), del 22 giugno 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 2000), del 22 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 3 febbraio 2001), del 27 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 19 luglio 2001) con le quali l'efficacia della sopracitata ordinanza del 5 marzo 1997 è stata prorogata, da ultimo, al 31 dicembre 2001;

Vista la legge 28 marzo 2001, n. 145, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina fatta a Oviedo il 4 aprile

1997, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani», con particolare riguardo al relativo art. 3;

Considerato, in particolare, che nell'art. 1 di detto protocollo addizionale è vietato ogni intervento avente come scopo di creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto;

Considerato, tuttavia, che, comunque, in base alla delega espressamente conferitagli dal predetto art. 3 della legge 28 marzo 2001, n. 145 il Governo dovrà emanare con decreto legislativo «Ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi ed alle norme» della Convenzione di Oviedo e del relativo protocollo addizionale;

Considerato che è in corso di recepimento la direttiva n. 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 1998 sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (*Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 30 luglio 1998, legge n. 213/1913), che dichiara non brevettabili, per conclamati motivi d'ordine etico-giuridico i procedimenti di clonazione umana e di modificazione dell'identità genetica germinale dell'essere umano;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle predette ordinanze, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento finalizzata alla clonazione umana, in attesa della disciplina legislativa in merito;

Ritenuto, invece, che ulteriori proroghe del divieto di sperimentazioni concernenti la clonazione animale possano pregiudicare il progresso della ricerca sanitaria e, conseguentemente, impedire il raggiungimento di più elevati livelli di tutela della salute umana;

Ritenuto, pertanto, di prorogare al 30 giugno 2002 l'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997 limitatamente al divieto di pratiche di clonazione umana;

Ordina:

Art. 1.

1. Per i motivi illustrati in premessa, l'efficacia dell'ordinanza del 5 marzo 1997 ivi indicata è prorogata al 30 giugno 2002, limitatamente al divieto di qualsiasi forma di sperimentazione e di intervento, comunque praticata, finalizzata, anche indirettamente, alla clonazione umana.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2001

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 36

02A01271

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 gennaio 2002.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Gepem, in Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Eletric Mediterranea;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Gepem, con sede in Milano, quale società collegata alla S.p.a. Pan Eletric Mediterranea;

Visto il proprio provvedimento in data 5 giugno 2001 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 19 novembre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Gepem, con sede legale in Milano, via Turati, 8.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Gepem.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A01238

DECRETO 14 gennaio 2002.

Chiusura della procedura in amministrazione straordinaria della S.p.a. Filtra, in Cameri.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

Visto il proprio decreto in data 26 maggio 1981, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Pan Eletric Mediterranea;

Visto il proprio decreto in data 11 luglio 1985, emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.p.a. Filtra, con sede in Cameri (Novara), quale società collegata alla S.p.a. Pan Eletric Mediterranea;

Visto il proprio provvedimento in data 5 giugno 2001 con il quale il commissario straordinario della società sopra citata è stato autorizzato al deposito presso la cancelleria del competente tribunale del bilancio finale di liquidazione, del rendiconto di gestione e del piano di riparto finale ai sensi dell'art. 213 della legge fallimentare;

Vista l'istanza in data 19 novembre 2001 con la quale il commissario comunica di aver eseguito il piano di riparto finale della citata società e chiede che venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che detta i criteri di ripartizione delle competenze dei dirigenti degli uffici dirigenziali generali;

Ritenuto necessario, essendo definito l'iter procedimentale prescritto dall'art. 213 della legge fallimentare, disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della società prima citata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 ultimo comma della citata legge n. 95/1979;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Filtra, con sede legale in Cameri (Novara), corso Sempione, 39.

Art. 2.

Il commissario straordinario provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla chiusura della procedura tra le quali la richiesta di cancellazione della S.p.a. Filtra.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2002

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CARPENTIERI

02A01239

DECRETO 30 gennaio 2002.

Proroga del termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2001 del «settore commercio» e del «settore turismo».

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero delle attività produttive, la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527 e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;

Viste le proprie circolari esplicative n. 900516 del 13 dicembre 2000, relativa al «settore turismo», e n. 900047 del 25 gennaio 2001, relativa al «settore commercio»;

Visto l'art. 5, comma 1 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che rimanda ad un decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro delle attività produttive, la fissazione dei termini di presentazione delle domande;

Visto il proprio decreto del 6 novembre 2001 con il quale, tra l'altro, è stato fissato il termine finale di presentazione delle domande per il bando del 2001 dei settori «commercio» e «turismo» al 31 gennaio 2002;

Viste le numerose richieste pervenute in questi ultimi giorni anche da parte delle associazioni di categoria, tendenti ad ottenere la proroga del suddetto termine finale di presentazione delle domande;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per i bandi del 2001 del «settore commercio» e del «settore turismo», già fissato al 31 gennaio 2002 con decreto del 6 novembre 2001, è prorogato al 1° marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2002

Il Ministro: MARZANO

02A01323

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 dicembre 2001.

Consegna delle fecce provenienti da vini liquorosi ottenuti a partire da mosti.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI MERCATO

DI CONCERTO CON

L'ISPETTORATO CENTRALE
REPRESSIONE FRODI
E
L'AGENZIA DELLE DOGANE

Visto il regolamento (CE) n. 2719/1992 della Commissione dell'11 settembre 1992, modificato dal regolamento (CE) n. 2225/1993 della Commissione del 27 luglio 1993, recante disposizioni in merito all'utilizzo del documento amministrativo di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1493/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune nel mercato vitivinicolo, in particolare, l'art. 27 che prevede l'obbligo della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione e l'allegato I, punto 14 riguardante la definizione del vino liquoroso;

Visto il regolamento (CE) 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) 1493/99 per quanto riguarda i meccanismi di mercato e, in particolare, le disposizioni contenute al titolo III, capo I;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 12 febbraio 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 23 marzo 1965) recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura n. 452 del 15 giugno 1989 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 5 febbraio 1990) recante disposizioni nazionali sulla distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione;

Visto il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 279 del 29 novembre 1995) recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, modificato dal decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1997, n. 148, relativo all'approvazione del regolamento recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti soggetti al regime dell'accise;

Visto il parere espresso dalla Commissione CE con nota n. 45890 del 13 ottobre 1999 circa l'obbligo di con-

segnare alla distillazione anche le fecce provenienti dalla filtrazione dei prodotti utilizzati nell'elaborazione di vini liquorosi ottenuti a partire da mosti ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione;

Considerato che la circolazione delle fecce così ottenute è sottoposta a vincoli fiscali e che, pertanto, è soggetta alla garanzia dell'accisa su di esse gravante;

Considerato che la denominazione del tipo di sottoprodotto da distillare deve essere indicata nel documento fiscale che ne scorta il trasporto dal deposito del produttore di vini liquorosi alla distilleria ove viene distillato il sottoprodotto stesso;

Considerato che le norme comunitarie relative all'utilizzo del documento di accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa sono vincolanti ed inderogabili solo per quanto riguarda i trasferimenti intracomunitari e che le stesse norme sono state rese efficaci nei confronti della circolazione dei beni, della circolazione delle fecce così ottenute, in ambito nazionale attraverso regolamenti interni;

Considerato che la concessione dell'aiuto comunitario previsto per la distillazione dei sottoprodotti in causa riguarda esclusivamente la quota parte di alcool residuo della fermentazione;

Considerata la necessità di adottare disposizioni specifiche al fine di agevolare i controlli e gli adempimenti dei produttori;

Considerato che la Conferenza dei servizi, tenutasi ai sensi della legge n. 241/1990 in data 28 maggio 2001, ha espresso parere favorevole sulle disposizioni del presente provvedimento ad eccezione dell'art. 3 riguardante la tassazione dei prodotti in questione il cui testo sarebbe stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione U.E.;

Considerato il parere espresso dalla Commissione UE, in data 11 giugno 2001, in merito all'applicabilità ai prodotti in esame della tassazione a grado piuttosto che quella sul prodotto finito;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti che disciplinano gli obblighi in materia di ottenimento, detenzione, circolazione, destinazione dei sottoprodotti della vinificazione, i produttori di vini liquorosi consegnano in distilleria le fecce provenienti dalla filtrazione dei mosti di uve ai quali è stato aggiunto alcool prima della filtrazione, secondo le disposizioni previste dal presente provvedimento.

Art. 2.

1. I produttori di vini liquorosi per la consegna in distilleria delle fecce di cui al precedente art. 1, emettono, per il trasporto del prodotto, il documento amministrativo di accompagnamento (DAA).

2. Nel documento di cui al primo comma sono indicate nell'apposita casella il riferimento alla voce doganale della T.D.C. codice 2307 e la denominazione «Feccia di vino liquoroso», oltre agli altri elementi prescritti, ad eccezione della gradazione nei soli casi di spedizioni che abbiano inizio e termine nel territorio dello Stato.

Art. 3.

Per la detenzione ed il trasporto delle fecce di cui all'art. 1 del presente decreto è prestata garanzia, secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di deposito e circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, in relazione al volume anidro del sottoprodotto detenuto o trasportato.

Art. 4.

1. La consegna dei sottoprodotti in distilleria avviene sulla base di un piano proposto dai produttori e approvato dall'ufficio tecnico di finanza e dall'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competenti per territorio. L'ufficio tecnico di Finanza provvederà sistematicamente, all'atto dell'entrata in distilleria, ad effettuare i controlli relativi al tenore in alcool delle fecce di vino liquoroso.

2. Ai fini della concessione dell'aiuto comunitario previsto per la distillazione dei sottoprodotti, per le fecce di vino liquoroso consegnate in distilleria viene preso in considerazione un volume di alcool forfettario pari a 4 litri per 100 chilogrammi di sottoprodotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore generale
del Dipartimento delle politiche di mercato
Ddirezione generale per le politiche agroalimentari
PETROLI

L'ispettore generale capo
Ispettorato centrale repressione frodi
LO PIPARO

Il direttore generale
dell'Agenzia delle dogane
GUAIANA

02A01269

DECRETO 27 dicembre 2001.

Concessione di un contributo a fondo perduto alle imprese di pesca insistenti nelle coste calabresi a seguito delle violente mareggiate del 28 e 29 dicembre 1999.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze» previste dalla citata legge n. 72/1992;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655, recante «Misure urgenti in materia di pesca e di acquacoltura»;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge con il quale si dispone che, con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalità tecniche di attuazione in materia di Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Vista l'istanza in data 12 gennaio 2000 con la quale La Federcoopesca, la Lega Pesca e l'A.G.C.I. Pesca, su segnalazione delle marinerie calabresi, hanno chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a seguito delle avversità atmosferiche e meteomarine che hanno colpito le coste calabresi il 28 e 29 dicembre1999, costringendo all'inattività le imprese di pesca e causando danni alle imbarcazioni ed alle infrastrutture produttive;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità del fenomeno denunciato;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 12 geinaio 2000, ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

In conseguenza delle avversità atmosferiche e meteomarine che hanno colpito le coste calabresi il 28 e 29 dicembre 1999, costringendo all'inattività le imprese di pesca e causando danni alle imbarcazioni ed alle infrastrutture produttive, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge n. 72/1992, le istanze, corredate dalla documentazione di cui all'allegato *A* al presente decreto, sono presentate, a cura delle imprese di pesca, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 dicembre 2001

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *A*

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto ....

nato a .... il .... in qualità di legale

rappresentante della ditta .... con sede in

.... via ....

codice fiscale .... partita IVA ....

titolare dell'impresa di pesca/impianto ....

chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1) autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», attestante

iscrizione nel registro delle imprese di pesca;

di non aver usufruito, per lo stesso titolo, di altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici e, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - sezione fallimentare).

2) numero del conto corrente bancario intestato a .... presso la Banca .... sede di .... codice A.B.I. .... codice CAB ....

sul quale si chiede che il contributo spettante venga accreditato.

Si fa presente che non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo spettante con sistemi di pagamento diversi.

Nel caso in cui il titolare dell'impianto sia una società ed il conto corrente sia intestato ad uno solo dei soci, è necessario trasmettere anche una autocertificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale i soci non intestatari del conto corrente sottoscrivono l'autorizzazione ad accreditare il contributo di cui all'oggetto sul conto corrente del socio intestatario.

L'interessato dovrà, inoltre, esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti.

Data ....

Firma ....

02A01243

DECRETO 18 gennaio 2002.

Elenco prezzi dei prodotti agricoli per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nel corrente anno 2002.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 2001, di individuazione per aree omogenee, delle colture delle avversità, delle strutture e delle garanzie assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002;

Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha, tra l'altro, introdotto modifiche e integrazioni alla normativa sull'assicurazione agricola agevolata;

Visto, in particolare, il comma 3 dell'art. 127 della medesima legge n. 388/2000, che prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto per studi, ricerca e informazioni sul mercato);

Visti i prezzi di mercato alla produzione rilevati dall'ISMEA nell'ultimo triennio;

Ritenuto di stabilire i prezzi unitari da applicare per la determinazione dei valori delle produzioni assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002, tenendo conto della media dei prezzi alla produzione rilevati negli anni dal 1999 al 2001;

Decreta:

1. I prezzi unitari di mercato delle produzioni agricole individuate con decreto 21 dicembre 2001, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2002, sono riportati nell'allegato elenco che fa parte integrante del presente decreto.

2. I valori riportati nell'elenco, distinti per prodotto o gruppo di prodotti della medesima specie o gruppo varietale, devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede di stipula delle polizze, le parti contraenti possono convenire di applicare importi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative e locali di mercato del prodotto stesso.

3. Per i prodotti non riconducibili a quelli elencati, si applica il prezzo della categoria similare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

COPERTURA ASSICURATIVA AGEVOLATA ANNO 2002

Prezzi unitari massimi da utilizzare per la determinazione dei valori assicurabili nell'anno 2002

Cereali (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Frumento duro	15,51	30.033
Frumento tenero	15,57	30.139
Mais da granella	13,56	26.253
Mais da granella per amilosio	22,98	44.500
Mais da seme	61,97	120.000
Avena, triticale	18,28	35.397
Orzo	14,24	27.563
Sorgo	13,07	25.316

Frutta (euro per chilogrammo)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Albicocche	0,69	1.329
Cedro	0,25	483
Bergamotto	1,29	2.500
Arance:		
Tarocco	0,21	416
Tarocco Gallo	0,31	593
Moro, sanguinello ed altre varietà pigmentate	0,16	313
W. Navel	0,32	612
Navel, Navelina e altre bionde precoci	0,23	443
Valencia e Ovale e altre bionde medio tardive	0,24	458
Ciliegie:		
Nero I, Dura, Dura della marca, Anellona, Mora di vignola, Ferrovia e similari	2,62	5.069
Ciliegie in generale	2,18	4.227

Frutta (euro per chilogrammo)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Clementine:		
Apirene	0,37	714
Monreal	0,14	274
Clementine in generale	0,21	415
Fichi d'India:		
Bastardone	0,43	833
Fichi d'India in generale	0,27	525
Fragole	1,45	2.815
Kiwi	0,47	911
Limoni	0,24	462
Loti	0,27	514
Mandarini:		
Comune	0,24	471
Tardivo	0,34	663
Mandarini in generale	0,29	565
Mandorle in guscio	0,69	1.342
Pistacchio	4,42	8.550
Mele:		
Fuji, Braebum, e altre varietà emergenti	0,38	741
Pink lady	0,57	1.100
Gruppo varietà medio tardive:		
Renetta, Gala (T.A.A. e Piemonte)	0,37	726
Renetta, Gala altre zone e Annurca	0,36	701
Golden e Stark fino a 350 m slm (Trento e Piemonte)	0,24	459
Golden e Stark oltre 350 m slm (Trento e Piemonte)	0,31	605
Golden e Stark Bolzano	0,27	532
Golden e Stark restanti zone	0,23	438
Granny Smith e Imperatore T.A.A.	0,23	448
Granny Smith e Imperatore restanti zone	0,19	377
Cooper, Oregon Spur Delicious, Stayman, Florina, Jonagold, Abbondanza e altre varietà medio tardive	0,26	502
Gruppo varietà precoci:		
Ozark Gold, Summerred, Delbarestivale, Elstar, Idared e altre varietà precoci	0,23	453
Mele in generale	0,29	561
Nocciole in guscio	1,72	3.326
Pere:		
Gruppo precoci:		
Moretini, Guyot, S. Maria, Coscia, Spadona, William, Packam's Triumph, Butirra, Mirandolino, Bella di giugno, Hengland e altre varietà precoci	0,38	738
Gruppo medio tardive:		
Abate Fetei, Decana	0,49	943
Kaiser, Conference, Nashi, Passacrassana, Generale Leclerc e altre varietà medio tardive	0,38	743
Pere in generale	0,41	794
Pesche e nettarine:		
Pesche gialle precoci	0,46	889
Pesche gialle medie	0,33	645
Pesche gialle tardive	0,39	762
Pesche bianche precoci	0,37	711
Pesche bianche medie	0,34	654
Pesche bianche tardive	0,39	751
Nettarine precoci	0,61	1.184
Nettarine medie	0,41	789
Nettarine tardive	0,40	779
Susine:		
Morettini, Sorriso, Ruth Gerstetter, Florentia e altre varietà precoci	0,62	1.203
Gruppo medio tardive:		
Angeleno	0,61	1.172
Tc Sun, Sun Burst,Tc4, Anna Spath, Sun go, e similari	0,62	1.210
Bluefre, Gran Prix, Italia, Regina Claudia, Goccia d'oro, California, Black Diamond, Black Star, Black Gold, Stanley, Santa Rosa, president e altre varietà medio tardive	0,48	929
More	2,71	5.239
Lamponi	3,69	7.138
Ribes	2,22	4.294
Mirtillo	4,00	7.751
Uva da tavola:		
Apirene	1,14	2.203
Cardinal, Vittoria, Matilde, Regina e altre varietà precoci	0,68	1.311
Palieri, Italia, La Vallée	0,56	1.075
Red Globe	0,87	1.683

Oleaginose (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Soia	21,13	40.921
Girasole, Colza	19,84	38.411

Olive (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Da olio:		
Olive da olio centro-sud	44,65	86.458
Olive Puglia e Calabria	37,45	72.506
Olive Abruzzo	43,47	84.167
Olive Sicilia	52,46	101.583
Olive Umbria-Toscana	77,68	150.414
Olive Lazio	50,78	98.333
Olive Liguria	75,75	146.667
Olive da olio centro-nord	65,56	126.948
Da mensa	122,49	237.167

Ortaggi (euro per chilogrammo)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Carciofi (euro/capolino)	0,18	353
Carciofi tipo romaneschi (euro/capolino)	0,33	638
Cipolle	0,16	318
Cocomeri	0,15	294
Fagiolini p.a.	0,80	1.540
Fagiolini serra	1,80	3.489
Melanzane p.a.	0,35	687
Melanzane serra	0,71	1.374
Meloni	0,37	718
Patate comuni	0,18	340
Patate di primizia	0,24	467
Peperoni p.a.	0,48	929
Peperoni serra	0,82	1.586
Peperoni quadrato d'Asti e simili	0,76	1.476

Ortaggi (euro per chilogrammo)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Pomodori da mensa rosso a grappolo	0,56	1.089
Pomodori da mensa ciliegino	0,97	1.877
Pomodori da mensa p.a.	0,42	804
Pomodori da mensa serra	0,58	1.127
Spinaci	0,50	961
Zucchine p.a.	0,44	861
Zucchine serra	0,81	1.572
Fagioli	0,84	1.633
Piselli	0,69	1.333

Ortaggi da industria (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Pomodoro da concentrato	8,06	15.600
Pomodoro da pelato (S. Marzano)	9,61	18.600
Pomodoro da pelato altre varietà	9,61	18.600
Fagioli da industria	46,48	90.000
Piselli da industria	23,40	45.300
Fagiolino da industria	23,76	46.000

Risone (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Balilla-originario	27,74	53.718
Lido, Rosa M. e sim.	28,70	55.562
Europa, Loto e sim.	29,07	56.290
Roma	34,12	66.067
Arborio	36,94	71.531
Lungo b (ind.pa.th.)	28,22	54.644
Ribe e sim.	28,59	55.367
Carnaroli e sim.	51,85	100.394
Padano, Argo e sim.	35,17	68.092
Vialone Nano e sim.	48,08	93.098
S. Andrea	30,93	59.890

Uva (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Uva da vino Doc-Docg bianca:		
Cartizze	227,24	440.000
Picolit, uve per Bolgheri, Elba	171,46	332.000
Ramandolo, uve per Valdicornia	117,24	227.000
Moscato d'Asti, Trentino Doc Moscato	86,25	167.000
Loazzolo	335,70	650.000
Moscato Oltrepò Pavese	36,32	70.333
Moscato	61,20	118.500
Pinot, Chardonnay, Sauvignon e similari	62,84	121.667
Roero Arneis	66,71	129.167
Franciacorta, Trentino Doc Riesling	111,04	215.000
Cortese di Gavi	96,41	186.667
Cortese dell'alto Monferrato	37,01	71.667
Monferrato bianco	33,57	65.000
Moscato di Scanzo e similari	117,06	226.667
Orvieto, Greghetto, Verdicchio	41,75	80.833
Verduzzo Friulano	42,35	82.000
Trebbiano Toscano e Giallo, Malvasia (uvaggio per Est! Est!! Est!!!, Colli etruschi e similari)	39,16	75.833
Uve per Velletri, Colli Albani e Colli Lanuvini	30,99	60.000
Uve Frascati, Malvasia di Candia aromatica e similari	46,05	89.167

Uva (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Chardonnay e similari bs Trento Doc	101,57	196.667
Riesling	36,98	71.600
Pinot grigio (Trentino)	122,23	236.667
Pinot grigio, Sauvignon (Piacenza, Pordenone e altri)	64,13	124.167
Malvasia Istriana	58,62	113.500
Nosiola	73,08	141.500
Muller Thurgau	82,20	159.167
Tocai italico, Tocai friulano	31,85	61.667
Uve per Prosecco, Verdiso, San Tropè, Montescudaio, Guardistallo	80,05	155.000
Uve per Soave, per Custoza, Ortugo	34,34	66.500
Vernaccia di San Gimignano	90,38	175.000
Uve per Solopaca e similari	25,82	50.000
Falanghina	59,39	115.000
Trebbiano d'Abruzzo, e similari	25,82	50.000
Uva da vino Doc-Docg nera:		
Nebbiolo da Barolo, uve per Doc Bolgheri	269,42	521.667
Nebbiolo da Barbaresco e similari	197,11	381.667
Sangiovese per Brunello e similari	262,10	507.500
Nebbiolo d'Alba e similari (Langhe Nebbiolo, Roero doc ecc.)	126,27	244.487
Uva per Vino Nobile di Montepulciano e similari	214,33	415.000
Uva per Chianti Classico, Val di Cornia, Elba	192,38	372.500
Uva per Chianti	127,39	246.667
Uva per Chianti sotto-zone	154,94	300.000
Uve per Recioto, uve per Amarone e similari	165,27	320.000
Grignolino	65,42	126.667
Brachetto d'Aqui	153,22	296.667
Barbera d'Asti	65,42	126.667
Barbera del Monferrato	49,49	95.833
Piemonte Barbera, Uve per Orviatano	43,90	85.000
Barbera d'Alba	79,19	153.333
Barbera Oltrepò Pavese	46,48	90.000
Barbera	63,95	123.833
Pelaverga per Colline Saluzzesi e similari	66,88	129.500
Bonarda Piemonte	54,23	105.000
Bonarda Oltrepò Pavese	60,68	117.500
Bonarda (Colli Piacentini)	57,67	111.667
Bonarda	59,13	114.500
Lambrusco, Sangiovese	41,90	81.133
Uve per Albugnano	74,89	145.000
Freisa d'Asti e Freisa Monferrato (e similari)	64,56	125.000
Uve per Ruché di Castagnole Monferrato (e similari)	113,62	220.000
Uve per Monferrato rosso e similari	51,65	100.000
Dolcetto d'Alba e similari	71,87	139.167
Schiava Caldaro	63,27	122.500
Montepulciano, Uve per Corbara	49,06	95.000
Merlot, Pinot nero, uve per Montescudaio, Guardistallo	78,33	151.667
Pinot nero colli Piacentini, Schiava Valdadige	48,81	94.500
Pinot nero b.s Trento Doc	110,18	213.333
Teroldego, Marzemino, Lagrein, Cabernet Trentino A.A. e similari	109,32	211.667
Sagrantino e similari	150,63	291.667
Aglianico	53,16	102.939
Primitivo	48,37	93.667
Refosco	83,49	161.667
Uve per Bardolino	52,23	101.133
Uve per Solopaca e similari	37,87	73.333
Uve per Valpolicella, Cabernet	64,39	124.667
Uva da vino IGT bianca:		
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Chardonnay, Sauvignon e similari (Trento)	73,38	142.083

Uva (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Chardonnay, Sauvignon (Veneto)	35,79	69.302
Pinot bianco, Chardonnay, Riesling, Chardonnay, Sauvignon. Traimer aromatico e similari	55,54	107.550
Verduzzo, Malvasia	22,38	43.333
Pinot grigio	66,71	129.167
Prosecco, Verdiso	44,11	85.417
Uva da vino IGT nera:		
Schiava	38,30	74.167
Lambrusco Modena	33,16	64.205
Negroamaro, Malvasia	32,84	63.583
Merlot, Malbecq	34,86	67.500
Cabernet, i. Manzoni, Marzemino e similari	39,16	75.833
Pinot nero	47,34	91.667
Raboso	30,13	58.333
Uva da vino da tavola:		
Bianca	18,68	36.177
Nera	27,07	52.406
Uva per vini da tavola di pregio:		
Bianca	29,78	57.667
Nera	31,68	61.333
Uva di Lancellotta (Emilia)	56,39	109.188

Tabacco (euro per quintale)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Flue cured (resa 16%)	55,26	107.000
Light air cured (resa 10%)	27,37	53.000
Dark air cured (resa 14,5%)	35,12	68.000
Fire cured (resa 18,5%)	61,46	119.000
Fire cured Kentuky da fascia (resa 18,5%)	84,70	164.000
Sun cured (resa 15%)	39,77	77.000

Vivai (euro per astone)	Prezzi massimi 2002 (in euro)	Prezzi massimi 2002 (in lire)
Astoni di piante da frutto	2,58	5.000
Astoni di piante di pioppi	1,81	3.500
Piantine di olivo	3,62	7.000
Vivai di viti:		
Barbatelle innestate standard	1,39	2.700
Barbatelle innestate certificate	1,45	2.800
Talee di viti porta innesto	0,13	250

02A01146

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle relative agevolazioni.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal Comitato tecnico-scientifico aree depresse nella riunione del 16 ottobre 2001 ed in particolare i progetti per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, cosi come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

Ditta: ELASIS - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano D'Arco (Napoli) - (classificata grande impresa).

Progetto: S326-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: ampliamento di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca:

durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 3 gennaio 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal 3 gennaio 2000 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 9 dicembre 1999;

entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 17.570.000.000;

luogo di svolgimento: Pomigliano D'Arco (Napoli);

ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale: L. 10.369.600.000;

numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre;

ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.456.530.000;

intensità di intervento in termini di ESL 0,00% e in termini di ESN 40,00%;

tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Progetto di formazione:

entità delle spese ammissibili: L. 2.700.000.000;

imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca;

ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.025.000.000;

percentuale d'intervento: 75,00%;

durata del progetto: dieci mesi a partire dal 1° dicembre 2000;

ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

DITTA: DIGILAB 2000 S.R.L. - Foligno (Perugia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S428-P.

Titolo del progetto: Progetto di ricerca per un sistema di sviluppo per applicazioni software radio (SWR) basato su dispositivi DSP.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.022.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 1.022.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.022.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 511.000.000 per ricerca industriale e L. 511.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 665.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: due.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 332.800.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,50%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 65,13%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 5 agosto 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del

contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni:

l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa;

la stipula del contratto è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria da parte della richiedente per l'importo dell'agevolazione concessa.

Ditta: SOLVAY CHIMICA ITALIA S.P.A. - Rosignano Marittimo (Livorno) - (classificata grande impresa).

Progetto: S483-P.

Titolo del progetto: La valorizzazione dei sottoprodotti della fabbricazione sodiera e riduzione dell'impatto ambientale.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.996.500.000 di cui:

in zona non eleggibile L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 1.996.500.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.996.500.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.996.500.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.371.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: due.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 685.550.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,68%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 luglio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: EDS ITALIA SOFTWARE S.P.A. - Caserta - (classificata grande impresa).

Progetto: S486-P.

Titolo del progetto: L2E-L RE-Engineering System - Un Sistema per la trasformazione di ambienti Legacy tradizionali in ambienti Legacy avanzati.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.299.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, parafrafo 3, lettera *a)*: L 5.299.000.000;

in zona art. 87, parafrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.299.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.540.000.000 per ricerca industriale e L. 1.759.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.707.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: due.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.853.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 66,70%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,96%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: EUROCHEM S.P.A. - Ardea (Roma) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S517-P.

Titolo del progetto: Biosensori innovativi che impiegano enzimi dotati di particolari proprietà isolati anche da microrganismi termofili.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.530.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 703.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 2.827.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.530.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.530.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.851.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 950.530.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 80,78%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 15 marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BIANCALANI S.P.A. - Prato - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S548-P.

Titolo del progetto: Studio di un processo innovativo e sviluppo-valutazione di un impianto pilota per l'ammorbidimento e l'asciugatura in continuo dei tessuti in corda.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.382.500.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 1.382.500.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.382.500.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 561.400.000 per ricerca industriale e L. 821.100.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 887.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: due.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 443.900.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,15%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,22%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: diciotto mesi a partire dal 19 febbraio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 novembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: TRAFOMEC S.P.A. - Tavernelle di Panicale (Perugia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S560-P.

Titolo del progetto: Studio e sviluppo di innovativi componenti magnetici per applicazioni nei settori della trazione, conversione e distribuzione dell'energia elettrica, con l'ausilio di nuovi software di progettazione e simulazione.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.230.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 5.230.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.230.000.000.

Ripatizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.180.000.000 per ricerca industriale e L. 1.050.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.115.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.038.400.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,98%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,56%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 4 marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SARDAROMI S.P.A. - Pula (Cagliari) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S564-P.

Titolo del progetto: Svolgimento di attività nei settori delle tecnologie di riproduzione, coltivazione e maturazione con trattamento estrattivo, distillato, disidratato, surgelato e tinture madri di piante ad uso alimentare, erboristico e farmaceutico.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.277.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 2.277.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.277.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.630.000.000 per ricerca industriale e L. 647.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, 2, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.520.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 506.730.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 62,90%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 66,76%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° ottobre 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: EASY ICT S.R.L. - Gubbio (Perugia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S577-P.

Titolo del progetto: Realizzazione di una piattaforma transazionale che semplifichi e faciliti la comunicazione commerciale per rendere fruibili, attraverso l'uso di tecnologie avanzate, tutti i servizi alle PMI con la massima economicità di gestione.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.330.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 3.330.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.330.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.666.000.000 per ricerca industriale e L. 664.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 2.509.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 836.530.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,02%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,36%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 19 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

La stipula del contratto è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria per l'importo dell'agevolazione concessa.

Ditta: STAMPAL S.P.A. - Borgaro Torinese (Torino) - (classificata grande impresa).

Progetto: S583-P.

Titolo del progetto: Studio, sperimentazione e sviluppo del nuovo processo denominato Nwe rheocasting.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.472.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 5.472.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 5.472.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.911.000.000 per ricerca industriale e L. 2.561.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.451.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.150.630.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 58,30%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 63,08%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentatre mesi a partire dal 21 marzo 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 20 dicembre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: BRAHMA S.P.A. - Legnago (Verona) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S584-P.

Titolo del progetto: Progettazione di dispositivo di accensione, controllo fiamma e termoregolazione a microprocessore con possibilità di interfaccia remota, comprevisa di termostato ambiente.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.270.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 1.270.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.270.000.000.

Ripartizione delle spese fra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.020.000.000 per ricerca industriale e L. 250.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 910.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: due.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 455.450.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,08%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 71,73%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESE vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: sedici mesi a partire dal 1° maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: ELASIS - SOC. CONSORTILE PER AZIONI - SISTEMA RICERCA FIAT NEL MEZZOGIORNO S.C.P.A. - Pomigliano d'Arco (Napoli) - (classificata grande impresa).

Progetto: S596-P.

Titolo del progetto: Progettazione integrata dei sistemi di controllo elettronico dell'autoveicolo.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 12.451.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *a)*: L. 11.101.000.000;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 300.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 1.050.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 12.451.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 7.000.000.000 per ricerca industriale e L. 5.451.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 2, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 7.986.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.662.270.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,09%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,15%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentatre mesi a partire dall'8 aprile 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: C.R.F. S.C.P.A. - CENTRO RICERCHE FIAT - Torino - (classificata grande impresa).

Progetto: S601-P.

Titolo del progetto: Serbatoi innovativi per CNG (Gas naturale compresso) realizzati tramite strutture metalliche saldate.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.772.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *e)*: 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 6.772.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 6.772.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.348.000.000 per ricerca industriale e L. 3.424.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.898.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.299.430.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,36%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,57%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° giugno 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'11 gennaio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: SIMEM S.R.L. - SOCIETÀ ITALIANA MACCHINE EDILI MINERBE - Minerbe (Verona) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S622-P.

Titolo del progetto: Nuovi processi produttivi ed impianti per la fabbricazione di blocchi e manufatti bioedili con caratteristiche migliorate.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 6.077.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *e)*: 0;

in zona art. 87, paragrafo 3, lettera *c)*: L. 0;

in zona obiettivo 2: L. 6.077.000.000;

in zona Phasing Out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 6.077.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.278.000.000 per ricerca industriale e L. 3.799.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.638.100.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: tre.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.212.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 59,37%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,87%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 15 maggio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 12 febbraio 2001.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 48.909.100.000 (Euro 25.259.442,12), di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 P.G.02 esercizio 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A01242

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Legge n. 388/2000, art. 141, comma 4 (programmi stralcio). Modifiche alle delibere n. 23/2001 e n. 52/2001. (Deliberazione n. 93/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la direttiva CEE n. 91/271 che fissa, tra l'altro, gli obblighi e le connesse scadenze temporali per la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue urbane;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive integrazioni e modificazioni, ed in particolare l'art. 11, comma 3, concernente la predisposizione, da parte di comuni e province, sulla base degli indirizzi fissati dalle regioni e previa ricognizione delle opere esistenti, di un programma degli interventi necessari ad un uso efficiente delle risorse idriche, corredato dal piano finanziario e dal connesso modello gestionale organizzativo;

Visti gli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, che recepiscono gli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione;

Visto l'art. 3, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 152/1999, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi qualora l'inattività delle regioni e degli enti locali comporti l'inadempienza agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio alla salute o all'ambiente o inottemperanza agli obblighi di informazione;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) e, in particolare, l'art. 141, comma 4, che, in adempimento agli obblighi comunitari in materia di fognatura, collettamento e depurazione, demanda alle autorità d'ambito, ovvero, se queste non siano ancora operative, alle province, la predisposizione, entro novanta giorni, e l'attuazione di un programma di interventi urgenti a stralcio e con gli stessi effetti di quello previsto dall'art. 11, comma 3, della legge n. 36/1994, prevedendo altresì, in caso di inerzia delle predette

autorità e province, l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dei presidenti delle giunte regionali su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 23 (*Gazzetta Ufficiale* n. 71/2001) concernente indirizzi per l'utilizzo delle risorse destinate ai programmi stralcio di cui all'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000;

Visto, in particolare, il punto 3 della suddetta delibera n. 23/2001 che detta precisi adempimenti in materia di programmi stralcio la cui attuazione sia subordinata al reperimento di ulteriori risorse rispetto a quelle già disponibili;

Vista la propria delibera 4 aprile 2001, n. 52 (*Gazzetta Ufficiale* n. 165/2001) concernente direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2001;

Visto, in particolare, il punto 2.3 della predetta delibera n. 52/2001, che detta le modalità per la determinazione e fissa i termini di decorrenza degli incrementi tariffari destinabili al finanziamento dei programmi stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione di interventi inseriti nel programma stesso;

Considerato che, sulla base dei primi dati raccolti dal Ministero dell'ambiente, non risulta alla data odierna del tutto definita la fase di predisposizione dei programmi stralcio, in particolare per quanto concerne l'esaustività del piano finanziario con riguardo alle fonti di copertura pubbliche o private necessarie alla realizzazione degli interventi urgenti programmati;

Ritenuto che l'attuazione dei programmi stralcio e, in particolare, delle opere prioritarie ai fini degli adempimenti comunitari, non possa essere avviata in assenza di piani finanziari completi, indicanti specificamente le fonti di copertura già disponibili (accantonamenti, ecc...), quelle comunque certe (proventi da tariffa, mutui Cassa depositi e prestiti, leggi di settore, leggi specifiche per le aree depresse, ecc...) o attivabili attraverso procedure già definite (project financing, ecc...);

Tenuto conto che la mancata tempestiva attuazione dei piani stralcio, comportando l'inottemperanza agli obblighi comunitari nonché a quelli nazionali di cui alla normativa sopra richiamata, autorizza l'esercizio dei poteri sostitutivi;

Considerata l'opportunità di semplificare le procedure previste dal punto 7 della delibera n. 23/2001 in materia di autocertificazione sulle quote di tariffa accantonate, attuando nel contempo specifiche forme di controllo a campione;

Delibera:

1. Il punto 2.3 della delibera n. 52/2001 è così sostituito:

«2.3. Programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000.

Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all'art. 141 della legge n. 388/2000 è previsto, nell'arco del quinquennio 2001-2005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%.

In ogni anno del quinquennio l'aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%.

Tali incrementi si applicano sulla quantità d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati tenendo conto, pur nelle more dell'applicazione del metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti dagli articoli 13 e 14 della legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso.

L'aumento finalizzato all'attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi.

L'aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia. Qualora venga posto in essere, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'esercizio dei poteri sostitutivi del presidente della giunta regionale per la predisposizione e l'attuazione dei programmi stralcio, l'eventuale aumento tariffario, individuato nel piano finanziario connesso al programma stralcio, viene determinato entro 90 giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di delega e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2002 e la decorrenza resta stabilita secondo quanto previsto dal successivo punto 3.3.

Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio, dovrà comunque essere favorito al massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione economico-finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al metodo del project financing».

2. Il punto 7 della delibera n. 23/2001 è sostituito dal seguente:

«Questo Comitato potrà disporre controlli a campione, avvalendosi anche della Guardia di finanza, finalizzati alla verifica dei proventi da tariffa che dovevano essere accantonati per investimenti, nonché di quelli che sono stati globalmente accantonati e non utilizzati dai gestori dei servizi di fognatura e depurazione».

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 6

02A01272

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

Modalità di conversione in euro di importi espressi in lire di tariffe e prezzi regolamentati nei servizi di pubblica utilità. (Deliberazione n. 90/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il regolamento CE n. 1103/97 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433, «Delega al Governo per l'introduzione dell'euro;

Visto il regolamento CE n. 974/98 del 3 maggio 1998 relativo all'introduzione dell'euro;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, «Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;

Vista la raccomandazione della Commissione del 23 aprile 1998 (98/287/CE) relativa alla doppia indicazione dei prezzi e di altri importi monetari;

Tenuto conto dei compiti affidati a questo Comitato dal decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Considerato che la Commissione europea e il Consiglio economico e finanziario dei Ministri del 5 giugno 2001 hanno invitato gli Stati membri a sorvegliare le tariffe pubbliche per verificare che gli eventuali aumenti non coincidano con l'entrata in vigore dell'euro;

Ritenuto che l'arrotondamento delle cifre decimali successivo alla conversione in euro di prezzi e tariffe, secondo i criteri e le modalità previste dalle norme sopra richiamate, deve approssimarsi quanto più possibile al valore già espresso in lire;

Ritenuto necessario predisporre una iniziativa tesa ad impedire, nelle more dell'introduzione del nuovo sistema di conto, aumenti ingiustificati di prezzi regolamentati e delle tariffe;

Ritenuto indispensabile uniformare il comportamento delle amministrazioni centrali, delle Authority e degli enti locali nel determinare prezzi e tariffe nella fase di passaggio da lire ad euro;

Considerata l'opportunità di regolamentare i casi in cui il pagamento di prezzi e tariffe nei settori di pubblica utilità, a seguito della mera conversione delle lire in euro, può rappresentare, per l'utente e per l'erogatore, un ostacolo alla velocizzazione e all'efficienza del servizio reso.

Delibera:

1. La ridenominazione in euro degli importi monetari che esprimono i corrispettivi unitari relativi a tariffe e prezzi regolamentati nei settori di pubblica utilità deve avvenire nel rispetto delle regole comunitarie di conversione e arrotondamento di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/1997, come recepiti dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 213/1998.

In particolare per la conversione in euro di corrispettivi in lire relativi ai calcoli intermedi per la definizione dell'importo finale di tariffe e prezzi regolamentati nei settori di pubblica utilità, occorre utilizzare almeno cinque cifre decimali, ferma restando la facoltà di adottarne anche un numero maggiore, per consentire il raggiungimento di un grado di precisione accettabile ed evitare significativi scostamenti percentuali tra gli importi espressi nelle due monete.

L'importo finale deve essere formulato e pagato in centesimi di euro.

2. Per ragioni di semplificazione delle operazioni di esazione dei prezzi e delle tariffe del settore, un arrotondamento successivo alla mera operazione di conversione di cui nel precedente punto 1, può essere effettuato a condizione che sia a favore dell'utente ovvero in modo da conseguire un effetto di neutralità della spesa per la generalità degli utenti del servizio. A tal fine detti arrotondamenti potranno essere in eccesso, se l'unità di riferimento è pari o superiore a cinque, ovvero in difetto, se l'unità di riferimento risultante dall'operazione di conversione è compresa tra zero e quattro. Per unità di riferimento si intendono i decimali, quando il valore in lire è già espresso in migliaia di lire, ovvero i centesimi, quando il controvalore in lire è già indicato in centinaia di lire.

3. Nei casi in cui l'esazione del servizio offerto avviene tramite emissione nel tempo di fatture e conseguenti bollettazioni, non sono ammessi gli arrotondamenti di cui al punto 2 e la differenza tra il valore riscosso e valore accertato deve conteggiarsi nella successiva fatturazione.

Per la rappresentazione in fattura o bolletta dei risultati dei calcoli intermedi nonché dei corrispettivi singolarmente considerati (canone mensile, quota fissa, componente fiscale), si fa riferimento ad un valore arrotondato almeno alla seconda cifra decimale. L'importo finale è il risultato della somma degli importi intermedi come sopra richiamati.

4. Al fine di rendere trasparente il processo di sostituzione dei valori espressi in lire di prezzi e tariffe, è necessario evitare aumenti tariffari disposti in concomitanza con le operazioni di conversione. Laddove una norma esistente nell'ordinamento nazionale preveda un aumento da effettuarsi con l'inizio dell'anno, e che pertanto coincide con l'introduzione dell'euro, è ammesso di procedere comunque ai predetti aumenti in occasione della ridefinizione in euro degli importi

tariffari. In tal caso occorre comunicare alle competenti autorità, secondo le modalità proprie di ogni settore, che si tratta di aumenti non imputabili o connessi all'introduzione dell'euro. A tal fine è opportuno indicare la percentuale di aumento sull'importo in euro risultante dalla conversione dell'originario importo in lire, evidenziando le distinte operazioni nei prospetti di calcolo.

Di tali operazioni dovrà essere data trasparente e chiara informazione all'utenza.

Raccomanda

alle Authority e agli enti locali di adottare, nella regolazione dei servizi e nella definizione delle relative tariffe e prezzi regolamentati, disposizioni in conformità con quanto indicato nei precedenti punti della presente delibera circa i criteri e le modalità da applicare per l'arrotondamento finale nel processo di conversione da lire ad euro.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2002
Ufficio di controllo atti sui Ministeri economico-finanziari, registro 1 Economia e finanze, foglio n. 4

02A01270

DELIBERAZIONE 15 novembre 2001.

FSN 2000 - Ripartizione tra le regioni della somma di 17,5 miliardi di lire per l'erogazione di farmaci di classe C, a favore dei titolari di pensione diretta di guerra. (Deliberazione n. 94/01).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che ha introdotto nuovi criteri di riparto del Fondo sanitario nazionale (FSN);

Visto l'art. 1, comma 143, della predetta legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso delle regioni Sicilia e Sardegna al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'assegnazione annuale alle regioni e province autonome delle quote del FSN di parte corrente;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 19 luglio 2000, n. 203, che prevede che i medicinali classificati nella classe C sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai titolari di pensione di guerra diretta vitalizia;

Vista la propria delibera del 25 maggio 2000, n. 53, concernente la ripartizione della quota di parte corrente del FSN 2000, il cui contenuto costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 0106805 del 29 dicembre 2000, con cui si dispone l'integrazione del FSN 2000 della somma di 17,5 miliardi di lire, in applicazione della citata legge n. 203/2000;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 settembre 2001;

Vista la nota del 7 novembre 2001 con la quale il Ministro della salute propone di utilizzare, quale parametro di riferimento per il riparto tra le regioni dell'importo in argomento, il numero di pensioni dirette erogate in ciascuna di esse, secondo le indicazioni fornite dall'annuario ISTAT;

Delibera:

A valere sul FSN 2000 — parte corrente — per l'erogazione di farmaci di classe C a favore dei titolari di pensioni di guerra diretta, è ripartita tra le regioni la somma di 17,5 miliardi di lire (Euro 9.037.995,73), come evidenziato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 15 novembre 2001

Il Presidente delegato: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 2

ALLEGATO

RIPARTO FSN 2000 - QUOTA PER EROGAZIONE FARMACI DI CLASSE C - A FAVORE DEI TITOLARI DI PENSIONE DI GUERRA

Regioni	Numero di titolari di pensioni di guerra	Quota da assegnare *ex lege* n. 203/2000 (£)
Piemonte	6.621	944.030.000
Valle D'Aosta		
Lombardia	11.737	1.673.478.000
Bolzano		
Trento		
Veneto	9.821	1.400.292.000
Friuli		
Liguria	5.519	786.907.000
Emilia-Romagna	12.336	1.758.884.000
Toscana	10.679	1.522.627.000
Umbria	4.853	691.948.000
Marche	6.220	886.856.000
Lazio	20.010	2.853.054.000
Abruzzo	4.532	646.179.000
Molise	1.121	159.834.000
Campania	10.665	1.520.631.000
Puglia	5.252	748.837.000
Basilicata	1.062	151.421.000
Calabria	4.977	709.628.000
Sicilia	5.578	795.248.000
Sardegna	1.754	250.146.000
TOTALE	122.737	17.500.000.000

Controvalore in euro 9.037.995,73

02A01268

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 31 dicembre 2001, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative in relazione alla chiusura degli uffici postali e bancari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Pavia in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01126

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 31 dicembre 2001, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative in relazione alla chiusura degli uffici postali e bancari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01127

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 31 dicembre 2001, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative in relazione alla chiusura degli uffici postali e bancari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Sondrio in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01128

DECRETO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 31 dicembre 2001, per ragioni di sicurezza del personale e di coperture assicurative in relazione alla chiusura degli uffici postali e bancari;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Lecco in data 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 gennaio 2002

Il direttore regionale: ORSI

02A01129

PROVVEDIMENTO 29 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1/7998/UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia nel giorno 24 dicembre 2001 nell'orario pomeridiano e per l'intera giornata del 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalle note prot. n. 89/7/2001 e 89-*bis*/7/2001 in data 12 dicembre 2001, con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Pistoia nel giorno 24 dicembre per l'orario pomeridano e per l'intera giornata del 31 dicembre 2001, chiuso al pubblico per ragioni di sicurezza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 29 gennaio 2002

p. *Il direttore regionale f.f.:* LUCCI

02A01324

PROVVEDIMENTO 30 maggio 2001.

Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione per l'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia dalla Bipop-Carire S.p.a. alla Riscoservice S.p.a.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È autorizzato il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia dalla Bipop-Carire S.p.a. alla Riscoservice S.p.a., a decorrere dal 1° giugno 2001.

2. La Riscoservice S.p.a. è tenuta, entro trenta giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, alla voltura a proprio nome della cauzione in essere prestata dalla Bipop-Carire S.p.a., a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza pervenuta dalla Bipop-Carire S.p.a., volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione attualmente gestito nell'ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a decorrere dal 1° giugno 2001.

La Riscoservice S.p.a. è una società per azioni costituita in data 30 aprile 2001 avente per oggetto sociale lo svolgimento in concessione del servizio di riscossione tributi, e tutti i compiti complementari e connessi con un capitale sociale pari ad euro 2.600.000, suddiviso in n. 5.000 azioni del valore nominale di euro 520, sottoscritte al 99,8% dalla Bipop-Carire S.p.a. e il restante 0.02% da un soggetto privato.

La Bipop-Carire S.p.a., nella sua qualità di capogruppo, si è costituita fideiussore solidale della Riscoservice S.p.a., al fine di garantire l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto di concessione nei confronti di tutti gli enti creditori, senza eccezione alcuna, impegnandosi a pagare senza limitazione alcuna gli importi di cui risultasse debitrice la predetta Riscoservice S.p.a., in osservanza di quanto prescritto dall'art. 57, comma 2, secondo capoverso.

Con il presente provvedimento si dispone, pertanto, l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione, per la residua durata, dalla Bipop-Carire S.p.a. alla Riscoservice S.p.a.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative al trasferimento della titolarità della concessione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 2).

Roma, 30 maggio 2001

Il direttore: ROMANO

02A01213

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2001.

Autorizzazione al trasferimento della titolarità dei rapporti concessori del Servizio nazionale di riscossione mediante ruolo per gli ambiti territoriali delle province di Firenze e Massa Carrara dalla Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. alla Centro riscossione tributi - CERIT S.p.a.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto concessorio.*

È autorizzato il trasferimento della titolarità dei rapporti concessori del servizio di riscossione mediante ruolo per gli ambiti territoriali delle province di Firenze e Massa Carrara dalla Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. alla Centro riscossione e tributi - CERIT S.p.a.

2. *Efficacia del trasferimento.*

Il trasferimento della titolarità avrà efficacia dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni con preavviso di almeno quindici giorni mediante raccomandata a.r. e che la Centro riscossione tributi - CERIT S.p.a. provveda alla voltura a proprio nome della cauzione in essere prestata dalla Cassa di risparmio di Firenze S.p.a., a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza pervenuta dalla Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità dei rapporti di concessione in atto

negli ambiti territoriali delle province di Firenze e Massa Carrara, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La costituzione della Centro riscossione tributi - CERIT S.p.a. (di seguito CERIT S.p.a.) è stata autorizzata dalla Banca d'Italia in data 24 ottobre 2000 e si inserisce nell'ambito del progetto di ristrutturazione del Gruppo Bancario Cassa di risparmio di Firenze e in particolare di un progetto di complessiva riorganizzazione dell'attività di riscossione del Gruppo tendente al passaggio del servizio di riscossione tributi da una gestione in forma diretta da parte della banca ad una gestione in forma societaria.

La CERIT S.p.a. è una società per azioni costituita in data 21 giugno 2001 avente per oggetto sociale la gestione in concessione del servizio di riscossione tributi, nonché tutti i compiti ad esso complementari e connessi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il capitale sociale della CERIT S.p.a., interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 3.000.000, suddiviso in n . 3000 azioni del valore nominale di euro 1.000 detenute al 100% dalla Cassa di risparmio di Firenze S.p.a., società capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di risparmio di Firenze e risulta pertanto conforme ai requisiti previsti dagli articoli 2, comma 2 e 57, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1999.

Gli esponenti aziendali, come da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 allegate all'istanza prodotta, possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 2, comma 3 del citato decreto.

La CERIT S.p.a. possiede, quindi, i requisiti normativamente previsti per il trasferimento della titolarità della concessione.

Con il trasferimento in capo a CERIT S.p.a. delle concessioni gestite attualmente dalla Cassa di risparimo di Firenze S.p.a. permaangono le condizioni idonee a garantire lo svolgimento del servizio affidato in concessione poiché alla CERIT S.p.a. viene conferito il ramo d'azienda riscossione tributi da parte della Cassa di Risparmio di Firenze S.p.a.

Il trasferimento della titolarità delle concessioni in argomento non comporta mutamenti negli equilibri sociali nè modifica le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affidati in concessione e la fattispecie delineata è pienamente riconducibile all'ipotesi disciplinata dalla normativa di riferimento.

Con il presente provvedimento si dispone, pertanto, l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione, per la durata residua, dalla Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. alla CERIT S.p.a.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative al trasferimento della titolarità della concessione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 2 e 3).

Disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2).

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore: ROMANO

02A01212

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2001.

Autorizzazione alla fusione per incorporazione della S.E.T. Servizio Esazione Tributi S.p.a. (S.E.T. S.p.a.) nella G.E.T. Gestione Esattorie e Tesorerie S.p.a. (G.E.T. S.p.a.) e al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione per l'ambito territoriale della provincia di Pisa dalla S.E.T. S.p.a. alla G.E.T. S.p.a.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Autorizzazione alla fusione per incorporazione della S.E.T. Servizio Esazione Tributi S.p.a. nella (G.E.T. Gestione Esattorie e Tesorerie S.p.A. e contestuale trasferimento della titolarità della concessione per l'ambito territoriale della provincia di Pisa.*

È autorizzata la fusione per incorporazione della S.E.T. Servizio Esazione Tributi S.p.a., concessionaria del Servizio nazionale di riscossione mediante ruolo per la provincia di Pisa, nella G.E.T. Gestione Esattorie e Tesorerie S.p.a., concessionaria del Servizio nazionale di riscossione mediante ruolo per le province di Arezzo e Pistoia.

Conseguentemente è autorizzato il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo per l'ambito territoriale della provincia di Pisa dalla S.E.T. Servizio Esazione Tributi S.p.a. alla G.E.T. Gestione Esattorie e Tesorerie S.p.a.

2. Efficacia del trasferimento.

Il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione avrà efficacia dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle Entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni con preavviso di almeno quindici giorni mediante raccomandata a.r. e che la G.E.T. Gestione Esattorie e Tesorerie S.p.a. provveda alla voltura a proprio nome della cauzione in essere prestata dalla S.E.T. Servizio Esazione Tributi S.p.a., a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza pervenuta da parte della S.E.T. Servizio Esazione Tributi S.p.a. (S.E.T.), concessionaria del servizio nazionale di riscossione mediante ruolo per la provincia di Pisa, e della G.E.T. Gestione Esattorie e Tesorerie S.p.a. (G.E.T.), concessionaria del Servizio nazionale di riscossione mediante ruolo per le province di Arezzo e Pistoia, al fine di autorizzare l'operazione di fusione per incorporazione della S.E.T. nella G.E.T. ed il successivo passaggio della titolarità del rapporto di concessione dalla S.E.T. alla G.E.T, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4 e 57, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio S.p.a., società capogruppo del Gruppo Bancario Etruria, detiene il 100% del capitale sociale delle predette società concessionarie.

La fusione per incorporazione della S.E.T. nella G.E.T. rappresenta l'atto finale di un progetto aziendale volto all'accentramento delle attività di riscossione all'interno del Gruppo Etruria e consente una razionalizzazione delle strutture societarie.

Inoltre il trasferimento della titolarità della concessione in argomento non comporta mutamenti nella proprietà azionaria e negli equilibri sociali né modifica le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affidati in concessione e la fattispecie delineata è pienamente riconducibile all'ipotesi disciplinata dalla normativa di riferimento.

Con il trasferimento in capo a G.E.T. della concessione gestita attualmente dalla S.E.T permangono le condizioni idonee a garantire lo svolgimento del servizio affidato in concessione.

Tutto ciò considerato, con il presente provvedimento si dispone l'autorizzazione alla fusione delle società concessionarie suddette ed il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione dalla S.E.T. alla G.E.T..

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

disposizioni relative al trasferimento azionario e alle fusioni delle aziende concessionarie: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2, comma 4);

disposizioni relative al trasferimento della titolarità dei rapporti concessori: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 2).

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore: ROMANO

02A01216

PROVVEDIMENTO 27 novembre 2001.

Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione per l'ambito territoriale della provincia di Bolzano dalla Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a. alla Alto Adige Riscossioni S.p.a. - Sudtiroler Einzugsdienste A.G.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto concessorio.*

È autorizzato il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del servizio di riscossione mediante ruolo per l'ambito territoriale della provincia di Bolzano dalla Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a. alla Alto Adige Riscossioni S.p.a. - Sudtiroler Einzugsdienste A.G.

2. *Efficacia del trasferimento.*

Il trasferimento della titolarità avrà efficacia dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni con preavviso di almeno quindici giorni mediante raccomandata a.r. e che la Alto Adige Riscossioni S.p.a. - Sudtiroler Einzugsdienste A.G. provveda alla voltura a proprio nome della cauzione in essere prestata dalla Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a., a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza pervenuta dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione attualmente gestito nell'ambito territoriale della provincia di Bolzano, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La costituzione della Alto Adige Riscossioni S.p.a. - Sudtiroler Einzugsdienste A.G. (di seguito Alto Adige Riscossioni S.p.a.) è stata autorizzata dalla Banca d'Italia in data 25 gennaio 2001 e si inserisce nell'ambito del progetto di ristrutturazione del Gruppo Bancario Cassa di risparmio di Bolzano e in particolare di un progetto di complessiva riorganizzazione dell'attività di riscossione del Gruppo tendente al passaggio del servizio di riscossione tributi da una gestione in forma diretta da parte della banca ad una gestione in forma societaria.

La Alto Adige Riscossioni S.p.a. è una società per azioni costituita in data 27 luglio 2001 avente per oggetto sociale lo svolgimento in concessione del servi-

zio di riscossione tributi, nonché tutti i compiti ad esso complementari e connessi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il capitale sociale della Alto Adige Riscossioni S.p.a., interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 3.100.000, suddiviso in n. 3.100 azioni del valore nominale di euro 1.000 detenute al 100% dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a., società capogruppo del Gruppo Bancario Cassa di Risparmio di Bolzano e risulta pertanto conforme ai requisiti previsti dagli articoli 2, comma 2 e 57, comma 3 del decreto legislativo n. 112/1999.

Gli esponenti aziendali, come da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 allegate all'istanza prodotta, possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 2, comma 3 del citato decreto.

La Alto Adige Riscossioni S.p.a. possiede, quindi, i requisiti normativamente previsti per il trasferimento della titolarità della concessione.

Con il trasferimento in capo a Alto Adige Riscossioni S.p.a. della concessione gestita attualmente dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. permangono le condizioni idonee a garantire lo svolgimento del servizio affidato in concessione poiché alla Alto Adige Riscossioni S.p.a. viene conferito il ramo d'azienda riscossione tributi da parte della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a.

Il trasferimento della titolarità della concessione in argomento non comporta mutamenti negli equilibri sociali né modifica le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affidati in concessione e la fattispecie delineata è pienamente riconducibile all'ipotesi disciplinata dalla normativa di riferimento.

Con il presente provvedimento si dispone, pertanto, l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione, per la durata residua, dalla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. alla Alto Adige Riscossioni S.p.a.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate).

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Disposizioni relative al trasferimento della titolarità della concessione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 2).

Disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione:

decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2).

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore: ROMANO

02A01214

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2001.

Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del Servizio nazionale di riscossione dei tributi mediante ruolo per l'ambito territoriale della provincia di Lucca dalla Cassa di risparmio di Lucca S.p.a.. alla Bipielle Riscossioni S.p.a.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto concessorio.*

È autorizzato il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del servizio nazionale di riscossione dei tributi mediante ruolo per l'ambito territoriale della provincia di Lucca dalla Cassa di risparmio di Lucca S.p.a. alla Bipielle Riscossioni S.p.a.

2. *Efficacia del trasferimento.*

Il trasferimento della titolarità avrà efficacia dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale rapporti con enti esterni con preavviso di almeno 15 giorni mediante raccomandata a.r. e che la Bipielle Riscossioni S.p.a. provveda entro trenta giorni dalla data di efficacia del trasferimento alla voltura a proprio nome della cauzione in essere prestata dalla Cassa di risparmio di Lucca S.p.a., a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito di istanza congiunta pervenuta dalla Banca Popolare di Lodi S.p.a.., dalla Bipielle Riscossioni S.p.a. e dalla Cassa di risparmio di Lucca S.p.a. volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione attualmente gestito in forma diretta dalla Cassa di risparmio di Lucca S.p.a. nell'ambito territoriale della provincia di Lucca, ai sensi dell'art. 57, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La Banca Popolare di Lodi S.p.a. è la società capogruppo del Gruppo Bancario Bipielle e controlla la Cassa di risparmio di Lucca S.p.a. realizzando in tal modo i presupposti per l'applicazione degli articoli 2 e 57 del decreto legislativo n. 112/1999.

In data 24 ottobre 2001, la Banca d'Italia ha autorizzato il progetto di ristrutturazione del Gruppo Bancario Bipielle che prevede, in particolare, nell'ambito del progetto di complessiva riorganizzazione dell'attività di riscossione del Gruppo Bancario Bipielle il passaggio del servizio di riscossione tributi da una gestione in forma diretta da parte di una banca del gruppo ad una

gestione in forma societaria per meglio rispondere in termini di efficienza, efficacia ed economicità alle finalità e alle principali innovazioni introdotte con la Riforma della riscossione.

A tal fine è stato previsto l'accentramento delle attività del gruppo relative alla riscossione dei tributi e alla gestione delle tesorerie degli enti pubblici nella Bipielle Riscossioni S.p.a.

La Bipielle Riscossioni S.p.a. (società nata dalla trasformazione della «E.S.A. Euroservizi Assicurativi S.r.l.» con effetto dal 13 luglio 2001) è una società per azioni facente parte del Gruppo Bancario Bipielle ed avente per oggetto sociale la gestione in concessione del servizio di riscossione tributi, anche in forma coattiva, nonché tutti i compiti ad esso complementari e connessi previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Il capitale sociale è pari ad euro 2.582.285, suddiviso in n 2.582.285 azioni del valore nominale di euro 1, il cui importo è stato interamente sottoscritto e versato dall'azionista unico Banca Popolare di Lodi S.p.a.

Gli esponenti aziendali, come da dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 allegate all'istanza prodotta, possiedono i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 2, comma 3 del citato decreto.

La Bipielle Riscossioni S.p.a.. possiede, quindi, i requisiti normativamente previsti per il trasferimento della titolarità della concessione.

Con il trasferimento in capo a Bipielle Riscossioni S.p.a. della concessione gestita attualmente dalla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a. permangono le condizioni idonee a garantire lo svolgimento del servizio affidato in concessione poiché alla Bipielle Riscossioni S.p.a. viene conferito il ramo d'azienda «Riscossione Tributi» da parte della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a.

Quindi il trasferimento della titolarità della concessione in argomento non comporta mutamenti negli equilibri sociali né modifica le condizioni di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi affidati in concessione e la fattispecie delineata è pienamente riconducibile all'ipotesi disciplinata dalla normativa di riferimento.

Con il presente provvedimento si dispone, pertanto, l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione, per la durata residua, dalla Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a. alla Bipielle Riscossioni S.p.a.

Riferimenti normativi dell'atto.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto:

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1);

Disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2, comma 2 e 3);

Disposizioni relative al trasferimento della titolarità della concessione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 2 e 3)

Roma, 18 dicembre 2001

Il direttore: ROMANO

02A01215

PROVVEDIMENTO 14 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini il giorno 31 dicembre 2001, così come autorizzati dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni.

Il presente provvedimento si rende necessario a causa delle formalità di chiusura della contabilità di fine anno e dalla chiusura degli sportelli degli uffici postali e bancari, dovuta all'introduzione della moneta unica, non potendo di conseguenza, versare la liquidità riscossa nel giorno, correndo i rischi conseguenti.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772 /UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Bologna, 14 gennaio 2002

Il direttore regionale: ROSSI

02A01139

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 31 dicembre 2001, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ancona.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 31 dicembre 2001 per l'assenza di coperture assicurative, riguardanti gli eventuali furti che si sarebbero potuti verificare nei locali dell'ufficio e nelle casseforti, nonché per ragioni di sicurezza del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 gennaio 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A01134

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 31 dicembre 2001, l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Macerata.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel giorno 31 dicembre 2001 per l'assenza di coperture assicurative, riguardanti gli eventuali furti che si sarebbero potuti verificare nei locali dell'ufficio e nelle casseforti, nonché per ragioni di sicurezza del personale.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28, e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 gennaio 2002

Il direttore regionale: DE MUTIIS

02A01135

DECRETO 18 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino in data 31 dicembre 2001, come da nota del 15 gennaio 2002, prot. 59-61.64/2001 della Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 31 dicembre 2001, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Avellino, non ha aperto gli sportelli al pubblico; pertanto la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha preso atto della mancata chiusura degli sportelli e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con nota prot. 59-61.64/2001 del 15 gennaio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 gennaio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A01140

DECRETO 18 gennaio 2002.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta in data 31 dicembre 2001, come da nota del 15 gennaio 2002, prot. 59-61.64/2001 della Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 31 dicembre 2001, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Caserta, non ha aperto gli sportelli al pubblico; pertanto la Procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha preso atto della mancata chiusura degli sportelli e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con nota prot. 59-61.64/2001 del 15 gennaio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 gennaio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A01142

DECRETO 18 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

l'accertato mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli in data 31 dicembre 2001, come da nota del 15 gennaio 2002, prot. 59-61.64/2001 della procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 31 dicembre 2001, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli, non ha aperto gli sportelli al pubblico; pertanto la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Napoli ha preso atto della mancata chiusura degli sportelli e ne ha dato comunicazione a questa direzione regionale con nota prot. 59-61.64/2001 del 15 gennaio 2002.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 18 gennaio 2002

Il direttore regionale: ABATINO

02A01141

PROVVEDIMENTO 21 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali ACI di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta:

Il mancato funzionamento:

dell'ufficio provinciale ACI di L'Aquila nel giorno 31 dicembre 2001;

dell'ufficio provinciale ACI di Chieti nel giorno 31 dicembre 2001;

dell'ufficio provinciale ACI di Pescara nel giorno 31 dicembre 2001;

dell'ufficio provinciale ACI di Teramo nel giorno 31 dicembre 2001.

Motivazioni.

Gli uffici provinciali A.C.I. di L'Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, hanno comunicato la chiusura al pubblico per motivi di sicurezza nella giornata del 31 dicembre 2001 in relazione alla preannunciata chiusura degli uffici postali e bancari ed alla conseguente impossibilità di versare l'ingente quantitativo di denaro liquido presumibilmente incassato nella predetta giornata.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 21 gennaio 2002

Il direttore regionale: SIMEONE

02A01117

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 16 gennaio 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Direzione compartimentale per la Lombardia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal Comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e i poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'Amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto l'ordine di servizio n. 27 del 14 dicembre 2001 con la quale la Direzione compartimentale per la Lombardia organizzava le operazioni di trasloco della propria sede dalla via Ugo Bassi n. 4/b, a quella di via della Moscova n. 2, a decorrere dal 7 gennaio 2002;

Considerato che alle operazioni di trasloco è stata interessata anche la sede periferica del servizio ispettivo che come disposto al paragrafo 2), comma 2.1, lettera *f)*, della disposizione organizzativa n. 1, protocollo n. UDA/142 del 24 gennaio 2001 sebbene confluita nel servizio ispettivo centrale, utilizza le strutture della Direzione compartimentale;

Accertato che il mancato funzionamento della direzione compartimentale per la Lombardia è stato causato dalle operazioni di trasloco dalla sede di via Ugo Bassi n. 4/b, alla sede di via della Moscova n. 2, e che è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del Garante del contribuente che con nota protocollo n. 74 in data 14 gennaio 2002, ha confermato la suddetta circostanza;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento della Direzione compartimentale per la Lombardia dal 7 gennaio 2002 al 12 gennaio 2002.

Gli effetti della presente disposizione devono intendersi estesi anche alla sede periferica del servizio ispettivo che è stata coinvolta nel predetto trasloco.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 16 gennaio 2002

Il direttore compartimentale: ETTORRE

02A01133

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 18 gennaio 2002, n. **764037.**

Ratifica della Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche fatta a Parigi del 13 gennaio 1993 - Chiarimenti in materia di importazione, esportazione o comunque trasferimento dei composti chimici elencati nella tabella 2(B) e nella tabella 3 - Dichiarazioni consuntive anno 2001.

Ai Ministeri

Alle camere di commercio

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alle associazioni di categoria

A tutte le imprese interessate

Sono giunti a questa Direzione generale alcuni quesiti in ordine agli adempimenti in materia di importazione, esportazione o comunque trasferimento dei composti chimici elencati nella tabella 2(B) e nella tabella 3 dell'annesso della Convenzione di Parigi del 13 gennaio 1993 ratificata con la legge del 18 novembre 1995, n. 496, così come modificata dalla successiva legge del 4 aprile 1997, n. 3.

Il Ministero delle attività produttive, avvalendosi della facoltà esposta dal comma 2 dell'art. 4 della legge n. 93/1997, ha modificato, con il decreto ministeriale del 16 agosto 2001, la soglia di dichiarabilità delle miscele contenenti composti appartenenti alla tabella 2(B) ed alla tabella 3 esentando dall'obbligo di dichiarazione i soggetti che trattino tali miscele con una quantità di dette sostanze in percentuale inferiore al 30 per cento (in precedenza la legge n. 93/1997 prevedeva una soglia del 15%).

Tale disposizione, anche sulla scorta di quanto in discussione presso il segretariato della Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPAC) a l'Aia in materia di armonizzazione delle dichiarazioni dei flussi di sostanze chimiche tra Stati parte, deve intendersi nel senso che non sono tenuti all'obbligo di dichiarazione quei soggetti che importino, esportino o comunque trasferiscano miscele di sostanze chimiche nelle quali il singolo composto, appartenente alla tabella 2(B) o alla tabella 3, sia presente in quantità inferiore al 30% in peso.

Con l'occasione si ricorda che tutti i soggetti interessati dalla legge n. 496/1995 devono presentare la dichiarazione consuntiva per l'anno 2001 entro e non oltre sessanta giorni dall'inizio dell'anno successivo a quello oggetto di dichiarazione (nel caso specifico il 1° marzo 2002).

Le dichiarazioni dovranno essere trasmesse a questa amministrazione in unica copia, complete in ogni loro parte e firmate in tutte le pagine dal legale rappresentante dell'azienda, entro e non oltre il termine previsto mediante: raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Ministero delle attività produttive - D.G.S.P.C. - Ufficio armi chimiche, via Molise n. 19 - 00187 Roma, o, in alternativa, mediante fax al numero: 06/47887850.

In caso di invio a mezzo fax l'impresa è tenuta a custodire l'originale con gli estremi della spedizione.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione delle dichiarazioni si fa riferimento, per quanto non in contrasto con quanto illustrato in precedenza, alla modulistica ed alle linee guida contenute nelle circolari del 4 aprile 1997, n. 37877, del 30 luglio 1997 n. 358420, del 22 gennaio 1998, n. 775036, del 2 febbraio 1999, n. 775043.

La documentazione completa riguardante la legge n. 496/1995 è disponibile sul sito Internet all'indirizzo: http://www.minindustria.it/ voce: «indice degli argomenti»; titolo «Armi chimiche - legge n. 496».

Roma, 18 gennaio 2002

Il direttore generale: VISCONTI

02A01211

CIRCOLARE 24 gennaio 2002, n. **S/650002.**

Modalità per l'applicazione nel 2002 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: «Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane» e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalità secondo le quali il Ministero delle attività produttive (di seguito: Ministero) concederà i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi multiregionali per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese.

In particolare, la circolare stabilisce le modalità riguardanti l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2002 e la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2001.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi monoregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle sole regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda la gestione dei contributi destinati ai consorzi multiregionali, nonché di quelli destinati ai consorzi monoregionali delle regioni a statuto speciale fino a

quando anche per esse non avverrà il relativo trasferimento di risorse. In relazione a tale evento la presente circolare potrà subire modifiche.

SEZIONE I

Scopo della concessione dei contributi.

1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attività promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Definizione di consorzio multiregionale.

2. Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o più regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano più di 60 imprese associate, il requisito minimo è fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o più regioni diverse da quella in cui hanno sede le restanti imprese.

Destinatari dei contributi.

3. Possono accedere ai contributi i consorzi e le società consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attività promozionale. In attesa del trasferimento delle competenze alle regioni a statuto speciale, i consorzi monoregionali ubicati in tali regioni possono inoltrare domanda al Ministero.

4. Il consorzio deve essere costituito da almeno otto imprese ovvero da non meno di cinque imprese nei casi previsti dall'art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989 (qualora operi nelle regioni dell'obiettivo 1: Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna o in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 1° ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 dell'11 febbraio 1998).

SEZIONE II

Presentazione delle domande.

5. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Div. III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero. La firma sulle domande è apposta dal rappresentante legale ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

SEZIONE III

Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2002.

7. I consorzi che intendono accedere al contributo sulle attività promozionali da realizzare nel 2002, devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il modello *A* allegato ed inviata al Ministero entro e non oltre la data del 15 marzo 2002. Il programma si articola in progetti annuali redatti in schede contenenti gli elementi indicati nel modello *B.*

8. Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione dalla quale risulti l'idoneità del consorzio a chiedere il contributo:

fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda; qualora gli stessi siano stati presentati in passato al Ministero, è sufficiente l'invio di copia delle eventuali modifiche intervenute;

certificato camerale del consorzio, rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero, attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali; tale certificazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto la propria responsabilità;

elenco delle imprese consorziate redatto secondo lo schema sottoindicato:

Denominazione e sede legale consorziate	n. iscrizione Camera di Commercio	Settore di attività (industriale, commerciale artigianale, di servizi)	Regione
....	....	....	....
....	....	....	....
....	....	....	....

9. Le domande, le dichiarazioni e le schede devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del consor-

zio, il quale con la propria firma attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

10. Conformemente al principio dell'annualità del bilancio statale, sono ammessi soltanto i progetti che hanno esecuzione nel 2002. I progetti di durata pluriennale dovranno essere articolati in sotto-progetti annuali per consentire il finanziamento della quota parte di spese corrispondente.

11. Il programma deve riportare il piano finanziario che specifichi le spese da sostenere e la relativa copertura, suddivisa tra contributo atteso dal Ministero, risorse proprie del consorzio ed eventuali risorse di terzi.

12. La presentazione del programma promozionale comporta l'obbligo della sua esecuzione; l'eventuale rinuncia deve essere motivata e comunicata immediatamente al Ministero.

13. Sono ammissibili al contributo le spese strettamente connesse all'esecuzione delle azioni promozionali contenute in ciascun progetto. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di progetti:

a) partecipazione a fiere estere;

b) partecipazione a fiere internazionali in Italia;

c) realizzazione, stampa e distribuzione materiale pubblicitario;

d) pubblicità estera su cataloghi, riviste specializzate, spot radio e televisivi;

e) workshop e incontri promozionali con operatori esteri;

f) ricerche di mercato;

g) corsi professionali per operatori esteri in Italia e all'estero;

h) creazione o aggiornamento di portale o di sito Internet.

14. Sono escluse dal contributo le spese relative ad azioni dirette a sostenere le vendite o la rete di distribuzione e in generale tutte le spese relative ad azioni aventi natura commerciale.

15. Oltre alle spese direttamente sostenute per i progetti sopra descritti, possono essere finanziate anche le spese generali e di personale imputabili alle iniziative, limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali di ogni progetto.

16. Qualora sussistano giustificazioni valide, il programma dell'attività potrà essere aggiornato o integrato con nuovi progetti entro il 30 maggio 2002.

17. Il programma promozionale si intende approvato se entro il 30 giugno 2002 non siano state formulate osservazioni da parte del Ministero.

18. Il Ministero valuta l'ammissibilità del programma promozionale presentato tenendo conto:

della conformità ai criteri definiti nella presente circolare;

della validità tecnico economica di promozione in termini di promozione delle esportazioni;

della coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale 2002 contenute nel decreto ministeriale 19 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001, come integrate con il documento dell'8 gennaio 2002.

19. L'erogazione del relativo contributo potrà avvenire su presentazione di rendicontazione da inviarsi entro il primo trimestre 2003.

SEZIONE IV

Presentazione della domanda di liquidazione del contributo sul programma 2001.

20. Il consorzio che nel corso del 2001 abbia realizzato il programma promozionale approvato da questo Ministero può inoltrare la richiesta di liquidazione del contributo sulle spese effettivamente sostenute.

21 La domanda deve essere redatta secondo il modello *C* e inviata al Ministero entro e non oltre la data del 15 aprile 2002.

22 Alla domanda sono allegati i documenti elencati al punto 8 e inoltre:

dichiarazione del legale rappresentante redatta come da modello *D*;

fotocopia del bilancio relativo all'esercizio consortile 2001, comprensivo dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, depositato presso la C.C.I.A.A., e della nota di deposito da cui risultino gli estremi del deposito stesso;

relazione sull'esecuzione del programma 2001, suddivisa in una parte descrittiva generale e in schede concernenti i singoli progetti realizzati; le schede sono redatte secondo il modello *E* e devono contenere tutti gli elementi ivi indicati;

distinta delle voci di spesa corredata degli estremi delle relative fatture, firmata dal legale rappresentante che ne autocertifica la veridicità, a fronte delle quali viene richiesto il contributo redatta come da modello *F*. Ai fini del riconoscimento del requisito preferenziale di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 25 marzo 1992, in tale distinta vanno dettagliate le spese all'estero per attività promozionale, qualora siano di importo pari o superiore al 30% del totale delle spese sostenute;

certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, se il totale delle stesse supera euro 154.937,07;

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Italia, di cui all'art. 3, lettera *e)*, del decreto ministeriale 25 marzo 1992, fotocopia del documento attestante la disponibilità della sede (proprietà, contratto di affitto, comodato) o dichiarazione dell'eventuale organismo ospitante (regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il

consorzio usufruisce della sede e del personale dell'ente medesimo o della società di servizi diretta emanazione dell'ente;

ai fini del riconoscimento della struttura stabile in Paesi extra comunitari, fotocopia del documento attestante la disponibilità, in Paesi non comunitari, della sede utilizzata per la promozione dei prodotti delle imprese consorziate; la sede non viene presa in considerazione se svolge unicamente attività commerciale o di deposito; qualora la struttura estera svolga, accanto alle predette attività, anche attività promozionale, quest'ultima deve essere descritta in dettaglio e quantificata.

23. Per la liquidazione del contributo il Ministero esamina i risultati conseguiti attraverso l'applicazione degli indicatori e degli standard a suo tempo predeterminati da parte di ciascun consorzio nella domanda di approvazione del programma, valuta la conformità dell'attività svolta rispetto al programma approvato, esclude le eventuali spese non aventi natura promozionale e tiene conto dei limiti della dotazione finanziaria complessiva assegnata all'amministrazione.

Documentazione di spesa.

24. La documentazione di spesa deve essere trattenuta presso la sede del consorzio per essere messa a disposizione del Ministero per eventuali controlli. Sono ammesse a contributo esclusivamente le spese documentate dalle fatture originali quietanzate, ricevute fiscali e simili, intestate al Consorzio, conformi alla normativa vigente in materia fiscale.

Misura del contributo.

25. Se l'intero programma o alcuni dei progetti sono finanziati da altri enti pubblici, nella determinazione del contributo saranno computati anche i predetti finanziamenti, affinché il contributo complessivo non superi i limiti imposti dalla normativa; il consorzio è tenuto a dichiarare l'esistenza di tali condizioni e ad inviare fotocopia dei provvedimenti concessivi.

26. La misura effettiva del contributo dipenderà dalle risorse finanziarie assegnate e sarà calcolata secondo i limiti percentuali stabiliti dall'art. 5 della legge n. 83/1989 ed i criteri preferenziali fissati dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 25 marzo 1992:

40% delle spese promozionali per i consorzi che alla data della domanda di liquidazione risultino costituiti da più di 5 anni;

60% delle spese promozionali per i consorzi le cui imprese sono ubicate per almeno i 4/5 nei territori delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna;

70% delle spese promozionali per i consorzi che al momento della domanda di liquidazione risultino costituiti da non più di cinque anni; in tal caso il consorzio deve associare in maggioranza imprese che in precedenza non siano state associate ad altri consorzi che abbiano usufruito di contributi finanziari del Ministero.

Il contributo non può superare il limite massimo annuale di euro 77.468,53 per i consorzi aventi fino a 24 soci, di euro 103.291,38 per i consorzi aventi fino a 74 soci e di euro 154.937,07 per i consorzi composti da almeno 75 soci.

Ispezioni e verifiche.

27. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e nei limiti previsti dallo stesso, le domande possono essere corredate da autocertificazioni.

28. Il Ministero si riserva di disporre in qualsiasi momento controlli e verifiche sulla esecuzione del programma promozionale, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate, sulla conformità all'originale delle copie dell'atto costitutivo, dello statuto e del bilancio depositato e sulla esistenza dei requisiti di idoneità a ricevere il contributo.

29. In caso di dichiarazione mendace il soggetto va incontro alle sanzioni penali previste, così come richiamato dall'art. 76 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Inoltre, qualora vengano meno i requisiti alla base della concessione del contributo, questa Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il finanziamento concesso e di non accogliere successive domande di contributo.

Come contattare il Ministero.

30. L'ufficio incaricato dell'istruttoria è disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti. Gli operatori possono ottenere il supporto tramite la corrispondenza, i contatti telefonici e, previo appuntamento, mediante i colloqui diretti.

Indirizzo: Ministero delle attività produttive - Direzione generale per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese - Divisione III - Viale Boston, 25 - 00144 Roma

Dirigente: dott. Claudio Borghese - telefono 06-59647548 06-59932460 fax 06-59932454 e-mail: promo3@mincomes.it

Coordinatore: dott.ssa Gabriella Tedone telefono 06-59932420

Incaricati dell'istruttoria: sig.ra Giovanna Ono telefono 06-59932629
sig.ra Paola Pellegrini telefono 06-59932462
sig.ra Ivana Faina tel. 06-59932521.

Per ulteriori particolareggiate informazioni sulla redazione dei progetti si invita a consultare il sito web del Ministero: http://www.mincomes.it

Roma, 24 gennaio 2002

Il direttore generale: CAPRIOLI

MODELLO *A*

(Schema di domanda di approvazione del programma promozionale 2002 ex legge 83/89 in bollo)

Data ....

Al Ministero delle attività produttive
D.G. per la Promozione degli Scambi
e l'Internazionalizzazione delle Imprese Div. III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di approvazione del programma promozionale 2002

Il sottoscritto... legale rappresentante del Consorzio ...., con sede in ....(legale e amministrativa), CAP ... ... telefono n. ... ... fax n. ....e-mail ... ., iscritto alla CCIAA di ...., al n. ...., vista la circolare di codesto Ministero n...... ....del........................, consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, chiede l'approvazione del programma promozionale 2002. A tal fine comunica di avere incaricato il sig. .... quale referente per i rapporti con il Ministero e allega:.

1) il programma dell'attività promozionale verso l'estero da svolgere nel 2002, denominato......... ... ..., composto di n...............progetti per la spesa totale di Euro: ....;
2) la fotocopia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda, qualora gli stessi non siano stati già consegnati in precedenza, ovvero copia delle modifiche;
3) il certificato camerale attestante che il consorzio risulta svolgere attività e non è soggetto a procedure concorsuali o, in sostituzione, dichiarazione;
4) elenco delle imprese consorziate.

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci,

dichiara che il consorzio:

- è stato costituito il ...
- ha natura multiregionale (ovvero consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale)
- svolge attività :
  - esclusivamente di promozione
  - di promozione e vendita
  - di gestione di struttura all'estero
- è formato da medie e piccole imprese come definite dai decreti indicati al punto 4 della circolare
- risulta costituito da: n. imprese ..., di cui n. ... industriali
  n. ... commerciali
  n. ... artigiane
  n. ... di servizi
- associa imprese che sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero o delle regioni; [NO]
  [S I] (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando tipo di attività che svolge)
- associa imprese che sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero [NO]
  [S I] (indicare le imprese e la ragione sociale del/dei consorzio/consorzi);
- associa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda); [NO] [S I]
- dispone di una struttura stabile in Italia [NO] [S I] in quanto ....
- dispone di una struttura stabile in Paesi extra comunitari [NO] [S I] in quanto ....

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO *B*

(Scheda concernente i progetti promozionali ex legge 83/89 da realizzare nel 2002)

PROGETTO N........ DENOMINATO................................

Scelta del mercato estero (motivi, scopi)................ ....
....

Obiettivo del progetto ....
....

Indicatori e standard (parametri prescelti per valutare i risultati promozionali) ....
....
....

Azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse da impiegare)..................
....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente). ....
....

Costo del progetto Euro ....;

Dettaglio delle spese per ciascuna azione:
Viaggi e missioni euro...................
Partecipazione a fiere euro ....
Indagini di mercato euro.................
Pubblicità e pubbliche relazioni euro.............
Traduzioni e interpretariato euro.................
Attività di formazione connessa con l'export euro..........
Struttura stabile all'estero euro...............................
....
....
....

Spese generali e di personale (limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto, ove ricorrano):
....
....
....

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO *C*

(Schema di domanda di liquidazione del contributo ex legge 83/89 sull'attività promozionale svolta nel 2001)
(in bollo)

Data ....

Al Ministero delle Attività Produttive
D.G. per la promozione degli scambi
e l'internazionalizzazione delle imprese - Div.III
Viale Boston, 25 00144 ROMA

Oggetto: Legge 83/89 - Richiesta di liquidazione del contributo sull'attività promozionale 2001

Il sottoscritto.................................... legale rappresentante del Consorzio ...., con sede in ....(legale e amministrativa) c.a.p. ...., telefono n. .... fax n. .... e-mail ... ., iscritto alla CCIAA di ...., al n. ...., consapevole delle conseguenze penali previste per le di dichiarazioni mendaci, vista la circolare di codesto Ministero n............. del ... ...,

chiede:

- la liquidazione del contributo sulle spese relative al programma promozionale dell'anno 2001 per un totale di Euro......................., come specificate nella distinta allegata;

comunica che:

- la somma può essere accreditata sul c/c n..........................., intrattenuto presso la banca.............. ...., codice ABI n.......... codice CAB n..........;
- il consorzio non è tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta d'incasso;
- il consorzio è intestatario del codice fiscale n........................ (partita IVA... ... ...);
- il Sig. .... è stato incaricato quale referente per i rapporti con il Ministero.

A corredo della domanda allega la documentazione richiesta dal punto 22 della circolare di applicazione.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO *D*

(Dichiarazione allegata alla domanda di liquidazione del contributo sul programma 2001)

Il sottoscritto ……………… ……………………, legale rappresentante del consorzio ……… ……………………… ……………., consapevole delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci, in relazione alla domanda di liquidazione del contributo sul programma 2001, dichiara che il consorzio ………………………..:

- è stato costituito il ………………
- ha natura multiregionale (ovvero trattasi di consorzio monoregionale ubicato in regione a statuto speciale);
- svolge attività : ☐ esclusivamente di promozione
  ☐ di promozione e vendita
  ☐ di gestione di struttura all'estero
- è formato da piccole e medie imprese come definite nei decreti citati al punto 4 della circolare;
- raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non hanno fatto parte di altri consorzi destinatari di contributi da parte del Ministero (solo per i consorzi costituiti da meno di cinque anni alla data di presentazione della domanda);
- dispone di stabili strutture in Paesi non comunitari per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate NO
  SI (fornire i dati identificativi e l'indirizzo della struttura estera);
- dispone di una struttura operativa stabile in Italia, costituita da una sede propria o in affitto o in comodato e da proprio personale dipendente NO
  SI (indicare gli elementi identificativi);
- dispone di personale e sede messi a disposizione gratuitamente (a titolo oneroso) da regione, provincia autonoma, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti enti NO
  SI (inviare dichiarazione dell'ente ospitante; se trattasi di società di servizi, inviare, oltre alla dichiarazione della stessa, una dichiarazione dell'ente attestante che la società rappresenta una propria emanazione);
- ha sede nei territori compresi nell'Obiettivo 1 (attualmente Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna) e almeno i 4/5 delle imprese associate hanno sede in detti territori; NO
  SI (indicare le regioni);
- ha sostenuto spese per attività "promozionale" all'estero NO
  SI per un importo di Euro ……………………, pari al …..% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;
- è beneficiario di contributi su specifiche attività promozionali estere da parte di ministeri, enti pubblici, regioni, finanziarie regionali o organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali NO

S I importo ....
ente erogatore ....
norma in base alla quale è stato disposto il contributo ....

iniziative per le quali lo stesso è stato erogato ....
voce di bilancio in cui l'importo è stato registrato ....

- risulta costituito da n. .... imprese, di cui: n. industriali ....
n. commerciali ....
n. artigiane ....
n. servizi ....
- il fondo consortile, alla data di presentazione della domanda, ammonta a Euro .... ed è interamente sottoscritto;
- nessuna impresa detiene una quota del fondo capitale inferiore a Euro 1.291,14 o superiore al 20% del fondo stesso;
- le imprese partecipanti all'attività consortile sono contemporaneamente associate a due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscono dei contributi finanziari annuali del Ministero o delle regioni; NO
S I (indicare le imprese, la ragione sociale del consorzio, specificando tipo di attività che svolge)
- le imprese partecipanti all'attività consortile sono contemporaneamente aderenti ad altri consorzi che hanno come scopo sociale esclusivo la gestione di strutture all'estero NO
S I (indicare le imprese e la ragione sociale del /dei consorzio/consorzi).

Inoltre il sottoscritto dichiara che il prospetto delle spese allegato alla domanda fa riferimento a documenti originali che rimangono a disposizione di codesta Amministrazione per ogni eventuale controllo.

Data

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO *E*

(Scheda concernente i progetti promozionali realizzati nel 2001 ex legge 83/89)

PROGETTO N........... DENOMINATO..

Risultati raggiunti a fronte dell'obiettivo prescelto, valutati in relazione agli indicatori e agli standard precedentemente fissati...
....
....
....

Attuazione delle azioni (per ciascuna: fasi, modi, tempi, luoghi, risorse impiegate). ....
....
....
....

Ruolo di eventuali soggetti partecipanti sia pubblici che privati (denominazione, rapporto con il richiedente) ....
....
....

Costo del progetto Lit............................... pari a Euro ....;

Dettaglio delle spese per ciascuna azione:

....
....
....

Spese generali e di personale (limitatamente alla misura massima del 20% delle spese totali del progetto)

....
....
....

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

MODELLO *F*

Distinta delle spese sostenute per la realizzazione del programma promozionale del 2001 ex legge 83/89

N.	Denominazione progetto	Spesa progetto Lire/Euro	Numero, importo, data di pagamento, emittente delle fatture intestate al Consorzio	Quota spese generali Lire/Euro	Costo totale progetto Lire/Euro	(*)Quota spese all'estero	(**)Ricavi da pubblicità, sponsor privati, enti pubblici, ecc
1	....	....	....	....	....		....
2	....	....	....	....	....		....
3	....	....	....	....	....		....
...							
...							
Importi totali relativi all'intero programma					*Lire ....* *Euro ....*	*Lire ....* *Euro ....*	*Lire ....* *Euro ....*

(*) descrivere la spesa e l'importo
(*) specificare gli enti erogatori ed i relativi importi

Firma del legale rappresentante
(ai sensi dell'articolo 38 del DPR 28.12.2000, n. 445)

02A01273

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26210-XV.J(2476) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 50 di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubbliica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25084-XV.J(2404) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «BIANCA», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25071-XV.J(2393) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Castagnola», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26465-XV.J(2350) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Bomba cilindrica Giuliani sirene e colori calibro 100 versione di colore rosso + sirena;

Bomba cilindrica Giuliani sirene e colori calibro 100 versione di colore verde + sirena;

Bomba cilindrica Giuliani sirene e colori calibro 100 versione di colore blu + sirena;

Bomba cilindrica Giuliani sirene e colori calibro 100 versione di colore viola + sirena;

che la «Pirotecnica Giuliani s.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - località Vitellini, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25132-XV.J(2340) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 70 Paci», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8096-XV.J(2873) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «2802 (d.f.: Mot 3 Effetti)», che la ditta «La Pirotecnica Teanese S.r.l.» con deposito di esplosivi di 4ª e 5ª categoria in Teano (Caserta) intende importare dalla ditta Wecan Enterprice Ltd - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8338-XV.J(2887) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «2804 (d.f.: Mot 31 Peonia)», che la ditta «La Pirotecnica Teanese S.r.l.» con deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) intende importare dalla ditta Wecan Enterprice Ltd - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.8212-XV.J(2879) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «2803 (d.f.: Mot Ippodromo)», che la ditta «La Pirotecnica Teanese S.r.l.» con deposito di esplosivi di IV e V categoria in Teano (Caserta) intende importare dalla ditta Wecan Enterprice Ltd - Repubblica Popolare Cinese, è riconosciuto ai sensi deIl'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26087-XV.J(2434) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata 5 Lampi Paolelli Calibro 70», che la sig.ra Mattei Lorenza intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Tagliacozzo (Aquila) - loc. La Rifolta, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25988-XV.J(2449) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Ande 10», che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Belmonte Mezzagno (Palermo) - Contrada Chiusa D'Alia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15665-XV.J(3035) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

«M.A. Display Shell 5 (d.f.: Martarello Sfera 5)»;

«M.A. Display Shell 5 B (d.f.: Martarello Sfera 5 B)»;

«M.A. Display Shell 5 C (d.f.: Martarello Sfera 5 C)»;

«M.A. Display Shell 5 D (d.f.: Martarello Sfera 5 D)»;

«M.A. Display Shell 5 E (d.f.: Martarello Sfera 5 E)»;

«M.A. Display Shell 5 F (d.f..: Martarello Sfera 5 F)»;

«M.A. Display Shell 5 G (d.f.: Martarello Sfera 5 G)»;

«M.A. Display Shell 5 H (d.f.: Martarello Sfera 5 H)»;

«M.A. Display Shell 5 I (d.f.: Martarello Sfera 5 I)»;

che il sig. Martarello Ermes intende importare dalla ditta «Martarello-Zhang Pyrotechny Italy-Chinese Co. Ltd.» - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25122-XV.J(2335) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 80 Paci» che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (Aquila), riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26218-XV.J(2422) deI 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 200 Chiarappa», che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26219-XV.J(2423) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 70 Chiarappa», che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15445-XV.J(3029) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

«M.A. Magnum C3 (d.f.: Martarello Magnum C3)»;

«M.A. Magnum 4 (d.f.: Martarello Magnum 4)»;

che il sig. Martarello Ermes, titolare di fabbrica e deposito di esplosivi in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Toy Cracker Export Factory of Wentjashi - Repubblica Popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo «*C*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15304-XV.J(3378) del 27 novembre 2001, gli esplosivi da mina denominati «Premex 2350»; «Premex 2600»; «Premex 3300»; «Premex 3350»; «Premex 3500»; «Premex 3700», che la «Pravisani S.p.a.» indente produrre nella propria fabbrica in Sequals (Pordenone) - località Prati del Sbriss, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella II categoria - gruppo «*B*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25077-XV.J(2399) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Cassa», che la «Pirotecnica Soldi S.r.l.» intende riprodurre nella propria fabbrica in Piandiscò (Arezzo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15444-XV.J(3028) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «427 (d.f.: UB0427)», che la «U. Borgonovo S.r.l.», con sede in Inzago (Milano), intende far produrre dalla ditta «Piritecnica Scarpato» in Viserba di Rimini (Rimini), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26097-XV.J(2416) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 130 Chiarappa», che il sig. Chiarappa Nicola intende produrre nella propria fabbrica in San Severo (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27200-XV.J(2639) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «colpo Oscuro 110», che la «Palmieri S.r.l.» intende produrre nella propria fabbrica in Apricena (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26212-XV.J(2478) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata colpi Calibro 80 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25987-XV.J(2448) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati: «Ande 9 bianco»; «Ande 9 blu»; «Ande 9 giallo»; «Ande 9 pioggia argento»; «Ande 9 pioggia oro»; «Ande 9 rosso»; «Ande 9 tremolante bianco»; «Ande 9 verde»; «Ande 9 viola»; «Ande 9 tremolante giallo», che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Belmonte Mezzagno (Palermo) - contrada Chiusa D'Alia, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26205-XV.J(2470) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata C80 A4 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26213-XV.J(2479) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 130 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.17525-XV.J(3155) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «De Luca Trac A 4 Pieghe», che il sig. De Luca Leopoldo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Ceppaloni (Benevento) loc. Cortoffo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26332-XV.J(2542) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata Calibro 70 Dornino», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26235-XV.J(2471) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 70 Di Fabio», che la sig.ra Novelli Monica intende produrre nella propria fabbrica in Torricella Sicura (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.15664-XV.J(3034) del 27 novembre 2001, l manufatti esplosivi denominati:

«M.A. Display Shell 7 (d.f. Martarello Sfera 7)»;

«M.A. Display Shell 7 B (d.f. Martarello Sfera 7 B)»;

«M.A. Display Shell 7 C (d.f. Martarello Sfera 7 C)»;

«M.A. Display Shell 7 D (d.f. Martarello Sfera 7 D)»;

«M.A. Display Shell 7 E (d.f. Martarello Sfera 7 E)»;

«M.A. Display Shell 7 F (d.f. Martarello Sfera 7 F)»;

«M.A. Display Shell 7 G (d.f. Martarello Sfera 7 G)»;

«M.A. Display Shell 7 H (d.f. Martarello Sfera 7 H)»;

«M.A. Display Shell 7 I (d.f. Martarello Sfera 7 I)»;

che il sig. Martarello Ermes titolare di fabbrica e deposito di esplosivi in lago di Arquà (Rovigo), intende importare dalla ditta Matrarello-Zhang Pyrotechny Italy-Chinese co. ltd. - Repubblica popolare Cinese, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.1676-XV.J(3257) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Segmento Anteriore Carico Del Booster Ariane 5 Tipo MPS-C-P230 altrimenti detto Segment Avant Charge», che la FiatAvio S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Colleferro (Roma), è riconosciuto ai sensi dellart. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella I categoria - gruppo «*C*» dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con numero ONU 0186,1.3C.

Con decreto ministeriale n. 557/B.746-XV.J(2713) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

«Bomba Aurilia 80»;

«Bomba Aurilia 90»;

«Bomba Aurilia 130»;

«Bomba Aurilia 160»;

«Bomba Aurilia 210»;

«Tonante Aurilia 90»;

«Trac Aurilia 1»;

che il sig. Aurilia Raimondo intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Montemarano (Avellino) - loc. Pezza, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubbica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.11963-XV.J(3367) del 27 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

«Bengala Trebbbia versione rosso»;

«Bengala Trebbia versione blu»;

«Bengala Trebbia versione argento»;

«Bengala Trebbia versione verde»;

«Bengala Trebbia versione azzurro»;

«Bengala Trebbia versione viola»;

«Bengala Trebbia versione bianco»;

«Bengala Trebbia versione sfera di carbone»;

«Bengala Trebbia versione giallo»;

«Bengala Trebbia versione flash»;

«Bengala Trebbia versione arancione»;

«Bengala Trebbia versione tremolante oro»;

«Bengala Trebbia versione intermittente argento»;

«Bengala Trebbia versione salice oro»;

«Bengala Trebbia versione salice verde»;

«Bengala Trebbia versione salice rosso»;

«Bengala Trebbia versione bianco coda»;

«Trebbia SBR C45 versione rosso»;

«Trebbia SBR C45 versione blu»;

«Trebbia SBR C45 versione argento»;

«Trebbia SBR C45 versione verde»;

«Trebbia SBR C45 versione azzurro»;

«Trebbia SBR C45 versione viola»;

«Trebbia SBR C45 versione bianco»;

«Trebbia SBR C45 versione sfera di carbone»;

«Trebbia SBR C45 versione giallo»;

«Trebbia SBR C45 versione flash»;

«Trebbia SBR C45 versione arancione»;

«Trebbia SBR C45 versione tremolante oro»;

«Trebbia SBR C45 versione intermittente argento»;

«Trebbia SBR C45 versione salice oro»;

«Trebbia SBR C45 versione salice verde»;

«Trebbia SBR C75 versione salice rosso»;

«Trebbia SBR C75 versione bianco coda»;

«Trebbia SBR C75 versione rosso»;

«Trebbia SBR C75 versione blu»;

«Trebbia SBR C75 versione argento»;

«Trebbia SBR C75 versione verde»;

«Trebbia SBR C75 versione azzurro»;

«Trebbia SBR C75 versione viola»;

«Trebbia SBR C75 versione bianco»;

«Trebbia SBR C75 versione sfera di carbone»;

«Trebbia SBR C75 versione giallo»;

«Trebbia SBR C75 versione flash»;

«Trebbia SBR C75 versione arancione»;

«Trebbia SBR C75 versione tremolante oro»;

«Trebbia SBR C75 versione intermittente argento»;

«Trebbia SBR C75 versione salice oro»;

«Trebbia SBR C75 versione salice verde»;

«Trebbia SBR C75 versione salice rosso»;

«Trebbia SBR C75 versione bianco coda»;

«Tronetti per moschetteria Trebbia»;

«Super Tronetti per moschetteria Trebbia»;

«Cometa Trebbia versione rosso»;

«Cometa Trebbia versione blu»;

«Cometa Trebbia versione argento»;

«Cometa Trebbia versione verde»;

«Cometa Trebbia versione azzurro»;

«Cometa Trebbia versione viola»;

«Cometa Trebbia versione bianco»;

«Cometa Trebbia versione sfera di carbone»;

«Cometa Trebbia versione giallo»;

«Cometa Trebbia versione flash»;

«Cometa Trebbia versione arancione»;

«Cometa Trebbia versione tremolante oro»;

«Cometa Trebbia versione intermittente argento»;

«Cometa Trebbia versione salice oro»;

«Cometa Trebbia versione salice verde»;

«Cometa Trebbia versione salice rosso»;

«Cometa Trebbia versione bianco coda»;

«Candela Trebbia versione rosso»;
«Candela Trebbia versione blu»;
«Candela Trebbia versione argento»;
«Candela Trebbia versione verde»;
«Candela Trebbia versione azzurro»;
«Candela Trebbia versione viola»;
«Candela Trebbia versione bianco»;
«Candela Trebbia versione sfera di carbone»;
«Candela Trebbia versione giallo»;
«Candela Trebbia versione flash»;
«Candela Trebbia versione arancione»;
«Candela Trebbia versione tremolante oro»;
«Candela Trebbia versione intermittente argento»;
«Candela Trebbia versione salice oro»;
«Candela Trebbia versione salice verde»;
«Candela Trebbia versione salice rosso»;
«Candela Trebbia versione bianco coda»;

«Trebbia C C30 versione rosso»;
«Trebbia C C30 versione blu»;
«Trebbia C C30 versione argento»;
«Trebbia C C30 versione verde»;
«Trebbia C C30 versione azzurro»;
«Trebbia C C30 versione viola»;
«Trebbia C C30 versione bianco»;
«Trebbia C C30 versione sfera di carbone»;
«Trebbia C C30 versione giallo»;
«Trebbia C C30 versione flash»;
«Trebbia C C30 versione arancione»;
«Trebbia C C30 versione tremolante oro»;
«Trebbia C C30 versione intermittente argento»;
«Trebbia C C30 versione salice oro»;
«Trebbia C C30 versione salice verde»;
«Trebbia C C30 versione salice rosso»;
«Trebbia C C30 versione bianco coda»;

«Trebbia C C45 versione rosso»;
«Trebbia C C45 versione blu»;
«Trebbia C C45 versione argento»;
«Trebbia C C45 versione verde»;
«Trebbia C C45 versione azzurro»;
«Trebbia C C45 versione viola»;
«Trebbia C C45 versione bianco»;
«Trebbia C C45 versione sfera di carbone»;
«Trebbia C C45 versione giallo»;
«Trebbia C C45 versione flash»;
«Trebbia C C45 versione arancione»;
«Trebbia C C45 versione tremolante oro»;
«Trebbia C C45 versione intermittente argento»;
«Trebbia C C45 versione salice oro»;
«Trebbia C C45 versione salice verde»;
«Trebbia C C45 versione salice rosso»;
«Trebbia C C45 versione bianco coda»;

«Trebbia C C55 versione rosso»;
«Trebbia C C55 versione blu»;
«Trebbia C C55 versione argento»;
«Trebbia C C55 versione verde»;
«Trebbia C C55 versione azzurro»;
«Trebbia C C55 versione viola»;
«Trebbia C C55 versione bianco»;
«Trebbia C C55 versione sfera di carbone»;
«Trebbia C C55 versione giallo»;
«Trebbia C C55 versione flash»;
«Trebbia C C55 versione arancione»;
«Trebbia C C55 versione tremolante oro»;
«Trebbia C C55 versione intermittente argento»;
«Trebbia C C55 versione salice oro»;
«Trebbia C C55 versione salice verde»;
«Trebbia C C55 versione salice rosso»;
«Trebbia C C55 versione bianco coda»;

«Trebbia C C75 versione rosso»;
«Trebbia C C75 versione blu»;
«Trebbia C C75 versione argento»;
«Trebbia C C75 versione verde»;
«Trebbia C75 versione azzurro»;
«Trebbia C C75 versione viola»:
«Trebbia C C75 versione bianco»;
«Trebbia C C75 versione sfera di carbone»;
«Trebbia C C75 versione giallo»;
«Trebbia C C75 versione flash»;
«Trebbia C C75 versione arancione»;
«Trebbia C C75 versione tremolante oro»;
«Trebbia C C75 versione intermittente argento»;
«Trebbia C C75 versione salice oro»;
«Trebbia C C75 versione salice verde»;
«Trebbia C C75 versione salice rosso»;
«Trebbia C C75 versione bianco coda»;

«Trebbia F C30»;

«Trebbia F C45»;

«Trebbia F C55»;

«Trebbia F C75»;

«Trebbia F C95»;

«Trebbia R C55 versione rosso»;
«Trebbia R C55 versione blu»;
«Trebbia R C55 versione argento»;
«Trebbia R C55 versione verde»;
«Trebbia R C55 versione azzurro»;
«Trebbia R C55 versione viola»;

«Trebbia R C55 versione bianco»;
«Trebbia R C55 versione sfera di carbone»;
«Trebbia R C55 versione giallo»;
«Trebbia R C55 versione flash»;
«Trebbia R C55 versione arancione»;
«Trebbia R C55 versione tremolante oro»;
«Trebbia R C55 versione intermittente argento»;
«Trebbia R C55 versione salice oro»;
«Trebbia R C55 versione salice verde»;
«Trebbia R C55 versione salice rosso»;
«Trebbia R C55 versione bianco coda»;

«Trebbia R C75 versione rosso»;
«Trebbia R C75 versione blu»:
«Trebbia R C75 versione argento»;
«Trebbia R C75 versione verde»:
«Trebbia R C75 versione azzurro»;
«Trebbia R C75 versione viola»;
«Trebbia R C75 versione bianco»;
«Trebbia R C75 versione sfera di carbone»;
«Trebbia R C75 versione giallo»;
«Trebbia R C75 versione flash»;
«Trebbia R C75 versione arancione»;
«Trebbia R C75 versione tremolante oro»;
«Trebbia R C75 versione intermittente argento»;
«Trebbia R C75 versione salice oro»;
«Trebbia R C75 versione salice verde»;
«Trebbia R C75 versione salice rosso»;
«Trebbia R C75 versione bianco coda»;

«Trebbia R C95 versione rosso»;
«Trebbia R C95 versione blu»;
«Trebbia R C95 versione argento»;
«Trebbia R C95 versione verde»;
«Trebbia R C95 versione azzurro»;
«Trebbia R C95 versione viola»;
«Trebbia R C95 versione bianco»;
«Trebbia R C95 versione sfera di carbone»;
«Trebbia R C95 versione giallo»;
«Trebbia R C95 versione flash»;
«Trebbia R C95 versione arancione»;
«Trebbia R C95 versione tremolante oro»;
«Trebbia R C95 versione intermittente argento»;
«Trebbia R C95 versione salice oro»;
«Trebbia R C95 versione salice verde»;
«Trebbia R C95 versione salice rosso»;
«Trebbia R C95 versione bianco coda»;

«Trebbia Tiro C125 versione rosso»;
«Trebbia Tiro C125 versione blu»;
«Trebbia Tiro C125 versione argento»;
«Trebbia Tiro C125 versione verde»;
«Trebbia Tiro C125 versione azzurro»;
«Trebbia Tiro C125 versione viola»;
«Trebbia Tiro C125 versione bianco»;
«Trebbia Tiro C125 versione sfera di carbone»;
«Trebbia Tiro C125 versione giallo»;
«Trebbia Tiro C125 versione flash»;
«Trebbia Tiro C125 versione arancione»;
«Trebbia Tiro C125 versione tremolante oro»;
«Trebbia Tiro C125 versione intermittente argento»;
«Trebbia Tiro C125 versione salice oro»;
«Trebbia Tiro C125 versione salice verde»;
«Trebbia Tiro C125 versione salice rosso»;
«Trebbia Tiro C125 versione bianco coda»;

«Trebbia Tiro C155 versione rosso»;
«Trebbia Tiro C155 versione blu»;
«Trebbia Tiro C155 versione argento»;
«Trebbia Tiro C155 versione verde»;
«Trebbia Tiro C155 versione azzurro»;
«Trebbia Tiro C155 versione viola»;
«Trebbia Tiro C155 versione bianco»;
«Trebbia Tiro C155 versione sfera di carbone»;
«Trebbia Tiro C155 versione giallo»;
«Trebbia Tiro C155 versione flash»;
«Trebbia Tiro C155 versione arancione»;
«Trebbia Tiro C155 versione tremolante oro»;
«Trebbia Tiro C155 versione intermittente argento»;
«Trebbia Tiro C155 versione salice oro»;
«Trebbia Tiro C155 versione salice verde»;
«Trebbia Tiro C155 versione salice rosso»;
«Trebbia Tiro C155 versione bianco coda»;

«Trebbia Tiro C200 versione rosso»;
«Trebbia Tiro C200 versione blu»;
«Trebbia Tiro C200 versione argento»;
«Trebbia Tiro C200 versione verde»;
«Trebbia Tiro C200 versione azzurro»;
«Trebbia Tiro C200 versione viola»;
«Trebbia Tiro C200 versione bianco»;
«Trebbia Tiro C200 versione sfera di carbone»;
«Trebbia Tiro C200 versione giallo»;
«Trebbia Tiro C200 versione flash»;
«Trebbia Tiro C200 versione arancione»;
«Trebbia Tiro C200 versione tremolante oro»;
«Trebbia Tiro C200 versione intermittente argento»;
«Trebbia Tiro C200 versione salice oro»;
«Trebbia Tiro C200 versione salice verde»;

«Trebbia Tiro C200 versione salice rosso»;
«Trebbia Tiro C200 versione bianco coda»;

«Trebbia S55 versione rosso»;
«Trebbia S55 versione blu»:
«Trebbia S55 versione argento»;
«Trebbia S55 versione verde»;
«Trebbia S55 versione azzurro»;
«Trebbia S55 versione viola»;
«Trebbia S55 versione bianco»;
«Trebbia S55 versione sfera di carbone»;
«Trebbia S55 versione giallo»;
«Trebbia S55 versione flash»;
«Trebbia S55 versione arancione»;
«Trebbia S55 versione tremolante oro»;
«Trebbia S55 versione intermittente argento»;
«Trebbia S55 versione salice oro»;
«Trebbia S55 versione salice verde»;
«Trebbia S55 versione salice rosso»;
«Trebbia S55 versione bianco coda»;

«Trebbia S75 versione rosso»;
«Trebbia S75 versione blu»;
«Trebbia S75 versione argento»;
«Trebbia S75 versione verde»;
«Trebbia S75 versione azzurro»;
«Trebbia S75 versione viola»:
«Trebbia S75 versione bianco»;
«Trebbia S75 versione sfera di carbone»;
«Trebbia S75 versione giallo»;
«Trebbia S75 versione flash»;
«Trebbia S75 versione arancione»;
«Trebbia S75 versione tremolante oro»;
«Trebbia S75 versione intermittente argento»;
«Trebbia S75 versione salice oro»;
«Trebbia S75 versione salice verde»;
«Trebbia S75 versione salice rosso»;
«Trebbia S75 versione bianco coda»;

«Trebbia S90 versione rosso»;
«Trebbia S90 versione blu»;
«Trebbia S90 versione argento»;
«Trebbia S90 versione verde»;
«Trebbia S90 versione azzurro»;
«Trebbia S90 versione viola»;
«Trebbia S90 versione bianco»;
«Trebbia S90 versione sfera di carbone»;
«Trebbia S90 versione giallo»;
«Trebbia S90 versione flash»;
«Trebbia S90 versione arancione»;
«Trebbia S90 versione tremolante oro»;
«Trebbia S90 versione intermittente argento»;
«Trebbia S90 versione salice oro»;
«Trebbia S90 versione salice verde»;
«Trebbia S90 versione salice rosso»;
«Trebbia S90 versione bianco coda»;

«Trebbia S115 versione rosso»;
«Trebbia S115 versione blu»;
«Trebbia S115 versione argento»;
«Trebbia S115 versione verde»;
«Trebbia S115 versione azzurro»;
«Trebbia S115 versione viola»;
«Trebbia S115 versione bianco»;
«Trebbia S115 versione sfera di carbone»;
«Trebbia S115 versione giallo»;
«Trebbia S115 versione flash»;
«Trebbia S115 versione arancione»;
«Trebbia S115 versione tremolante oro»;
«Trebbia S115 versione intermittente argento»;
«Trebbia S115 versione salice oro»;
«Trebbia S115 versione salice verde»;
«Trebbia S115 versione salice rosso»;
«Trebbia S115 versione bianco coda»;

«Trebbia S155 versione rosso»;
«Trebbia S155 versione blu»;
«Trebbia S155 versione argento»;
«Trebbia S155 versione verde»;
«Trebbia S155 versione azzurro»;
«Trebbia S155 versione viola»;
«Trebbia S155 versione bianco»;
«Trebbia S155 versione sfera di carbone»;
«Trebbia S155 versione giallo»;
«Trebbia S155 versione flash»;
«Trebbia S155 versione arancione»;
«Trebbia S155 versione tremolante oro»;
«Trebbia S155 versione intermittente argento»;
«Trebbia S155 versione salice oro»;
«Trebbia S155 versione salice verde»;
«Trebbia S155 versione salice rosso»;
«Trebbia S155 versione bianco coda»;

«Trebbia S205 versione rosso»;

«Trebbia S205 versione blu»;

«Trebbia S205 versione argento»;

«Trebbia S205 versione verde»;

«Trebbia S205 versione azzurro»;

«Trebbia S205 versione viola»;

«Trebbia S205 versione bianco»;

«Trebbia S205 versione sfera di carbone»;

«Trebbia S205 versione giallo»;

«Trebbia S205 versione flash»;

«Trebbia S205 versione arancione»;

«Trebbia S205 versione tremolante oro»;

«Trebbia S205 versione intermittente argento»;

«Trebbia S205 versione salice oro»;

«Trebbia S205 versione salice verde»;

«Trebbia S205 versione salice rosso»;

«Trebbia S205 versione bianco coda»;

«Trebbia S255 versione rosso»;

«Trebbia S255 versione blu»;

«Trebbia S255 versione argento»;

«Trebbia S255 versione verde»;

«Trebbia S255 versione azzurro»;

«Trebbia S55 versione viola»;

«Trebbia S255 versione bianco»;

«Trebbia S255 versione sfera di carbone»;

«Trebbia S255 versione giallo»;

«Trebbia S255 versione flash»;

«Trebbia S255 versione arancione»;

«Trebbia S255 versione tremolante oro»;

«Trebbia S255 versione intermittente argento»;

«Trebbia S255 versione salice oro»;

«Trebbia S255 versione salice verde»;

«Trebbia S255 versione salice rosso»;

«Trebbia S255 versione bianco coda»;

«Trebbia S295 versione rosso»;

«Trebbia S295 versione blu»;

«Trebbia S295 versione argento»;

«Trebbia S295 versione verde»;

«Trebbia S295 versione azzurro»;

«Trebbia S295 versione viola»;

«Trebbia S295 versione bianco»;

«Trebbia S295 versione sfera di carbone»;

«Trebbia S295 versione giallo»;

«Trebbia S295 versione flash»;

«Trebbia S295 versione arancione»;

«Trebbia S295 versione tremolante oro»;

«Trebbia S295 versione intermittente argento»;

«Trebbia S295 versione salice oro»;

«Trebbia S295 versione salice verde»;

«Trebbia S295 versione salice rosso»;

«Trebbia S295 versione bianco coda»;

«Trebbia S395 versione rosso»;

«Trebbla S395 versione blu»;

«Trebbia S395 versione argento»;

«Trebbia S395 versione verde»;

«Trebbia S395 versione azzurro»;

«Trebbia S395 versione viola»;

«Trebbia S395 versione bianco»;

«Trebbia S395 versione sfera di carbone»;

«Trebbia S395 versione giallo»;

«Trebbia S395 versione flash»;

«Trebbia S395 versione arancione»;

«Trebbia S395 versione tremolante oro»;

«Trebbia S395 versione intermittente argento»;

«Trebbia S395 versione salice oro»;

«Trebbia S395 versione salice verde»;

«Trebbia S395 versione salice rosso»;

«Trebbia S395 versione bianco coda»;

che il sig. Trebbia Giovanni intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Militello Val Catania (Catania) - contrada Sarmè sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.16227-XV.J(3044) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Super Maciste», che la sig.ra De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Teramo - loc. Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.14861-XV.J(3000) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Bianco RN8-1», che il sig. Ronca Nicola intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Pannarano (Benevento) - loc. Bosco Capitolo, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27201-XV.J(2640) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata Composta 110», che la Palmieri S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali sita in Apricena (Foggia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.25123-XV.J(2336) del 27 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Granata 3 Intrecci Paci», che il sig. Pace Costantino intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (Aquila), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «*A*» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

02A00938

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 4 febbraio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8644
Yen giapponese	115,22
Corona danese	7,4284
Lira Sterlina	0,60970
Corona svedese	9,2148
Franco svizzero	1,4805
Corona islandese	88,31
Corona norvegese	7,8375
Lev bulgaro	1,9508
Lira cipriota	0,57634
Corona ceca	31,857
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,5573
Lira maltese	0,3976
Zloty polacco	3,6350
Leu romeno	27797
Tallero sloveno	222,7735
Corona slovacca	42,458
Lira turca	1136000
Dollaro australiano	1,6930
Dollaro canadese	1,3747
Dollaro di Hong Kong	6,7420
Dollaro neozelandese	2,0645
Dollaro di Singapore	1,5866
Won sudcoreano	1134,09
Rand sudafricano	10,1005

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A01389

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Citanest 3% Octapressin».

Estratto decreto n. 611 del 18 ottobre 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a., con sede in Palazzo Volta, via F. Sforza, Basiglio, Milano, con codice fiscale n. 00735390155:

medicinale: CITANEST 3% OCTAPRESSIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 021578012 - 50 tubofiale 1,8 ml -

A.I.C. n. 021578024 - 5 tubofiale 1,8 ml -

A.I.C. n. 021578036 - 50 tubofiale autoasp. 1,8 ml.

È ora trasferita alla società: Dentsply Italia S.r.l., con sede in via Cavaglieri Arrigo, 26, Roma, con codice fiscale n. 00726860158.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01224

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isogyn»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 722 del 15 novembre 2001

Specialità medicinale: ISOGYN

Crema G 20 derm;

A.I.C. n. 025358019/.

Crema ginecologica 30 g 1%;

A.I.C. n. 025358045/.

1 ovulo vaginale 600 mg;

A.I.C. n. 025358058/.

Società: Finderm Farmaceutici S.a.s. di Scaccia Fabio e C. - Via Cristoforo Colombo, 16 - 95027 San Gregorio di Catania (Catania).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Isogyn», crema G 20 derm. - A.I.C. n. 025358019; «Isogyn», crema ginecologica 30 G 1% - A.I.C. n. 025358045; «Isogyn», 1 ovulo vaginale 600 mg - A.I.C. n. 025358058, prodotti anteriormente al 25 novembre 2000 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 700 del 5 luglio 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 20 novembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01231

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bakam»

Estratto provvedimento di modifica A.I.C. n. 733 del 15 novembre 2001

Specialità medicinale: BAKAM

«1,2 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite;

A.I.C. n. 033425024/.

Società: De Salute S.r.l. - Via Milano, 43 - 26015 Soresina (Cremona).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Bakam», «1,2 g compresse rivestite» 12 compresse rivestite, A.I.C. n. 033425024, prodotti anteriormente al 12 gennaio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 949, del 30 ottobre 2000 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 7 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01232

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Formitrol»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 755 del 19 novembre 2001

Specialità medicinale: FORMITROL.

«75 mg compresse orosolubili» 20 compresse orosolubili;

A.I.C. n. 031226018/.

Società: Mipharm S.p.a. - Via Bernardo Quaranta, 12 - 20141 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Formitrol», «75 mg compresse orosolubili» 20 compresse orosolubili, A.I.C. n. 031226018, prodotti anteriormente al 15 maggio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 156, del 6 aprile 2001, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati fino al 10 maggio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01229

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 828 del 24 dicembre 2001

Specialità medicinali: ANTIREUMINA, OXADOL, NOVANEURINA B 12, LASSATINA, COMBETASI, BIVITASI, ALBUMINA UMANA KEDRION.

Società: Kedrion S.p.a. - Località ai Conti - Frazione Castelvecchio Pascoli - 55020 Barga (Lucca).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Antireumina», 10 compresse - A.I.C. n. 004172021; «Oxadol», 20 compresse 30 mg - A.I.C. n. 024714014; «Oxadol» IM IV 5 fiale 1 ml 20 mg - A.I.C. n. 024714026; «Novaneurina B 12», 5 fiale liof. 25 mg + 5 fiale solv. - A.I.C. n. 008736035; «Lassatina», 20 confetti - A.I.C. n.004306015; «Combetasi», 5 fiale liof. + 8 fiale solvente 2 ml - A.I.C. n. 011460019; «Combetasi», 8 fiale liof. + 8 fiale solvente 1 ml - A.I.C. n. 011460021; «Bivitasi», 3 fiale 50 mg + 3 fiale solvente 2,4 ml - A.I.C. n. 005314024; «Bivitasi», 3 fiale 100 mg + 3 fiale solvente 2,4 ml - A.I.C. n. 005314036; «Albumina umana Kedrion» 25%, 1 flacone 50 ml + set infus. - A.I.C. n. 006557042, prodotti anteriormente al 26 giugno 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 300, del 28 maggio 2001, di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 23 dicembre 2001.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01230

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Riacen»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 1 del 18 gennaio 2002

Specialità medicinale: RIACEN.

30 capsule 20 mg. A.I.C. n. 024780025.

Società Promedica S.r.l., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Riacen, 30 capsule 20 mg, A.I.C. n. 024780025, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 323 del 28 maggio 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori centottanta giorni a partire dal 19 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01225

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Baby Rinolo»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 8 del 23 gennaio 2002

Specialità medicinale: BABY RINOLO.

BB sciroppo 120 ml;

A.I.C. n. 020651016.

Società Bruno farmaceutici S.p.a. via Salvatore Quasimodo 136 - 00144 Roma

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinali «Baby rinolo», BB sciroppo 120 ml, A.I.C. n. 020651016, prodotti anteriormente al 23 luglio 2001 data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 390 del 20 giugno 2001 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 19 gennaio 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01240

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nitroglicerina 3M»

Estratto decreto A.I.C. n. 692 del 14 novembre 2001

Specialità medicinale: NITROGLICERINA 3M, nelle forme e confezioni:

«5 mg/24 ore cerotti transdermici», 15 cerotti;

«10 mg/24 ore cerotti transdermici», 15 cerotti;

«15 mg/24 ore cerotti transdermici», 15 cerotti.

Titolare A.I.C.: 3M Health Care Ltd, sito in Loughborough (Gran Bretagna), Morley Street.

Produttore:

3M Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Northridge, California (U.S.A.);

Controllore finale:

3M Pharmaceuticals nello stabilimento sito in Northridge, California (U.S.A.)

e anche da:

3M Santé nello stabilimento sito in Pithiviers (Francia).

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate da: 3M Santé nello stabilimento sito in Pithiviers (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«5 mg/24 ore cerotti transdermici», 15 cerotti;

A.I.C. n. 035157015 (in base 10), 11JX0R (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della Società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lettera *b),* comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

«10 mg/24 ore cerotti transdermici», 15 cerotti;

A.I.C. n. 035157027 (in base 10), 11JX13 (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lettera *b)*, comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

«15 mg/24 ore cerotti transdermici», 15 cerotti;

A.I.C. n. 035157039 (in base 10), 11JX1H (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto di cui alla lettera *b)*, comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Nitroglicerina 3M 5 mg». Un cerotto con superficie da 6,7 cm^2 che libera in vivo 5 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: Nitroglicerina 18 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Nitroglicerina 3M 10 mg» . Un cerotto con superficie da 13,3 cm^2 che libera in vivo 10 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: Nitroglicerina 36 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Nitroglicerina 3M 15 mg». Un cerotto con superficie da 20 cm^2 che libera in vivo 15 mg di nitroglicerina nelle 24 ore contiene:

principio attivo: Nitroglicerina 54 mg;

eccipienti: copolimero derivato dall'acido acrilico, etile oleato, glicerilmonolaurato, polietilene a bassa densità, poliestere (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: profilassi e trattamento dell'angina pectoris sia da sforzo che a riposo, associata o conseguente ad insufficienza coronarica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01236

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Copovan»

Estratto decreto A.I.C. n. 734 del 29 novembre 2001

Specialità medicinale: COPOVAN, nella forma e confezione: «500 mg polvere liofilizzata per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flacone.

Titolare A.I.C.: Società Biologici Italia Laboratories S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43, codice fiscale n. 01233940467.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità medicinale sopracitata è effettuata come di seguito specificato:

produzione e confezionamento da: Società Serpero p.a. nello stabilimento sito in Masate (Milano), via F. Serpero n. 7.

Controlli e confezionamento terminale da: Società Biologici Italia Laboratories S.r.l. nello stabilimento sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour n. 41/43.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993: «500 mg polvere liofilizzata per soluzione per infusione endovenosa e per soluzione orale» 1 flacone:

A.I.C. n. 034537011 (in base 10), 10XZKM (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in esame non è coperto da alcun brevetto di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Composizione: 1 flacone contiene: principio attivo: Vancomicina cloridrato 512,57 mg equivalenti a Vancomicina 500 mg.

Indicazioni terapeutiche: la vancomicina è indicata nella terapia delle infezioni stafilococciche gravi sostenute da ceppi meticillino-resistenti. È particolarmente indicata in quei pazienti che, o non possono essere trattati con penicilline o cefalosporine, o non hanno risposto a questo trattamento; oppure in quei casi in cui i microorganismi in gioco sono sensibili alla vancomicina e resistenti agli altri antibiotici.

La vancomicina è stata impiegata con successo da sola nel trattamento dell'endocardite stafilococcica. La sua efficacia è stata dimostrata in altre infezioni stafilococciche tra cui l'osteomielite, la polmonite, la setticemia e le infezioni dei tessuti molli.

L'efficacia della vancomicina da sola o in associazione con un aminoglicoside è stata riportata per le endocarditi causate dallo Streptococcus viridans o dallo Streptococcus bovis.

Per le endocarditi causate da enterococchi (ad es. E. faecalis) la vancomicina risulta efficace solo se associata ad un aminoglicoside. La vancomicina è risultata efficace nel trattamento delle endocarditi da difteroidi; è stata anche usata in associazione con rifampicina, con aminoglicoside o con entrambi nelle fasi precoci dell'endocardite valvolare causata da Staphylococcus epidermidis o da difteroidi.

Campioni per colture batteriologiche dovrebbero essere ottenuti per isolare ed identificare l'organismo responsabile e per determinare la sua sensibilità al cloridrato di vancomicina.

La formulazione iniettabile di vancomicina può essere somministrata per via orale nelle coliti pseudomembranose associate ad antibiotico-terapia causate da C. difficile e nelle enterocoliti di natura stafilococcica. La somministrazione per via iniettabile della vancomicina cloridrato da sola è di dubbio beneficio per queste indicazioni. Il cloridrato di vancomicina assunto per via orale non è efficace in altri tipi di infezioni.

Sebbene non siano stati condotti studi climici controllati di efficacia, la somministrazione di vancomicina per via endovenosa è consigliata dall'American Heart Association e dalla American dental Association come profilassi nelle endocarditi batteriche in pazienti allergici alla penicillina che abbiano malattie cardiache congenite, o reumatiche, o altre malattie cardiache valvolari acquisite, quando tali pazienti si sottopongono a interventi dentali o chirurgici del tratto respiratorio superiore.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01237

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Asacol»

Estratto decreto n. 806 del 24 dicembre 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ASACOL, anche nelle forme e confezioni: «1 g supposte» 28 supposte alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi, 2 - c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale n. 00752450155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1 g supposte» 28 supposte, A.I.C. n. 026416305 (in base 10), 0T655K (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C., attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

forma farmaceutica: supposta;

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a. stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo, 1 (tutte); Lamp San Prospero S.p.a. stabilimento sito in San Prospero S/S - Modena, via della Pace, 25/A (tutte); Zeta Farmaceutici S.p.a., stabilimento sito in Sandrigo (Vicenza), via Galvani, 10 (tutte).

Composizione: 1 supposta:

principio attivo: acido 5 - aminosalicilico 1 g;

eccipienti: gliceridi semisintetici solidi con lecitina vegetale 2 g.

Indicazioni terapeutiche: colite ulcerosa nella localizzazione a livello rettale. Trattamento delle fasi attive della malattia e prevenzione delle recidive. Nella fase attiva di grado severo è consigliabile l'associazione con trattamento cortisonico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01241

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nexium»

Estratto decreto AIC/UAC n. 649 del 3 gennaio 2002

Specialità medicinale: NEXIUM.

Titolare A.I.C: AstraZeneca S.p.a., via F. Sforza - 20080 Basiglio (Milano).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

14 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972265/M (in base 10), 11C8MP (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999, n. 488 e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 48 e nota 1.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 28.599 pari a 14,77 euro (prezzo ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di lire 47.200 pari a 24,38 euro (IVA inclusa);

14 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972416/M (in base 10), 11C8S0 (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «*A*» nota 48 e nota 1.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 37.082 pari a 19,15 euro (prezzo ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di lire 61.200 pari a 31,61 euro (IVA inclusa);

2 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972012/M (in base 10), 11C8CD (in base 32);

5 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972024/M (in base 10), 11C8CS (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972036/M (in base 10), 11C8D4 (in base 32);

14 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972048/M (in base 10), 11C8DJ (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972051/M (in base 10), 11C8DM (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972063/M (in base 10), 11C8DZ (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972075/M (in base 10), 11C8FC (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972087/M (in base 10), 11C8FR (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972099/M (in base 10), 11C8G3 (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972101/M (in base 10), 11C8G5 (in base 32);

2 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972113/M (in base 10), 11C8GK (in base 32);

5 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972125/M (in base 10), 11C8GX (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972137/M (in base 10), 11C8H9 (in base 32);

14 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972149/M (in base 10), 11C8HP (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972152/M (in base 10), 11C8HS (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972164/M (in base 10), 11C8J4 (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972176/M (in base 10), 11C8JJ (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972188/M (in base 10), 11C8JW (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972190/M (in base 10), 11C8JY (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972202/M (in base 10), 11C8KB (in base 32);

140 (28×5) compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 034972214/M (in base 10), 11C8KQ (in base 32);

140 (28×5) compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 034972226/M (in base 10), 11C8L2 (in base 32);

3 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972238/M (in base 10), 11C8LG (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972240/M (in base 10), 11C8lj (in base 32);

7×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972253/M (in base 10), 11C8LX (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972277/M (in base 10),11C8M9 (in base 32);

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972289/M (in base 10), 11C8MP (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972291/M (in base 10), 11C8N1 (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972303/M (in base 10), 11C8NH (in base 32);

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972315/M (in base 10), 11C8NV (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972327/M (in base 10), 11C8P7 (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972339/M (in base 10), 11C8PM (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972341/M (in base 10), 11C8PP (in base 32);

98 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972354/M (in base 10), 11C8Q2 (in base 32);

100×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972366/M (in base 10), 11C8QG (in base 32);

140 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972378/M (in base 10), 11C8QU (in base 32);

3 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972380/M (in base 10), 11C8QW (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972392/M (in base 10), 11C8R8 (in base 32);

7×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972404/M (in base 10), 11C8RN (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972428/M (in base 10), 11C8SD (in base 32);

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972430/M (in base 10), 11C8SG (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972442/M (in base 10), 11C8SU (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972455/M (in base 10), 11C8T7 (in base 32);

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972467/M (in base 10), 11C8TM (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972479/M (in base 10), 11C8TZ (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972481/M (in base 10), 11C8U1 (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972493/M (in base 10), 11C8UF (in base 32);

98 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972505/M (in base 10), 11C8UT (in base 32);

100×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972517/M (in base 10), 11C8V5 (in base 32);

140 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 034972529/M (in base 10), 11C8VK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Una compressa gastroresistente da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: esomeprazolo 20 mg (come magnesio triidrato), esomeprazolo 40 mg (come magnesio triidrato).

Eccipienti: glicerolo monostearato 40-55, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, magnesio stearato, acido metacrilico copolimerizzato etilacrilato (1:1) dispersione al 30%, cellulosa microcristallina, paraffina sintetica, macrogol 6000, polisorbato 80, crospovidone, sodio stearil fumarato, zucchero granulare (saccarosio e amido), talco, diossido di titanio (E171), trietil citrato, coloranti ferro ossido rossobruno e ferro ossido giallo (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione:

AstraZeneca AB Sodertalje - Svezia;

In alternativa per il confezionamento:

Astra Zeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire - UK;

Astra Zeneca Gmbh Wedel - Germania; AstraZeneca GmbH Plankstadt - Germania;

PCI Allpack Industrielle Lohnverpackung GmbH Schorndorf - Germania;

Astra Zeneca Reims Cedex 2 - Francia;

Astra Zeneca Monts Monts - Francia;

Pierrel Farmaceutici S.p.A. Capua - Italia.

Controllo: AstraZeneca AB Sodertalje - Svezia.

Indicazioni terapeutiche: NEXIUM compresse è indicato per:

malattia da reflusso gastresofageo (MRGE);

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

trattamento di mantenimento a lungo termine per la prevenzione delle recidive nei pazienti in cui si è ottenuta la cicatrizzazione dell'esofagite;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

In associazione ad antibatterici in un appropriato regime terapeutico per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e guarigione dell'ulcera duodenale associata a Helicobacter pylori e prevenzione delle recidive delle ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate ad Helicobacter pylori.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01065

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lucen»

Estratto decreto AIC/UAC n. 650 del 3 gennaio 2002

Specialità medicinale: LUCEN.

Titolare A.I.C: Istituto farmacobiologico Malesci S.p.a. via F. Lungo L'Ema n. 7 - 50015 Bagno a Ripoli (Firenze).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

14 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367263/M (in base 10), 11RBBZ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «*A*» nota 48 e nota 1.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 28.599 pari a 14,77 euro (prezzo ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di lire 47.200 pari a 24,38 euro (IVA inclusa);

14 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367414/M (in base 10), 11RBHQ (in base 32);

classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 1° febbraio 2001; legge 23 dicembre 1999 n. 488 e legge 23 dicembre 2000 n. 388: classe «*A*» nota 48 e nota 1.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in lire 37.082 pari a 19,15 euro (prezzo ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di lire 61.200 pari a 31,61 euro (IVA inclusa);

2 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367010/M (in base 10), 11RB32 (in base 32);

5 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367022/M (in base 10), 11RB3G (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367034/M (in base 10), 11RB3U (in base 32);

14 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367046/M (in base 10), 11RB46 (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367059/M (in base 10), 11RB4M (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367061/M (in base 10), 11RB4P (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367073/M (in base 10), 11RB51 (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367085/M (in base 10), 11RB5F (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367097/M (in base 10), 11RB5T (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367109/M (in base 10), 11RB65 (in base 32);

2 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367111/M (in base 10), 11RB67 (in base 32);

5 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367123/M (in base 10), 11RB6M (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367135/M (in base 10), 11RB6Z (in base 32);

14 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367147/M (in base 10), 11RB7C (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367150/M (in base 10), 11RB7G (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367162/M (in base 10), 11RB7U (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367174/M (in base 10), 11RB86 (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367186/M (in base 10), 11RB8L (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367198/M (in base 10), 11RB8Y (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367200/M (in base 10), 11RB90 (in base 32);

140 (28×5) compresse gastroresistenti in flacone da 40 mg - A.I.C. n. 035367212/M (in base 10), 11RB9D (in base 32);

140 (28×5) compresse gastroresistenti in flacone da 20 mg - A.I.C. n. 035367224/M (in base 10), 11RB9S (in base 32);

3 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367236/M (in base 10), 11RBB4 (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367248/M (in base 10), 11RBBJ (in base 32);

7×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367251/M (in base 10), 11RBBM (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367275/M (in base 10), 11RBCC (in base 32);

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367287/M (in base 10), 11RBCR (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367299/M (in base 10), 11RBD3 (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367301/M (in base 10), 11RBD5 (in base 32);

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367313/M (in base 10), 11RBDK (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367325/M (in base 10), 11RBDX (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 034972337/M (in base 10), 11RBF9 (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367349/M (in base 10), 11RBFP (in base 32);

98 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367352/M (in base 10), 11RBFS (in base 32);

100×1 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367364/M (in base 10), 11RBG4 (in base 32);

140 compresse gastroresistenti in blister da 20 mg - A.I.C. n. 035367376/M (in base 10), 11RBGJ (in base 32);

3 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367388/M (in base 10), 11RBGW (in base 32);

7 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367390/M (in base 10), 11RBGY (in base 32);

7×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367402/M (in base 10), 11RBHB (in base 32);

15 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367414/M (in base 10), 11RBHQ (in base 32);

25×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367426/M (in base 10), 11RBJ2 (in base 32);

28 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367438/M (in base 10), 11RBJG (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367440/M (in base 10), 11RBJJ (in base 32);

50×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367453/M (in base 10), 11RBJX (in base 32);

56 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367477/M (in base 10), 11RBKP (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367489/M (in base 10), 11RBL1 (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367491/M (in base 10), 11RBL3 (in base 32);

98 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367503/M (in base 10), 11RBLH (in base 32);

100×1 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367515/M (in base 10), 11RBLV (in base 32);

140 compresse gastroresistenti in blister da 40 mg - A.I.C. n. 035367527/M (in base 10), 11RBM7 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Una compressa gastroresistente da 20 e 40 mg contiene:

principio attivo: esomeprazolo 20 mg (come magnesio triidrato), esomeprazolo 40 mg (come magnesio triidrato).

Eccipienti: glicerolo monostearato 40-55, idrossipropilcellulosa, ipromellosa, magnesio stearato, acido metacrilico copolimerizzato etilacrilato (1:1) dispersione al 30%, cellulosa microcristallina, paraffina sintetica, macrogol 6000, polisorbato 80, crospovidone, sodio stearil fumarato, zucchero granulare (saccarosio e amido), talco, diossido di titanio (E171), trietil citrato, coloranti ferro ossido rosso-bruno e ferro ossido giallo (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: AstraZeneca AB Sodertalje - Svezia.

Confezionamento: Menarini industrie Sud S.r.l. via Campo di Pile SS 17 - L'Aquila.

Controllo:

Dompè industrie Sud S.r.l. via Campo di Pile SS 17 - L'Aquila;

Astra Zeneca UK Ltd Macclesfield Cheshire - UK;

Astra Zeneca GmbH Wedel - Germania;

Astra Zeneca GmbH Plankstadt - Germania;

PCI Allpack Industrielle Lohnverpackung GmbH Schorndorf - Germania;

AstraZeneca Reims Cedex 2 - Francia;

AstraZeneca Monts Monts - Francia.

Indicazioni terapeutche:

LUCEN compresse è indicato per:

malattia da reflusso gastresofageo (MRGE);

trattamento dell'esofagite da reflusso erosiva;

trattamento di mantenimento a lungo termine per la prevenzione delle recidive nei pazienti in cui si è ottenuta la cicatrizzazione dell'esofagite;

trattamento sintomatico della malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).

In associazione ad antibatterici in un appropriato regime terapeutico per l'eradicazione dell'Helicobacter pylori e guarigione dell'ulcera duodenale associata a Helicobacter pylori e prevenzione delle recidive delle ulcere peptiche in pazienti con ulcere associate ad Helicobacter pylori.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A01064

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651030/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro	Lire
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	**271,00**	524.729
- semestrale	**154,00**	298.186
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	**222,00**	429.852
- semestrale	**123,00**	238.161
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		
- annuale	**61,00**	118.112
- semestrale	**36,00**	69.706
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	**57,00**	110.367
- semestrale	**37,00**	71.642
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	**145,00**	280.759
- semestrale	**80,00**	154.902
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	**56,00**	108.431
- semestrale	**35,00**	67.769
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	**142,00**	274.950
- semestrale	**77,00**	149.093
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):		
- annuale	**586,00**	1.134.654
- semestrale	**316,00**	611.861
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):		
- annuale	**524,00**	1.014.605
- semestrale	**277,00**	536.347

Integrando con la somma di € **80,00 (L. 155.250**) *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

	Euro	Lire
Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**	1.491
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**	2.904
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**	166.519
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**	1.549

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**	106.495
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**	9.681

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**	489.876
Abbonamento semestrale	**151,00**	292.377
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**	1.646

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**	364.019
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**	338.847
Volume separato	**17,50**	33.885

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**	39.200
Inserzioni Giudiziarie (comprese le comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità) per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**	15.400

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035